Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Lunedì, 15 febbraio 1926** — **Numero 37**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprini.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*) — Cremona: *Libreria Sonsogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini* — Fiume: (*). — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana Società Editrice Internazionale.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: (*) — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Massa: *E. Medici* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote* — Napoli: *Anonima Libraria italiana, R. Majolo e Figlio* — Novara: *R. Guaglio* — Padova: *A. Draghi* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *G. Semprucci* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*) — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini. Libreria Mantegassa, degli eredi Cremonesi, A. Signorelli.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G. Ledda* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *NB* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO:

Credito fondiario della Cassa di risparmio di Bologna: Elenco delle cartelle fondiarie estratte il 1° febbraio 1926.

Credito fondiario del Banco di Napoli: Elenco delle cartelle fondiarie estratte il 1° febbraio 1926.

Monte dei Paschi di Siena: Elenco delle cartelle del Credito fondiario estratte nei giorni 1° e 2 febbraio 1926 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora riscosse.

Numero di pubblicazione 431.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1925, n. **2534.**

Approvazione dei contributi che i comuni della Venezia Tridentina sono tenuti a versare allo Stato per le scuole elementari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 763;
Vista la legge 20 marzo 1913, n. 206;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato il contributo che ciascun Comune della Venezia Tridentina deve annualmente versare alla Tesoreria dello Stato a datare dal 1° gennaio 1924, a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 763, il cui ammontare rimane stabilito nella somma indicata rispettivamente nell'elenco annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per le finanze.

Art. 2.

Agli effetti dell'art. 9 della legge 20 marzo 1913, n. 206, il Prefetto della provincia di Trento emanerà con le norme previste dall'art. 30 del regolamento approvato col R. decreto 1° agosto 1913, n. 930, modificato col R. decreto 28 maggio 1925, n. 986, il decreto previsto dallo stesso articolo, ordinando il rilascio delle delegazioni a garanzia del versamento al Tesoro del contributo annuale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956): MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 64. — FAINI.

Num. d'ordine	COMUNI	Popolazione legale risultante dal censimento del 1921	Somma da consolidare
	PROVINCIA DI TRENTO.		
	Circondario di Bolzano.		
1	Appiano	6.332	12.664
2	Barbiano	1.128	2.256
3	Bolzano	25.141	50.282
4	Caldaro	5.043	10.086
5	Castelrotto	3.567	7.134
6	Chiusa	823	1.646
7	Cornedo	1.548	3.096
8	Fiè	1.677	3.354
9	Funes	1.152	2.304
10	Gries	7.538	15.076
11	Gudon	288	576
12	Laion	1.929	3.858
13	Laives	3.192	6.384
14	Lazfons	1.238	2.476
15	Meltina	964	1.928
16	Nova Levante	1.007	2.014
17	Nova Ponente	2.474	4.948
18	Ortisei	2.070	4.140
19	Ponte all'Isarco	193	386
20	Renon	3.569	7.138
21	San Genesio	1.481	2.962
22	Santa Cristina	913	1.826
23	Sarentino	4.056	8.112

Num. d'ordine	COMUNI	Popolazione legale risultante dal censimento del 1921	Somma da consolidare
24	Selva.	999	1.998
25	Terlano.	2.035	4.070
26	Tires.	775	1.550
27	Tiso	418	836
28	Vadena.	602	1.204
29	Valas.	198	396
30	Vanga.	724	1.448
31	Velturno	1.152	2.304
32	Villandro.	1.613	3.226
	Circondario di Borgo.		
33	Bieno	1.120	2.240
34	Borgo	5.862	11.724
35	Bosentino.	814	1.628
36	Calceranica.	644	1.288
37	Caldonazzo.	2.218	4.436
38	Canale S. Bovo	4.210	8.420
39	Carzano	435	870
40	Casotti	273	546
41	Castello Tesino	2.921	5.842
42	Castelnovo	948	1.896
43	Centa S. Nicolò	1.018	2.036
44	Cinte Tesino	922	1.844
45	Fiera di Primiero.	618	1.236
46	Grigno.	3.282	6.564

Num. d'ordine	COMUNI	Popolazione legale risultante dal censimento del 1921	Somma da consolidare
47	Imer	1.133	2.266
48	Ivano Fracena	519	1.038
49	Lavarone.	1.667	3.334
50	Levico	7.044	14.088
51	Luserna	906	1.812
52	Mezzano	1.541	3.082
53	Novaledo.	940	1.880
54	Ospedaletto.	954	1.903
55	Pedemonte	900	1.800
56	Pieve Tesino	1.356	2.712
57	Roncegno	3.787	7.574
58	Ronchi	708	1.416
59	Sagron-Mis	515	1.030
60	Samone	651	1.302
61	Scurelle	1.031	2.062
62	Siror	1.135	2.270
63	Spera	598	1.196
64	Strigno	1.872	3.744
65	Telve	1.757	3.514
66	Telve di Sopra	605	1.210
67	Tonadico	1.094	2.188
68	Torcegno	969	1.938
69	Transacqua	1.644	3.288
70	Vattaro	601	1.202
71	Villa Agnedo	931	1.862

Num. d'ordine	COMUNI	Popolazione legale risultante dal censimento del 1921	Somma da consolidare
	Circondario di Bressanone.		
72	Acereto	484	968
73	Albes	304	608
74	Anterselva	890	1.780
75	Badia	1.386	2.772
76	Braies	606	1.212
77	Brennero	607	1.214
78	Bressanone	6.674	13.348
79	Brunico	3.389	6.778
80	Caminata in Tures	265	530
81	Campo Tures	906	1.812
82	Casteldarne	337	674
83	Ceves	536	1.072
84	Chienes	431	862
85	Colfosco	192	384
86	Colle in Casies	463	926
87	Colle Isarco	720	1.440
88	Colli in Pustera	178	356
89	Corti in Pusteria	264	528
90	Corvara in Badia	244	488
91	Dobbiaco	1.728	3.456
92	Elle	203	406
93	Eores	444	888
94	Falzes	476	952
95	Fleres	628	1.256
96	Fundres	539	1.078

Num. d'ordine	COMUNI	Popolazione legale risultante dal censimento del 1921	Somma da consolidare
97	Gais	527	1.054
98	Grimaldo	131	262
99	Issengo	415	830
100	Lappago	353	706
101	Lavalle	730	1.460
102	Longiarù	370	740
103	Luson	1.119	2.238
104	Lutago	721	1.442
105	Mantana	136	272
106	Maranza	434	868
107	Marebbe	1.446	2.892
108	Mareta	662	1.324
109	Mezzaselva	1.338	2.676
110	Millan-Sarnes	762	1.524
111	Molini di Tures	662	1.324
112	Monghezzo di fuori	174	348
113	Monguelfo	969	1.938
114	Montassilone	131	262
115	Monteponente	671	1.342
116	Monte San Candido	200	400
117	Mules	504	1.008
118	Naz	1.083	2.166
119	Novacella	961	1.922
120	Ories	302	604
121	Perca	728	1.456
122	Prati	772	1.544

Num. d'ordine	COMUNI	Popolazione legale risultante dal censimento del 1921	Somma da consolidare
123	Prato alla Drava	394	788
124	Predoi	727	1.454
125	Racines	600	1.200
126	Rasun di sopra	314	628
127	Rasun di sotto	490	980
128	Ridonna	676	1.352
129	Rina	439	878
130	Rio di Pusteria	817	1.634
131	Riomolino	217	434
132	Riscone	568	1.136
133	Riva di Tures	310	620
134	Rodegno	740	1.480
135	San Candido	1.736	3.472
136	San Giacomo	718	1.436
137	San Giorgio	538	1.076
138	San Giovanni	1.374	2.748
139	San Lorenzo	1.992	3.984
140	San Martino	752	1.504
141	San Martino in Casies	444	888
142	San Pietro	450	900
143	San Sigismondo	273	546
144	Santa Maddalena in Casies	412	824
145	Sant'Andrea in Monte	1.073	2.146
146	Scaleres	300	600
147	Sciaves	485	970
148	Selva dei Molini	981	1.962

Num. d'ordine	COMUNI	Popolazione legale risultante dal censimento del 1921	Somma da consolidare
149	Sesto	1.221	2.442
150	Spinga	245	490
151	Stilves	806	1.612
152	Telves	307	614
153	Teodone	337	674
154	Terento	796	1.592
155	Tesido	708	1.416
156	Trens	602	1.204
157	Tunes	320	640
158	Valdora	1.524	3.048
159	Valgiovo	615	1.230
160	Vallarga	591	1.182
161	Valles	324	648
162	Valle S. Silvestro	211	422
163	Vandoies di sopra	298	596
164	Vandoies di sotto	571	1.142
165	Varna	1.146	2.292
166	Versciaco	368	736
167	Villabassa	1.258	2.516
168	Villa Ottone	544	1.088
169	Villa Santa Caterina	224	448
170	Vipiteno	2.019	4.038
171	Vizze	818	1.636

Num. d'ordine	COMUNI	Popolazione legale risultante dal censimento del 1921	Somma da consolidare
	Circondario di Cavalese.		
172	Anterivo	517	1.034
173	Bronzolo	1.525	3.050
174	Campitello	544	1.088
175	Canazei	901	1.802
176	Capriana	784	1.568
177	Carano	888	1.776
178	Castello di Fiemme	2.064	4.128
179	Cauria	122	244
180	Cavalese	2.801	5.602
181	Cortaccia	1.929	3.858
182	Cortina all'Adige	349	698
183	Daiano	549	1.098
184	Egna	2.518	5.036
185	Faogna	112	224
186	Forno	209	418
187	Magrè	864	1.728
188	Mazzin	465	930
189	Moena	1.831	3.662
190	Montagna	1.170	2.340
191	Ora	1.650	3.300
192	Panchià	720	1.440
193	Pera	433	866
194	Pozza	722	1.444
195	Predazzo	3.783	7.566
196	Rover Carbonare	212	424

Num. d'ordine	COMUNI	Popolazione legale risultante dal censimento del 1921	Somma da consolidare
197	Salorno	2.540	5.08
198	San Lugano	202	404
199	Soraga	391	782
200	Stramentizzo	117	234
201	Termeno	2.700	5.400
202	Tesero	2.556	5.112
203	Trodena	671	1.342
204	Valdagno	1.054	2.108
205	Valfloriana	1.390	2.780
206	Varena	832	1.664
207	Vigo di Fassa	716	1.432
208	Ziano	1.298	2.596
	Circondario di Cles.		
209	Almazzago	158	316
210	Amblar	271	542
211	Armago	195	390
212	Banco	323	646
213	Bolentina	247	494
214	Bozzana	319	638
215	Bresino	534	1.068
216	Brez	1.664	3.3[illegible]8
217	Cagnò	465	930
218	Caldes	434	868
219	Campodenno	445	890
220	Carciato	170	340

Num. d'ordine	COMUNI	Popolazione legale risultante dal censimento del 1921	Somma da consolidare
221	Casez	336	672
222	Castelfondo	1.037	2.074
223	Castello	154	308
224	Cavareno	1.013	2.026
225	Cavizzana	296	592
226	Celadizzo	352	704
227	Celentino	281	562
228	Cis	600	1.200
229	Cles	3.326	6.652
230	Cloz	1.327	2.654
231	Cogolo	398	796
232	Comasine	214	428
233	Coredo	1.001	2.002
234	Croviana	332	664
235	Cunevo	455	910
236	Dambel	718	1.436
237	Dardine	227	454
238	Deggiano	202	404
239	Dermo	1.130	2.260
240	Dercolo	255	510
241	Dermulo	323	646
242	Dimaro	495	990
243	Don	363	726
244	Flavon	590	1.180
245	Fondo	2.040	4.080
246	Lauregno	512	1.024
247	Livo	683	1.366
248	Lover	415	830
249	Magras	368	736
250	Malè	1.270	2.540
251	Malesco	521	1.042
252	Masi di Vigo	364	728
253	Mastellina	129	258
254	Mechel	510	1.020
255	Mestriago	186	372
256	Mezzana	1.325	2.650
257	Mollaro	255	510
258	Monclassico	442	884
259	Montes	105	210
260	Nanno	799	1.598
261	Ossana	766	1.532
262	Peio	493	986
263	Pellizzano	656	1.312
264	Piano	190	380
265	Preghena	476	952
266	Presson	247	494
267	Priò	238	476
268	Proves	371	742
269	Quetta	250	500
270	Rabbi	2.726	5.452
271	Revò	1.506	3.012
272	Romallo	795	1.590

Num. d'ordine	COMUNI	Popolazione legale risultante dal censimento del 1921	Somma da consolidare
273	Romeno	946	1.892
274	Ronzone	554	1.108
275	Ruffrè	889	1.778
276	Rumo	1.202	2.404
277	Salter-Magolo	436	872
278	Samoclevo	398	796
279	San Felice	303	606
280	San Giacomo	406	812
281	Sanzeno	262	524
282	Sarnonico	634	1.268
283	Segno	498	996
284	Seio	223	446
285	Senale	334	668
286	Sfruz	565	1.130
287	Sporminore	773	1.546
288	Smarano	480	960
289	Taio	1.013	2.026
290	Tassullo	1.542	3.084
291	Tavon	241	482
292	Termenago	291	582
293	Termon	336	672
294	Terres	462	924
295	Terzolas	577	1.154
296	Torra	109	218
297	Toss	465	930
298	Tres	835	1.670
299	Tuenetto	97	194
300	Tuenno	2.602	5.204
301	Vasio	138	276
302	Vermiglio	1.768	3.536
303	Vervò	597	1.194
304	Vigo	681	1.362
305	Vion	89	178
	Circondario di Merano		
306	Alliz	142	284
307	Andrian	440	880
308	Avelengo	440	880
309	Burgusio	659	1.318
310	Caines	200	400
311	Castelbello	424	848
312	Cengles	450	900
313	Cermes	828	1.656
314	Ciardes	540	1.080
315	Clusio	313	626
316	Coldrano	431	862
317	Colsano	180	360
318	Corvara in Passiria	322	644
319	Corzes	811	1.622
320	Covelano	424	848
321	Curon	585	1.170
322	Foiana	504	1.008

Num. d'ordine	COMUNI	Popolazione legale risultante dal censimento del 1921	Somma da consolidare
323	Gargazzone	441	882
324	Glorenza	779	1.558
325	Laces	1.260	2.520
326	Lacinigo	184	368
327	Lagnudo	2.595	5.190
328	Lana	4.006	8.012
329	Lasa	1.482	2.964
330	Landes	481	962
331	Mallas	1.117	2.234
332	Marlengo	1.665	3.330
333	Martello	929	1.858
334	Mazia	566	1.132
335	Merano	20.955	41.910
336	Montechiaro	439	878
337	Monte di Mezzodì	203	406
338	Monte di Tramontana	330	660
339	Montefontana	328	656
340	Morter	415	830
341	Moso	596	1.192
342	Nalles	687	1.374
343	Naturno	1.872	3.744
344	Oris	299	598
345	Parcines	1.760	[illegible].520
346	Planol	238	476
347	Plata	667	1.334
348	Plaus	183	366
349	Postal	590	1.180
350	Prato in Venosta	1.588	3.176
351	Resina	633	1.263
352	Riflano	714	1.423
353	S. Leonardo	2.305	4.610
354	S. Martino	1.586	3.172
355	S. Martino al Monte	226	452
356	S. Valentino alla Mutta	688	1.373
357	Scena	1.754	3.503
358	Senales	1.086	2.172
359	Silandro	1.536	3.072
360	Slingia	223	446
361	Sluderno	1.148	2.293
362	Stava	277	554
363	Stelvio	1.526	[illegible].052
364	Tablà	[illegible]69	738
365	Tanas	247	494
366	Tarces	350	700
367	Tarres	397	794
368	Tesimo	1.448	2.893
369	Tirolo	1.766	3.532
370	Tubre	1.002	2.004
371	Ultimo	3.680	7.360
372	Vallelunga	436	872
373	Verano	539	1.078
374	Vezzano	176	352

Num. d'ordine	COMUNI	Popolazione legale risultante dal censimento del 1921	Somma da consolidare
	Circondario di Riva.		
375	Arco	4.150	8.300
376	Bezzecca	555	1.110
377	Biacesa	269	538
378	Cologna-Gavazzo	531	1.062
379	Drena	664	1.328
380	Drò	2.715	5.430
381	Enguiso	241	482
382	Legos	408	816
383	Lenzumo	239	478
384	Locca	183	366
385	Mezzolago	171	342
386	Molina di Ledro	445	890
387	Nago-Torbole	1.761	3.522
388	Oltresarca	3.263	6.526
389	Pieve di Ledro	241	482
390	Pranzo	496	992
391	Pre	304	608
392	Pregasina	145	290
393	Riva	8.441	16.882
394	Romarzolo	1.881	3.762
395	Tenno	572	1.144
396	Tiarno di Sopra	617	1.234
397	Tiarno di Sotto	740	1.480
398	Ville del Monte	561	1.122

Num. d'ordine	COMUNI	Popolazione legale risultante dal censimento del 1921	Somma da consolidare
	Circondario di Rovereto.		
399	Ala	4.447	8.894
400	Aldeno	1.982	3.964
401	Avio	3.549	7.098
402	Besenello	1.761	3.522
403	Borghetto	412	824
404	Brentonico	4.271	8.542
405	Calliano	959	1.918
406	Castellano	802	1.604
406 bis	Chienis	449	898
407	Chizzola	706	1.412
408	Cimone	931	1.862
409	Folgaria	4.629	9.258
410	Garniga	612	1.224
411	Isera	707	1.414
412	Lenzima	289	578
413	Lizzana	2.196	4.392
413 bis	Manzano	216	432
414	Marano	255	510
415	Marco	1.023	2.046
416	Mori	4.317	8.634
417	Noarna	280	560
418	Nogaredo	740	1.480
418 bis	Nomesino	220	440
419	Nomi	1.068	2.136
420	Noriglio	1.341	2.682
421	Pannone	522	1.044
422	Patone	424	848
423	Pederzano	648	1.296

Num. d'ordine	COMUNI	Popolazione legale risultante dal censimento del 1921	Somma da consolidare
424	Pilcante	799	1.598
425	Pomarolo	1.569	3.138
426	Reviano-Folas	181	362
426 bis	Ronzo	453	906
427	Rovereto	15.537	31.074
428	Santa Margherita	422	844
429	Sasso	176	352
430	Serravalle all'Adige	431	862
431	Terragnolo	2.443	4.886
432	Trambileno	1.648	3.296
433	Vallarsa	3.463	6.926
433 bis	Villa S. Felice	432	864
434	Villa Lagarina	686	1.372
435	Volano	1.745	3.490
	Circondario di Tione.		
436	Agrone	293	586
437	Andogno	298	596
438	Armo	305	610
439	Bersone	360	720
440	Bleggio Inferiore	925	1.850
441	Bleggio Superiore	2.293	4.586
442	Bocenago	633	1.266
443	Bolbeno	457	914
444	Bollone	235	470
445	Bondo	696	1.392
446	Bondone	735	1.470
447	Borzago	492	984

Num. d'ordine	COMUNI	Popolazione legale risultante dal censimento del 1921	Somma da consolidare
448	Breguzzo	821	1.642
449	Brione	258	516
450	Caderzone	802	1.601
451	Campo	897	1.791
452	Carisolo	530	1.060
453	Castello	691	1.382
454	Cimego	685	1.370
455	Cologna in Giudicarie	352	704
456	Comano	848	1.693
457	Condino	1.499	2.998
458	Creto	352	704
459	Daone	757	1.514
460	Darè	251	502
461	Darzo	415	830
462	Dorsino	624	1.248
463	Fiavè	946	1.892
464	Fisto	578	1.156
465	Giustino	542*	1.081
466	Iavrè	444	888
467	Lardaro	382	764
468	Lodrone	552	1.104
469	Lundo	285	570
470	Magasa	472	944

Num. d'ordine	COMUNI	Popolazione legale risultante dal censimento del 1921	Somma da consolidare
471	Massimeno	162	324
472	Moerna	250	500
473	Montagne	737	1.474
474	Mortaso	961	1.922
475	Pelugo	401	802
476	Persone	95	190
477	Pinzolo	1.834	3.668
478	Por	270	540
479	Praso	509	1.018
480	Premione	249	498
481	Preore	348	696
482	Prezzo	493	986
483	Ragoli	961	1.922
484	Roncone	1.818	3.636
485	S. Lorenzo in Banale	1.599	3.198
486	Saone	477	954
487	Sclemo	373	746
488	Seo	288	576
489	Stenico	1.188	2.376
490	Storo	1.878	3.756
491	Strada	287	574
492	Strembo	720	1.440
493	Stumiaga	432	864

Num. d'ordine	COMUNI	Popolazione legale risultante dal censimento del 1921	Somma da consolidare
494	Tavodo	164	328
495	Tione	2.456	4.912
496	Turano	168	336
496	Verdesina	171	342
498	Vigo Rendena	447	894
499	Villa Banale	511	1.022
500	Villa Rendena	555	1.110
501	Zuclo	588	1.176
	Circondario di Trento.		
502	Albiano	939	1.878
503	Andalo	854	1.703
504	Baselga	241	482
505	Baselga di Pinè	1.897	3.794
506	Bedollo	1.709	3.418
507	Cavine	570	1.140
508	Calavino	1.337	2.674
509	Carezza	549	1.093
510	Castagnè	792	1.584
511	Cavedago	868	1.736
512	Cavedine	3.056	6.112
513	Cembra	1.683	3.366
514	Ciago	252	504

Num. d'ordine	COMUNI	Popolazione legale risultante dal censimento del 1921	Somma da consolidare
515	Civezzano	2.815	5.630
516	Cognola	2.449	4.898
517	Costasavina	421	842
518	Covelo	397	794
519	Faedo	753	1.506
520	Fai	1.025	2.050
521	Falesina	111	222
522	Faver	893	1.786
523	Fierozzo	767	1.534
524	Fornace	901	1.802
525	Frassilongo	698	1.396
526	Fraveggio	536	1.072
527	Gardolo	2.881	5.762
528	Giovo	2.592	5.184
529	Grauno	339	678
530	Grumes	851	1.702
531	Grumo	501	1.002
532	Ischia	666	1.332
533	Lasino	1.387	2.774
534	Lavis	3.711	7.422
535	Lisignago	627	1.254
536	Lon	135	270
537	Lona-Lases	848	1.696
538	Madrano	507	1.014
539	Margone	161	322
540	Mattarello	2.547	5.094
541	Meano	2.187	4.374
542	Mezzocorona	3.142	6.284
543	Mezzolombardo	4.721	9.442
544	Miola	2.018	4.036
545	Molveno	795	1.590
546	Nave S. Rocco	546	1.092
547	Nogarè	459	918
548	Padegnone	431	862
549	Palù	413	826
550	Pergine	4.775	9.550
551	Povo	2.296	4.592
552	Ranzo	453	906
553	Ravina	973	1.946
554	Romagnano	638	1.276
555	Roncogno	358	716
556	Roverè della Luna	1.276	2.552
557	San Michele all'Adige	755	1.510
558	Sant'Orsola	810	1.620
559	Sardogna	778	1.556
560	Segonzano	1.535	3.070

Num. d'ordine	COMUNI	Popolazione legale risultante dal censimento del 1921	Somma da consolidare
561	Serso	427	854
562	Sevignano	232	464
563	Sopramonte	1.452	2.904
564	Sover	1.566	3.132
565	Spormaggiore	1.746	3.492
566	Susà	916	1.832
567	Tenna	842	1.684
568	Terlago	1.087	2.174
570	Valda	532	1.064
571	Vezzaro	921	1.842
572	Viarago	931	1.862
573	Vigalzano	929	1.858
574	Vignola	235	470
575	Vigolo Baselga	484	968
576	Vigolo Vattaro	1.590	3.180
577	Villazzano	1.518	3.036
578	Zambana	450	900
	Totale	631.385	1.262.770

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

p. Il Ministro per le finanze: MUSSOLINI.

Il Ministro per la pubblica istruzione: FEDELE.

Numero di pubblicazione 432.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1925, n. 2537.

Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 giugno 1923, n. 1395;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto, per l'interno, per la pubblica istruzione e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il regolamento per l'attuazione e per il coordinamento della legge 24 giugno 1923, n. 1395, con le disposizioni vigenti nelle nuove Provincie, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — FEDERZONI — FEDELE — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 89. — FAINI.

Regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto.

CAPO I.

DELL'ALBO.

Art. 1.

In ogni Provincia è costituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti, avente sede nel Comune capoluogo.

Art. 2.

Ogni ordine provvede alla formazione del proprio albo.

Quando gli iscritti nell'albo non raggiungano il numero di 25, essi saranno iscritti nell'albo di un capoluogo vicino, che sarà determinato dal primo presidente della Corte di appello.

Art. 3.

L'albo conterrà per ogni singolo iscritto: il cognome ed il nome, la paternità, la residenza.

La iscrizione nell'albo ha luogo per ordine alfabetico. Accanto ad ogni nome saranno annotate la data e la natura del titolo che abilita all'esercizio della professione con eventuale indicazione dell'autorità da cui il titolo stesso fu rilasciato, nonchè la data della iscrizione.

Chi si trova iscritto nell'albo deve comunicare al Consiglio dell'ordine, mediante lettera raccomandata, l'eventuale cambiamento di residenza.

Art. 4.

Per essere iscritto nell'albo occorre aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere e di

architetto, ai sensi del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, salve le disposizioni dell'art. 60 del presente regolamento.

Potranno essere iscritti nell'albo, a termini dell'art. 3, capoverso della legge 24 giugno 1923, n. 1395, anche gli ufficiali generali e superiori dell'arma del Genio che siano abilitati all'esercizio della professione, ai sensi del R. decreto 6 settembre 1902, n. 485.

Art. 5.

Per esercitare in tutto il territorio del Regno e delle Colonie le professioni di ingegnere e di architetto è necessario avere superato l'esame di Stato, a norma del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, ferme restando le disposizioni transitorie della legge 24 giugno 1923, n. 1395 e del presente regolamento.

Soltanto però agli iscritti nell'albo possono conferirsi le perizie e gli incarichi di cui all'art. 4 della detta legge 24 giugno 1923, n. 1395, salva in ogni caso l'eccezione preveduta nel capoverso ultimo dello stesso art. 4 e nell'articolo 56 del presente regolamento.

Art. 6.

Non si può essere iscritti nell'albo se non in seguito a domanda firmata dal richiedente.

Art. 7.

La domanda di iscrizione nell'albo deve essere presentata alla presidenza dell'ordine, redatta in carta da bollo da L. 2 e munita dei seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana, o il certificato dello Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;

c) certificato di residenza;

d) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;

e) certificato di aver conseguita l'approvazione nell'esame di Stato, ai sensi dell'art. 4, prima parte del presente regolamento e salve le disposizioni del successivo art. 60;

f) dichiarazione di non essere iscritto nè di aver domandata l'iscrizione in altro albo d'ingegnere o di architetto.

Non può essere iscritto nell'albo chi, per qualsiasi titolo, non abbia il godimento dei diritti civili, ovvero sia incorso in alcuna delle condanne di cui all'art. 28, prima parte, della legge 8 giugno 1874, n. 1938 sull'esercizio della professione di avvocato e procuratore, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini del Codice di procedura penale.

Art. 8.

Non oltre tre mesi dalla data della sua presentazione, il Consiglio dell'ordine deve deliberare sulla domanda d'iscrizione nell'albo.

La deliberazione deve essere motivata e presa a maggioranza assoluta di voti dei presenti, in seguito a relazione di un consigliere all'uopo delegato dal presidente.

Art. 9.

La deliberazione di cui all'art. 8 è notificata all'interessato nel termine di cinque giorni a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nello stesso termine ne è data comunicazione con lettera ufficiale al procuratore del Re.

Art. 10.

Contro la deliberazione del Consiglio dell'ordine l'interessato ha diritto di ricorrere all'assemblea generale entro un mese dalla notificazione.

Entro il medesimo termine può ricorrere anche il procuratore del Re presso il Tribunale, qualora ritenga che la deliberazione sia contraria a disposizioni legislative o regolamentari.

Art. 11.

L'assemblea generale delibera sul ricorso in seduta plenaria, che dovrà essere convocata straordinariamente dal Consiglio dell'ordine, qualora non debba aver luogo, entro due mesi dalla presentazione del ricorso, la convocazione ordinaria dell'assemblea. In tal caso questa decide sul ricorso in sede di convocazione ordinaria.

Art. 12.

La deliberazione è presa a maggioranza assoluta di voti, osservate le disposizioni dell'art. 28.

Il ricorrente ha diritto di essere inteso personalmente ed il presidente del Consiglio dell'ordine ha egualmente diritto di esporre oralmente le ragioni della deliberazione adottata.

Alle notifiche delle deliberazioni dell'assemblea generale sarà provveduto nei modi e termini di cui all'art. 9.

Art. 13.

Contro le deliberazioni dell'assemblea è ammesso reclamo, tanto da parte del richiedente la iscrizione quanto, se del caso, del procuratore del Re, alla Commissione centrale di cui all'articolo seguente.

Art. 14.

E' istituita in Roma presso il Ministero dei lavori pubblici, una Commissione centrale, alla quale spetta di decidere sulle impugnative proposte, anche nel merito, contro le deliberazioni della assemblea generale.

La Commissione centrale è composta:

1° di un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che la presiede;

2° di tre ingegneri o architetti membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

3° di un magistrato avente grado non inferiore a consigliere di Corte d'appello o parificato;

4° di sei rappresentanti degli ordini degli ingegneri ed architetti, di cui quattro ingegneri e due architetti.

I componenti la Commissione di cui ai numeri 1, 2 e 3 sono nominati dal Ministro per la giustizia e per gli affari di culto e dal Ministro per i lavori pubblici secondo la rispettiva competenza; quelli di cui al numero 4 sono designati in seguito ad elezione dalle rispettive assemblee, osservate, per la votazione, le disposizioni del successivo articolo 33.

A tal fine l'assemblea di ciascun ordine nell'adunanza ordinaria procede alla votazione per la designazione dei membri della Commissione centrale.

Il risultato della votazione, nel termine di 15 giorni da quello della ultimazione delle operazioni di scrutinio, è comunicato al presidente della Commissione centrale, che formerà la graduatoria. Saranno eletti coloro che dal complesso delle votazioni delle assemblee risulteranno avere conseguito il maggior numero di voti. A parità di voti s'intendono eletti i più anziani di età.

I componenti la Commissione centrale durano in carica tre anni, ma alla scadenza possono essere riconfermati o rieletti.

Art. 15.

Adempiono alle mansioni di segreteria della Commissione centrale magistrati trattenuti nel Ministero della giustizia, nonchè funzionari del Ministero dei lavori pubblici, nominati dai rispettivi Ministri.

Art. 16.

La impugnazione dinanzi alla Commissione centrale è proposta nel termine perentorio di giorni 30 da quello della data della lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, con la quale sia comunicata all'interessato la deliberazione dell'assemblea, o da quello della data della partecipazione ufficiale fattane al procuratore del Re.

La impugnazione è trasmessa con lettera raccomandata alla segreteria della Commissione centrale e la prova dell'avvenuta trasmissione non può essere data che mediante esibizione della ricevuta postale di raccomandazione.

Art. 17.

Contro la deliberazione della Commissione centrale non è dato alcun mezzo di impugnazione nè in via amministrativa nè in via giudiziaria, salvo il ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione del Regno, nei casi di incompetenza o eccesso di potere.

Art. 18.

Le spese per il funzionamento della Commissione centrale, sono proporzionalmente sostenute da tutti gli ordini professionali in ragione del numero degli iscritti.

L'ammontare delle spese viene determinato dalla Commissione centrale, la quale cura anche la ripartizione di esso tra i vari Consigli dell'ordine, a norma del comma precedente, e detta le modalità per il versamento della quota spettante a ciascun Consiglio dell'ordine.

I Consigli dell'ordine possono stabilire nei propri regolamenti interni un apposito contributo speciale a carico di tutti gli iscritti per le spese di cui al presente articolo.

Art. 19.

La Commissione centrale stabilirà con proprio regolamento interno le norme per il procedimento relativo ai ricorsi proposti dinanzi ad essa e per quanto occorra al suo funzionamento amministrativo e contabile.

Art. 20.

La cancellazione dall'albo, oltre che a seguito di giudizio disciplinare, a norma dell'art. 37, n. 2, del presente regolamento, è pronunziata dal Consiglio dell'ordine, di ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero, nel caso di perdita della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisce impedimento alla iscrizione.

Art. 21.

Nel caso di cancellazione, sarà data comunicazione del provvedimento all'interessato, il quale ha facoltà di reclamare all'assemblea generale dell'ordine ed alla Commissione centrale, in conformità dei precedenti articoli 10, 13 e 16.

Cessate le cause che hanno motivata la cancellazione dall'albo, l'interessato può fare domanda per esservi riammesso. Ove questa non sia accolta, egli potrà presentare ricorso in conformità dei suindicati articoli 10, 13 e 16.

Art. 22.

Indipendentemente dalle iscrizioni o cancellazioni individuali, a norma degli articoli precedenti, il Consiglio dell'ordine, nel mese di gennaio di ogni anno, provvederà alla revisione dell'albo, portandovi le varianti che fossero necessarie. I provvedimenti adottati saranno comunicati agli interessati, i quali avranno diritto di reclamo in conformità dei precedenti articoli 10, 13 e 16.

Art. 23.

L'albo, stampato a cura e spese dell'ordine è inviato alla Corte di appello, ai Tribunali, alle Preture, alla Prefettura ed alle Camere di commercio, aventi sede nel distretto dell'ordine. Sarà pure rimesso ai Ministeri della giustizia e degli affari di culto, dell'interno, dei lavori pubblici, dell'economia nazionale e dell'istruzione, nonchè alla Commissione centrale ed agli altri Consigli dell'ordine.

Potrà inoltre essere trasmesso a quegli Enti pubblici e privati che il Consiglio reputerà opportuno, e, dietro pagamento, dovrà esserne rilasciata copia a chiunque ne faccia richiesta.

Agli uffici ed Enti cui deve essere obbligatoriamente trasmesso l'albo, a termini del presente articolo, saranno pure comunicati i provvedimenti individuali e definitivi di iscrizione e di cancellazione dall'albo.

Art. 24.

Non si può far parte che di un solo ordine di ingegneri e di architetti.

Chi si trova iscritto nell'ordine di una Provincia, può chiedere il trasferimento della iscrizione in quello di un'altra, presentando domanda corredata dai documenti stabiliti dall'art. 7 e da un certificato rilasciato dal presidente dell'ordine al quale il richiedente appartiene, da cui risulti:

a) la data e le altre indicazioni della prima iscrizione;

b) che l'istante è in regola col pagamento del contributo di cui all'art. 37 ed, eventualmente, di quello stabilito a norma dell'art. 18.

Avvenuta la iscrizione nell'albo del nuovo ordine, il presidente di questo ne darà avviso al presidente dell'altro onde provveda alla cancellazione.

Art. 25.

Il Consiglio dell'ordine rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione.

L'iscrizione in un albo ha effetto per tutto il territorio del Regno e delle Colonie.

CAPO II.

DELL'ORDINE E DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE.

SEZIONE I. — *Dell'ordine.*

Art. 26.

La convocazione dell'ordine in adunanza generale è indetta dal presidente del Consiglio dell'ordine, mediante partecipazione a ciascun iscritto, con lettera raccomandata, della prima ed eventuale seconda convocazione. L'avviso conterrà l'ordine del giorno dell'adunanza.

La validità delle adunanze, è data, in prima convocazione, dalla presenza della maggioranza assoluta degli iscritti; la seconda convocazione non potrà aver luogo prima del giorno successivo alla prima e sarà legale qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 27.

Le adunanze generali sono ordinarie e straordinarie.

Le adunanze ordinarie saranno convocate nel termine stabilito dall'art. 30 e provvederanno alla elezione dei membri del Consiglio, alla elezione, quando del caso, dei designati per la Commissione centrale ed all'approvazione del conto consuntivo dell'anno decorso e del bilancio preventivo per l'anno venturo.

Si metteranno poi in discussione gli altri argomenti indicati nell'ordine del giorno.

Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il Consiglio ritiene conveniente convocarle o quando, da almeno un quinto degli iscritti, ne sia fatta richiesta scritta motivata.

Le adunanze saranno convocate con le modalità indicate nell'articolo precedente.

Art. 28.

La presidenza delle adunanze sia ordinarie che straordinarie è tenuta dal presidente del Consiglio dell'ordine; in caso di assenza del presidente e, dove esista, del vice-presidente, il consigliere più anziano fra i presenti assume la presidenza.

Le funzioni di segretario sono adempiute dal segretario del Consiglio dell'ordine o, in sua assenza, dal più giovane fra i consiglieri presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Ogni votazione è palese, salvo che l'assemblea, su proposta del presidente o di almeno un decimo dei presenti, deliberi che abbia luogo per scrutinio segreto e salve le disposizioni dell'art. 33.

Sezione II. — *Del Consiglio dell'ordine.*

Art. 29.

Ciascun ordine degli ingegneri e degli architetti è retto dal Consiglio.

Art. 30.

I componenti del Consiglio dell'ordine sono eletti dagli iscritti nell'albo, convocati in adunanza ordinaria entro il mese di gennaio.

Tutti gli iscritti nell'albo possono essere eletti a far parte del Consiglio.

Art. 31.

Il Consiglio si compone di cinque membri negli ordini comprendenti fino a cinquanta iscritti; di sette in quelli fino a 200; di nove sino a 500; di undici negli altri.

Gli ingegneri ed architetti sono rappresentati nel Consiglio dell'ordine in proporzione al numero degli iscritti della rispettiva categoria.

Art. 32.

I membri del Consiglio durano in carica due anni. Alla fine del primo anno decade dal mandato la metà, dedotto uno dal numero totale.

La designazione dei membri per i quali ha luogo la decadenza è fatta mediante sorteggio.

I membri sono rieleggibili.

In caso di vacanza di un posto di consigliere, il Consiglio procede d'ufficio a surrogare il mancante sino alla convocazione dell'assemblea generale ordinaria.

Art. 33.

La elezione dei consiglieri ha sempre luogo a scrutinio segreto.

La votazione ha luogo contemporaneamente, mediante due urne distinte, per i consiglieri da eleggersi nella categoria degli ingegneri e per quelli da eleggersi nella categoria degli architetti.

Ogni iscritto vota per un numero eguale a quello spettante alla propria categoria.

Ciascuna categoria dovrà avere almeno un rappresentante nel Consiglio dell'ordine.

Sono proclamati eletti coloro che ottennero maggior numero di voti. In caso di parità di voti, costituisce preferenza l'anzianità di età.

Il presidente, assistito dai due più anziani tra i presenti, compie lo scrutinio dei voti e proclama immediatamente gli eletti. Cura poi che il risultato delle elezioni sia comunicato al Primo presidente ed al Procuratore generale della Corte di appello, nonchè al presidente del Tribunale ed al procuratore del Re.

Art. 34.

Se, dopo avvenuta la proclamazione degli eletti, ma prima che sia sciolta l'adunanza, sorga contestazione sulla regolarità della elezione, le schede sono custodite sotto sigillo ed unite al verbale dell'adunanza, il quale sarà comunicato in copia al procuratore del Re entro il termine di giorni 3 da quello dell'elezione. In caso contrario, le schede sono bruciate.

La elezione non può essere impugnata ove non sia sorta la contestazione di cui al precedente comma.

La impugnativa ha luogo innanzi all'assemblea generale mediante ricorso motivato e presentato, con la firma di almeno cinque iscritti, entro il termine di giorni 15 dal giorno della elezione.

Copia del ricorso è notificata, nello stesso termine, ai membri del Consiglio, i quali possono presentare le loro deduzioni in sede di discussione innanzi all'assemblea.

Nello stesso termine può pure avanzare ricorso il procuratore del Re.

Il ricorso non ha in alcun caso effetto sospensivo.

Contro le deliberazioni dell'assemblea generale è ammesso ricorso alla Commissione centrale in conformità degli articoli 13 e 16 del presente regolamento.

Art. 35.

Il Consiglio elegge annualmente nel suo seno il presidente, il segretario, il cassiere economo; può anche eleggere un vice-presidente.

Art. 36.

Il Consiglio si aduna ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno due membri del Consiglio.

Art. 37.

Il Consiglio dell'ordine, oltre alle funzioni attribuitegli dal presente regolamento o da altre disposizioni legislative o regolamentari:

1° vigila sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti affinchè il loro compito venga adempiuto con probità e diligenza;

2° prende i provvedimenti disciplinari;

3° cura che siano repressi l'uso abusivo del titolo di ingegnere e di architetto e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denunzia all'autorità giudiziaria;

4° determina il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per il funzionamento dell'ordine, ed, eventualmente, per il funzionamento della Commissione centrale, nonchè le modalità del pagamento del contributo;

5° compila ogni triennio la tariffa professionale, la quale, in mancanza di speciali accordi, s'intende accettata dalle parti ed ha valore per tutte le prestazioni degli iscritti nell'ordine;

6° dà i pareri che fossero richiesti dalle pubbliche amministrazioni su argomenti attinenti alle professioni di ingegnere e di architetto.

Art. 38.

Il presidente del Consiglio dell'ordine rappresenta legalmente l'ordine ed il Consiglio stesso.

In caso di assenza del presidente, e, dove esista, del vicepresidente, il consigliere più anziano ne fa le veci.

Art. 39.

Il segretario riceve le domande d'iscrizione nell'albo, annotandole in apposito registro e rilasciando ricevuta ai richiedenti; stende le deliberazioni consigliari, eccetto quelle relative ai giudizi disciplinari, che saranno compilate dai relatori; tiene i registri prescritti dal Consiglio, cura la corrispondenza; autentica le copie delle deliberazioni dell'ordine e del Consiglio; ha in consegna l'archivio e la biblioteca.

In mancanza del segretario, il consigliere meno anziano ne fa le veci.

Art. 40.

Il tesoriere-economo è responsabile dei fondi e degli altri titoli di valore di proprietà dell'ordine; riscuote il contributo; paga i mandati firmati dal presidente e controfirmati dal segretario.

Deve tenere i seguenti registri:

a) registro a madre e figlia per le somme riscosse;
b) registro contabile di entrata e di uscita;
c) registro dei mandati di pagamento;
d) inventario del patrimonio dell'ordine.

In caso di bisogno improrogabile, il presidente designa un consigliere per sostituire il tesoriere-economo.

Art. 41.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre adunanze consecutive, è considerato dimissionario. Il Consiglio dell'ordine provvede alla sua surrogazione sino alla convocazione dell'assemblea generale ordinaria.

Art. 42.

Il Consiglio dell'ordine può disciplinare con regolamenti interni l'esercizio delle sue attribuzioni.

CAPO III.

DEI GIUDIZI DISCIPLINARI.

Art. 43.

Il Consiglio dell'ordine è chiamato a reprimere, d'ufficio o su ricorso delle parti, ovvero su richiesta del Pubblico Ministero, gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della loro professione.

Art. 44.

Il presidente assumendo le informazioni che stimerà opportune, verifica i fatti che formano oggetto dell'imputazione. Udito l'incolpato, su rapporto del presidente, il Consiglio decide se vi sia motivo a giudizio disciplinare.

In caso affermativo, il presidente nomina il relatore, e, a mezzo di ufficiale giudiziario, fa citare l'incolpato a comparire dinanzi al Consiglio dell'ordine, in un termine non minore di giorni 15 per essere sentito e per presentare eventualmente documenti a suo discarico.

Nel giorno indicato ha luogo la discussione, in seguito alla quale, uditi il relatore e l'incolpato, il Consiglio prende le sue deliberazioni.

Ove l'incolpato non si presenti nè giustifichi un legittimo impedimento, si procederà in sua assenza.

Art. 45.

Le pene disciplinari, che il Consiglio può pronunziare contro gli iscritti nell'albo, sono:

1° l'avvertimento;
2° la censura;
3° la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non maggiore di sei mesi;
4° la cancellazione dall'albo.

L'avvertimento consiste nel rimostrare al colpevole le mancanze commesse e nell'esortarlo a non ricadervi.

Esso è dato con lettera del presidente per delega del Consiglio.

La censura è una dichiarazione formale delle mancanze commesse e del biasimo incorso.

La censura, la sospensione e la cancellazione dall'albo sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.

Art. 46.

Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il Consiglio, a seconda delle circostanze, può eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione; quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca.

Qualora si tratti di condanna che impedirebbe la iscrizione nell'albo giusta l'art. 7 del presente regolamento in relazione all'art. 28, parte prima, della legge 8 giugno 1874, n. 1938, è sempre ordinata la cancellazione dall'albo, a norma del precedente art. 20.

Art. 47.

Chi sia stato cancellato dall'albo, in seguito a giudizio disciplinare, può esservi di nuovo iscritto a sua domanda:

a) nel caso preveduto dall'art. 46, quando abbia ottenuta la riabilitazione giusta le norme del Codice di procedura penale;

b) negli altri casi, quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'albo.

La domanda deve essere corredata dalle prove giustificative ed, ove non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità degli articoli 10, 13 e 16 del presente regolamento.

Art. 48.

Le deliberazioni del Consiglio in materia disciplinare possono essere impugnate dall'incolpato innanzi all'assemblea generale nel termine di giorni 15 dall'avvenuta notificazione.

Possono inoltre essere impugnate innanzi alla stessa assemblea generale dal procuratore del Re nel termine di giorni 10 dalla comunicazione ufficiale che gliene è fatta dal segretario del Consiglio dell'ordine entro 5 giorni.

Contro le deliberazioni dell'assemblea generale è dato ricorso alla Commissione centrale sia all'interessato che al procuratore del Re, in conformità degli articoli 13 e 16 del presente regolamento.

Art. 49.

L'incolpato, che sia membro del Consiglio dell'ordine, è soggetto alla giurisdizione disciplinare del Consiglio dell'ordine viciniore, da determinarsi, in caso di contestazione, dal primo presidente della Corte di appello.

Le impugnative contro le deliberazioni del detto Consiglio sono presentate all'assemblea generale dell'ordine cui appartiene lo stesso Consiglio.

Contro la deliberazione del Consiglio è ammesso ricorso alla Commissione centrale in conformità degli articoli 13 e 16 del presente regolamento.

Art. 50.

Il rifiuto del pagamento del contributo di cui all'art. 37 ed, eventualmente, all'art. 18, dà luogo a giudizio disciplinare.

CAPO IV.

Dell'oggetto e dei limiti della professione d'ingegnere e di architetto.

Art. 51.

Sono di spettanza della professione d'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonchè in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.

Art. 52.

Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonchè i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative.

Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere.

Art. 53.

Le disposizioni dei precedenti articoli 51 e 52 valgono ai fini della delimitazione delle professioni d'ingegnere e di architetto e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività professionale di determinate categorie di tecnici specializzati, nè le disposizioni che saranno date coi regolamenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 24 giugno 1923, n. 1395.

Art. 54.

Coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea d'ingegnere presso gli Istituti d'istruzione superiore indicati nell'art. 1 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, entro il 31 dicembre 1924, ovvero lo conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, sono autorizzati a compiere anche le mansioni indicate nell'art. 52 del presente regolamento.

Coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea d'ingegnere-architetto presso gli istituti d'istruzione superiore indicati nell'art. 1 della legge entro il 31 dicembre 1924, ovvero lo conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, sono autorizzati a compiere anche le mansioni indicate nell'art. 51 del presente regolamento, eccettuate le applicazioni industriali.

La presente disposizione è applicabile anche a coloro che abbiano conseguito il diploma di architetto civile nei termini suddetti, ad eccezione però di quanto riguarda le applicazioni industriali e della fisica, nonchè i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche.

Art. 55.

Sono escluse dalle disposizioni del presente capo le opere di rilevante importanza che siano assegnate in seguito a pubblico concorso.

Per le opere di rilevante importanza, anche quando siano assegnate in seguito a pubblico concorso, è sempre necessario che la parte tecnica venga eseguita sotto la direzione e responsabilità di persone abilitate all'esercizio della professione di ingegnere, ovvero della professione di architetto purchè si tratti delle opere contemplate dall'articolo 52.

Art. 56.

Le perizie e gli incarichi di cui all'art. 4 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, possono essere affidati a persone non iscritte nell'albo soltanto quando si verifichi una delle seguenti circostanze:

a) che si tratti di casi di speciale importanza i quali richiedano l'opera di un luminare della scienza o di un tecnico di fama singolare, non iscritto nell'albo;

b) che si tratti di semplici applicazioni della tecnica, non richiedenti speciale preparazione scientifica o che non vi siano nella località professionisti iscritti nell'albo, ai quali affidare la perizia o l'incarico.

CAPO V.

Disposizioni generali.

Art. 57.

Gli ordini degli ingegneri e degli architetti ed i rispettivi Consigli sono posti sotto l'alta vigilanza del Ministero

della giustizia e degli affari di culto, il quale la esercita direttamente ovvero per il tramite dei procuratori generali presso le Corti di appello e dei procuratori del Re.

Il Ministro per la giustizia vigila alla esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari ed all'uopo può fare, direttamente ovvero a mezzo dei suddetti magistrati, le opportune richieste ai singoli ordini ed ai rispettivi Consigli.

Il Ministro per la giustizia, sentito il parere del Consiglio di Stato, può sciogliere il Consiglio dell'ordine, ove questo, chiamato alla osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista a violarli o a non adempierli, ovvero per altri gravi motivi.

In tal caso, le attribuzioni del Consiglio sono esercitate dal presidente del Tribunale o da un giudice da lui delegato, il quale, nel termine di tre mesi, deve convocare l'assemblea generale dell'ordine per la elezione del Consiglio.

Qualora il Consiglio dell'ordine, per qualsiasi motivo, cessasse di funzionare, il presidente del Tribunale provvede alla temporanea conservazione dell'archivio e dell'attività patrimoniale dell'ordine stesso e riferisce al Ministero della giustizia per gli opportuni provvedimenti.

Art. 58.

Quando nel presente regolamento si fa menzione di un'autorità giudiziaria, s'intende quella che ha giurisdizione nel capoluogo dell'ordine.

Le Sezioni distaccate delle Corti di appello hanno le stesse attribuzioni delle Corti di appello, giusta l'art. 48 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786.

CAPO VI.

Disposizioni di coordinamento e transitorie.

Art. 59.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, nel capoluogo di ogni provincia il primo presidente della Corte di appello, o nelle provincie che non sono sede di Corte d'appello, il presidente del Tribunale invita, con i mezzi di pubblicità che ritiene più convenienti, coloro che hanno conseguito il diploma di ingegnere e di architetto dagli Istituti indicati nell'art. 1 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, o si trovino nelle condizioni stabilite dagli articoli 3, 8, 9 e 10 della legge stessa, o dall'art. 74 del presente regolamento a presentare domanda redatta nel modo indicato dall'art. 7 del presente regolamento e munita dei documenti ivi stabiliti e di quegli altri che il richiedente stimi opportuni.

Art. 60.

I diplomi menzionati nell'art. 1 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, costituiscono, agli effetti dell'iscrizione, il titolo di cui all'art. 7, lettera c) per coloro che li hanno conseguiti entro il 31 dicembre 1924, a termini dell'art. 31 del R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585, ovvero li conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

Art. 61.

Il grado accademico di ingegnere o di architetto, conferito prima della pubblicazione della legge 24 giugno 1923, n. 1395, indipendentemente da ogni esame, in seguito a giudizio tecnico su pubblicazioni o su lavori, è considerato equipollente, agli effetti della legge predetta e del presente regolamento, al grado conferito da uno degli istituti indicati nell'art. 1 della legge medesima, in base agli esami stabiliti dalle norme sull'istruzione superiore.

Art. 62.

Gli ingegneri ed architetti che siano impiegati di una pubblica amministrazione dello Stato, delle provincie o dei comuni, e che si trovino, iscritti nell'albo degli ingegneri e degli architetti, sono soggetti alla disciplina dell'ordine per quanto riguarda l'eventuale esercizio della libera professione.

I predetti ingegneri ed architetti non possono esercitare la libera professione ove sussista alcuna incompatibilità preveduta da leggi, regolamenti generali o speciali, ovvero da capitolati.

Per l'esercizio della libera professione è in ogni caso necessaria espressa autorizzazione dei capi gerarchici nei modi stabiliti dagli ordinamenti dell'amministrazione da cui il funzionario dipende.

E' riservata alle singole amministrazioni dello Stato la facoltà di liquidare ai propri funzionari i corrispettivi per le prestazioni compiute per enti pubblici o aventi finalità di pubblico interesse.

Tali corrispettivi saranno fissati sulla base delle tariffe per i liberi professionisti con una riduzione non inferiore ad un terzo nè superiore alla metà, salvo disposizioni speciali in contrario. La riduzione non avrà luogo nel caso che la prestazione sia compiuta insieme con liberi professionisti, quali componenti di una Commissione.

Art. 63.

Per i funzionari delle pubbliche amministrazioni la iscrizione nell'albo non può costituire titolo per quanto concerne la loro carriera.

Art. 64.

Coloro che chiedano la iscrizione a termini dell'art. 9 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, devono unire alla domanda, quietanza del ricevitore del registro, che attesti il versamento della somma di L. 500 a termini del succitato art. 9 ultimo capoverso.

Essi devono inoltre fornire:

a) la prova di avere esercitato lodevolmente da dieci anni la professione di ingegnere o di architetto mediante una relazione particolareggiata e documentata della loro vita professionale, specificando gli incarichi esperiti con indicazioni di date e località e di quanto altro possa agevolarne il controllo;

b) la prova di avere coltura sufficiente per l'esercizio della professione di ingegnere o di architetto mediante presentazione di titoli di studio, di certificati di esame, di pubblicazioni d'indole scientifica, tecnica e artistica, di relazioni, studi, esperimenti e prove.

L'interessato, ove lo creda, può chiedere alla Commissione di cui all'art. 9, capoverso I, della suindicata legge 24 giugno 1923, di dimostrare la sufficiente coltura mediante esame.

Art. 65.

Coloro che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 1, 3 e 8 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, devono presentare la domanda nella cancelleria della Corte o del Tribunale nel termine di tre mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 59, se risiedono nel Regno, e di sei mesi, se risiedano all'estero.

Il termine è di sei mesi a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento per coloro che domandano la iscrizione a norma dell'art. 9 della legge suddetta.

Art. 66.

Il primo presidente della Corte o il presidente del Tribunale, scaduto il termine rispettivamente, di tre o di sei mesi, indicato nell'art. 65, comma primo, e prese in esame le domande presentate, decide sulle stesse, accordando o negando la iscrizione.

Contro tale decisione non è ammessa impugnazione, ma l'interessato può rinnovare la domanda d'iscrizione al Consiglio dell'ordine, non appena costituito.

L'interessato ed il procuratore del Re hanno diritto d'impugnare la decisione del Consiglio giusta le disposizioni dell'art. 10, del presente regolamento, riservato sempre il ricorso alla Commissione centrale, a norma degli articoli 13 e 16.

Art. 67.

Dopo compiute le operazioni di cui all'articolo precedente e formato l'albo a termini dell'art. 11 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, il primo presidente della Corte d'appello o il presidente del Tribunale indice l'assemblea generale per la elezione del Consiglio dell'ordine, uniformandosi alle norme del presente regolamento.

L'adunanza generale è presieduta dal primo presidente della Corte d'appello o dal presidente del Tribunale oppure da un consigliere della Corte di appello o da un giudice del Tribunale, delegato dal rispettivo presidente.

Art. 68.

Le domande presentate agli effetti dell'art. 9 della legge 24 giugno 1923 n. 1395 e di cui all'art. 65, comma 2°, del presente regolamento devono essere inviate, scaduto il termine di sei mesi, alle Commissioni indicate nello stesso art. 9 in ragione della rispettiva competenza.

Le Commissioni compilano la lista degli aspiranti per regione, determinandola in base alla residenza e fanno poi, per il tramite del presidente, le opportune richieste al Ministero dell'istruzione per la nomina di due liberi professionisti a norma dell'art. 9 capoverso 2° della suindicata legge.

Le Commissioni, esaurite le operazioni, trasmettono gli atti al Consiglio dell'ordine, il quale, con lettera raccomandata, comunica agli interessati le decisioni delle Commissioni stesse, contro le quali non è ammesso alcun ricorso.

Ove la decisione della Commissione sia favorevole e sussistano le altre condizioni stabilite dalla suddetta legge e dal presente regolamento, il Consiglio dell'ordine procede alla iscrizione del richiedente nell'albo. In caso contrario, respinge la domanda, salvo all'interessato il ricorso in conformità degli articoli 10, 13 e 16 del presente regolamento.

Art. 69.

Coloro che si trovino nelle condizioni stabilite dall'articolo 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, devono corredare le domande con titoli e documenti particolareggiati, comprovanti di avere esercitato lodevolmente per cinque anni la professione di architetto.

Le domande sono esaminate dalla competente Commissione con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo precedente.

La Commissione può anche tener conto di manifestazioni dell'attività dell'aspirante, quali progetti, concorsi e pubblicazioni.

La Commissione, esaurite le operazioni, trasmette gli atti al Consiglio dell'ordine, il quale, con lettera raccomandata, comunica agli interessati le decisioni della Commissione stessa, contro le quali non è ammesso alcun ricorso.

Ove la decisione della Commissione sia favorevole e sussistano le altre condizioni stabilite dal presente regolamento, il Consiglio dell'ordine procede alla iscrizione del richiedente nell'albo. In caso contrario, respinge la domanda, salvo all'interessato il ricorso in conformità degli articoli 10, 13 e 16 del presente regolamento.

Nell'albo sono indicate la data del diploma di professore di disegno architettonico e quella d'iscrizione nell'albo stesso.

Art. 70.

Ai fini dell'art. 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, coloro che esercitano la professione di architetto dal 1° gennaio 1922 continueranno a godere fino al 31 dicembre 1926 dello stato di fatto e degli usi e consuetudini esistenti in ciascuna circoscrizione di ordine sia riguardo all'esercizio della professione che all'uso del titolo.

Essi a tale uopo devono fare apposita dichiarazione al Consiglio dell'ordine, alla cui vigilanza restano sottoposti.

Art. 71.

I termini stabiliti dagli articoli 9 e 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1395 sono perentori e non possono essere prorogati per alcun motivo.

Art. 72.

I diplomati ingegneri ed architetti degli antichi Stati italiani godono degli stessi diritti stabiliti dall'art. 1° della legge 24 giugno 1923, n. 1395, per coloro che sono stati diplomati nel Regno.

Art. 73.

Il titolo di ingegnere, e, rispettivamente quello di architetto, spetta esclusivamente a coloro che appartengono ai territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, abbiano acquistata la cittadinanza italiana in virtù della sezione VI parte III del trattato di San Germano, dell'art. 7, n. 2, del trattato di Rapallo, del R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1890 e del Regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, e inoltre fossero in possesso, alla data dell'annessione di detti territori, di uno dei seguenti titoli:

a) titolo di ingegnere civile autorizzato;

b) attestato del 2° esame di Stato conseguito in un politecnico della cessata monarchia austro-ungarica e dell'ultimo esame di Stato della scuola superiore di agronomia di Vienna o delle scuole superiori montanistiche;

c) l'assolutoria conseguita nelle stesse scuole superiori di cui al comma b) prima del 1885;

d) il diploma di laurea d'ingegnere conseguito in politecnici e scuole tecniche superiori non austriache equiparate al 2° esame di Stato dall'ordinanza Ministeriale 27 dicembre 1893, Bollettino leggi imperiali n. 197;

e) i diplomi conseguiti in altri Stati presso istituti non compresi nella predetta ordinanza e già riconosciuti validi ed equipollenti in casi individuali dalle autorità ministeriali austriache.

Nessun altro titolo può ritenersi equipollente a quelli sopra indicati, anche se conferito in base alla ordinanza 14 marzo 1917 B. L. I n. 130 della cessata monarchia austro-ungarica.

Art. 74.

Gli albi degli ingegneri ed architetti dei territori indicati nel precedente art. 73 comprenderanno uno speciale elenco supplementare e transitorio, nel quale saranno iscritti i geometri civili autorizzati delle nuove provincie, i quali comprovino di avere superato l'esame della sezione geodetica di una scuola politecnica della cessata monarchia austro-ungarica prima del 31 dicembre 1913 e di possedere, alla data del 24 giugno 1923, l'autorizzazione, di cui all'ordinanza 7 maggio 1913 B. L. I. n. 77.

Gli interessati, entro il termine perentorio di mesi tre dalla pubblicazione del presente regolamento, dovranno presentare domanda a norma degli articoli 59 e 65.

Coloro che sono compresi nell'elenco di cui sopra, pur conservando il titolo di geometra civile, hanno gli stessi diritti degli ingegneri iscritti negli albi, ad eccezione di quanto riguarda l'esercizio professionale, il quale ha per oggetto le mansioni di spettanza del perito agrimensore (geometra) nonchè, a mente del § 5 della predetta ordinanza 7 maggio 1913, la esecuzione di progetti e misurazioni planimetriche e altimetriche di ogni specie nel campo geodetico ed, in particolare, la compilazione di piani di situazione e di livello, di piani di divisione di terreni, di piani di commassazione e arrotondamento; le demarcazioni di confini, regolazioni di confini e altimetrie, la compilazione e l'esecuzione di tutti i lavori cartografici e fotogrammetrici, la revisione dei piani e dei calcoli geometrici e geodetici ed il rilascio di autenticazioni su quanto sopra.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro della giustizia e degli affari di culto
ROCCO.

Il Ministro dell'interno
FEDERZONI.

Il Ministro della pubblica istruzione
FEDELE.

Il Ministro dei lavori pubblici
GIURIATI.

Numero di pubblicazione 433.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1925, n. 2541.

Proroga del termine per le norme integrative e modificative a quelle vigenti in materia stradale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 9 giugno 1925, n. 890, recante disposizioni per la manutenzione delle strade pubbliche;
dito il Consiglio dei Ministri;
ulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei ri pubblici di concerto col Ministro per le finanze;
bbiamo decretato e decretiamo:

termine del 31 dicembre 1925 stabilito con l'art. 4 del ecreto 9 giugno 1925, n. 890, per l'emanazione di li carattere integrativo o modificativo di quelle vi- prorogato al 30 giugno 1926.

sente decreto sarà presentato al Parlamento per es- ertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 128. — FAINI.

Numero di pubblicazione 434.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 gennaio 1926, n. 179.

Contributo dello Stato per la costruzione di case popolari per invalidi di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico approvato col R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, e successive disposizioni sulle case popolari ed economiche;
Riconosciuta l'opportunità di provvedere alla costruzione, a proprietà individuale, od all'acquisto di case per mutilati ed invalidi di guerra, muniti di pensione vitalizia, che non hanno potuto beneficiare dei finanziamenti già concessi in base alle precedenti disposizioni legislative;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per i lavori pubblici e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo Stato contribuirà nel pagamento degli interessi, in misura del 2,50 per cento, ed entro il limite massimo di L. 200,000,000 di capitale, sui mutui per acquisto o costruzione di case popolari ed economiche, contratti da cooperative costituite esclusivamente fra mutilati ed invalidi muniti di pensione di guerra.

E' autorizzato all'uopo, sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici, lo stanziamento di annue L. 5,000,000 e per cinquanta anni, a cominciare dall' esercizio finanziario 1925-26. Le somme non erogate in ciascun esercizio saranno conservate in aumento sugli esercizi finanziari successivi.

Art. 2.

A favore delle cooperative suddette, regolarmente costituite, e per l'acquisto di fabbricati a carattere popolare ed economico, ovvero per l'acquisto delle aree necessarie alla loro costruzione, gli istituti di cui agli articoli 1 e 5 del testo unico 30 novembre 1919, n. 2318, potranno concedere mutui anche in deroga alle leggi speciali ed agli statuti che li regolano, fino alla concorrenza complessiva di L. 200,000,000.

I mutui saranno garantiti mediante ipoteca di primo grado sugli stabili finanziati ed anche, ove ciò sia riconosciuto opportuno, mediante trattenuta sulla pensione dei soci assegnatari in misura, però, non superiore al terzo della pensione stessa.

La erogazione dei mutui, relativamente alle nuove costruzioni, avverrà a rate proporzionali, in base agli stati di avanzamento dei lavori da rilasciarsi dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 3.

La erogazione del contributo dello Stato a favore delle singole cooperative verrà fatta con decreto del Ministero dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze, su proposta della Commissione di vigilanza sulle cooperative edilizie, alla quale, allorchè si tratti di detta erogazione, parteciperà un rappresentante dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra.

Per tutto quanto riguarda l'approvazione dei progetti, la erogazione del contributo, gli stati di avanzamento, la costruzione, la direzione dei lavori e la manutenzione degli stabili, saranno seguite le norme vigenti sull'edilizia popolare ed economica con il concorso degli uffici governativi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 4.

Le case acquistate o costruite saranno assegnate a proprietà individuale ai soci delle singole cooperative legalmente costituite, secondo i rispettivi statuti, che dovranno essere previamente approvati dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.

L'assegnazione dell'appartamento dovrà avvenire, però, soltanto nei confronti di quei soci che, all'atto dell'assegnazione stessa, siano muniti di pensione vitalizia.

Art. 5.

La decorrenza dell'ammortamento dei mutui, di cui al presente decreto, è fissata al 1° gennaio successivo alla consegna degli appartamenti ai soci assegnatari.

Gli interessi dovuti sulle somministrazioni eseguite prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati a norma dell'art. 33 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, e quindi portati in aumento al capitale da ammortizzare, previa detrazione degli eventuali interessi a credito.

Art. 6.

Per tutto quanto non è previsto nel presente decreto, si applicano le disposizioni che regolano le cooperative edilizie tra impiegati e pensionati dello Stato, a proprietà individuale, comprese le agevolazioni tributarie nei limiti e con le condizioni richieste per le stesse cooperative tra impiegati e pensionati dello Stato.

Art. 7.

Il Capo del Governo proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — GIURIATI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 108. — FAINI.

Numero di pubblicazione 435.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 gennaio 1926, n. 181.

Istituzione di una facoltà di scienze politiche presso la Regia università di Pavia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e le successive variazioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita presso la Regia università di Pavia una facoltà di scienze politiche.

Essa ha per fine di promuovere l'alta cultura nelle discipline politiche e di fornire ai giovani la preparazione scientifica per le carriere pubbliche.

Art. 2.

La durata degli studi è di anni quattro.

L'ordinamento didattico della facoltà è determinato nello statuto della Regia università di Pavia.

Le norme da inserirsi in detto statuto sono emanate in conformità dell'art. 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e udito, in luogo della facoltà, un Comitato tecnico nominato a norma dell'art. 3 del R. decreto 8 ottobre 1925, n. 1904.

Art. 3.

Gl'insegnamenti sono in parte propri della facoltà, in parte comuni con quella di giurisprudenza e con altre facoltà della Regia università di Pavia.

Al termine degli studi la facoltà conferisce la laurea in scienze politiche.

Art. 4.

Il preside della facoltà di scienze politiche fa parte del Senato accademico.

Art. 5.

Sono assegnati alla facoltà, per gl'insegnamenti che sono propri, quattro posti di professore che ne costituiscono il ruolo organico.

Uno di questi posti sarà a carico degli Enti locali e verrà istituito a norma dell'art. 2 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 744; uno è detratto dal ruolo della facoltà di giurisprudenza della Regia università di Pavia, di cui alla tabella *D* annessa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, il quale in tal modo viene ridotto al numero di 13; gli altri due sono di nuova istituzione.

Il numero complessivo dei posti di professore delle università e degli istituti superiori di cui alla tabella 31 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificata con l'articolo 21 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604, e con l'articolo 1 del R. decreto 27 dicembre 1925, n. 2382, è, di conseguenza, elevato a 760.

Ai posti di ruolo della facoltà il Ministro potrà, entro l'anno 1926, trasferire su domanda, e prescindendo dalle disposizioni dell'art. 20 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, professori di qualsiasi università o istituto superiore di grado universitario per l'insegnamento della materia di cui sono titolari o di altra materia, salvo il disposto di cui all'art. 52 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Art. 6.

Alla facoltà possono essere iscritti, quali studenti, coloro che abbiano superato l'esame di maturità per i provenienti dal liceo classico o per i provenienti dal liceo scientifico.

Art. 7.

Le tasse e sopratasse scolastiche per gl'iscritti alla facoltà di scienze politiche sono quelle stabilite per la facoltà di giurisprudenza.

Art. 8.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 109. — FAINI.

Numero di pubblicazione 436.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 gennaio 1926, n. 182.
Disposizioni concernenti le tasse d'ingresso agli istituti di antichità e d'arte.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 27 maggio 1875, n. 2554 (serie 2ª);
Veduto il Nostro decreto-legge 3 giugno 1920, n. 862;
Veduto il regolamento approvato con Nostro decreto 21 agosto 1922, n. 1522;
Veduto il R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2419;
Veduto il Nostro decreto-legge 22 maggio 1924, n. 743;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nessuno potrà essere ammesso alla visita degli istituti d'antichità e d'arte dello Stato se non consegnando volta per volta un biglietto d'ingresso.

Il rilascio dei biglietti d'ingresso, a pagamento o gratuiti, dovrà avvenire o dietro pagamento del prezzo o dietro consegna di speciali buoni, scontrini, tagliandi, secondo le norme che saranno stabilite con regolamento da emanarsi, di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 2.

Col regolamento di cui all'articolo precedente, potranno essere istituiti biglietti di abbonamento per comitive di studenti ed insegnanti stranieri in viaggio d'istruzione nonchè biglietti circolari individuali validi per una parte degli istituti d'antichità e d'arte dello Stato.

I tipi ed i prezzi di tali biglietti potranno essere successivamente modificati con decreti Reali su proposta del Ministro per l'istruzione di concerto con quello per le finanze.

Art. 3.

La Direzione generale delle antichità e belle arti potrà, con contratto, affidare all'Ente nazionale per le industrie turistiche e ad agenzie di viaggio la vendita dei biglietti d'ingresso ed il rilascio dei biglietti gratuiti.

Le clausole contrattuali potranno essere stabilite anche in deroga alla legge ed al regolamento sulla contabilità generale dello Stato, previ accordi col Ministro per le finanze.

In ogni caso però le provvigioni che saranno stabilite a favore dell'Ente nazionale per le industrie turistiche e delle agenzie di viaggio, non dovranno essere a carico dello Stato.

Art. 4.

La concessione delle tessere di libero ingresso, soggette o non a tassa, sarà fatta esclusivamente dalla Direzione generale delle antichità e belle arti.

Art. 5.

Le guide provviste di tessera, a norma dell'art. 17 del regolamento 21 agosto 1922, n. 1522, dovranno, oltre la tassa annuale, pagare, di volta in volta, per la visita degli istituti d'antichità e d'arte per i quali la loro tessera è valida, una tassa d'ingresso, nella misura che sarà stabilita col regolamento.

Successivamente la misura di tale tassa potrà essere modificata con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'istruzione di concerto con quello per le finanze.

Qualora venga aumentata la misura attuale delle tasse d'ingresso, sarà corrispondentemente modificata la misura della tassa per il rilascio delle tessere per guide.

Art. 6.

I soprintendenti, in via assolutamente eccezionale e riferendone immediatamente volta per volta alla Direzione generale per le antichità e belle arti, potranno accordare ad autorevoli personalità italiane o straniere permessi speciali d'ingresso gratuito validi per un mese e per i soli istituti compresi nella circoscrizione della Soprintendenza.

La Direzione generale delle antichità e belle arti potrà fare tale concessione per qualunque località.

Art. 7.

E' abrogato il R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2419.

I senatori ed i deputati al Parlamento saranno, su richiesta degli uffici di segreteria delle due Camere, provvisti di tessera di libero ingresso che sarà permanente per i senatori e valida per la durata della legislatura per i deputati.

Art. 8.

I membri dell'Accademia d'Italia hanno diritto alla tessera permanente di libero ingresso, con esenzione dal pagamento della tassa.

Art. 9.

Con decreti Reali su proposta del Ministro per l'istruzione pubblica di concerto con quello per le finanze potranno essere istituite tasse d'ingresso nei luoghi di proprietà demaniale da cui o in cui si goda la vista di bellezze naturali.

Con gli stessi decreti saranno stabilite, se necessario, le particolari modalità per la riscossione di tali tasse ed i controlli relativi.

Art. 10.

Sono abrogati il comma c) dell'art. 2 della legge 27 maggio 1875, n. 2554 (serie 2ª) e tutte le disposizioni contrarie a quelle del presente decreto.

Art. 11.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare, col regolamento di cui all'art. 1, le disposizioni complementari, eventualmente necessarie sul servizio di riscossione delle tasse d'ingresso.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 *febbraio* 1926.
Atti del Governo, registro 245, *foglio* 110. — FAINI.

Numero di pubblicazione 437.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 febbraio 1926, n. 183.

Tassazione delle mercedi degli operai delle società esercenti servizi pubblici automobilistici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1661, riguardante la tassazione delle mercedi operaie;

Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1924, n. 501, riguardante la tassazione delle mercedi degli operai addetti a pubblici servizi di trasporto;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni di cui al R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1661, ed al R. decreto-legge 20 marzo 1924, n. 501, sono estese, con effetto dal 1° gennaio 1927, al personale delle società esercenti servizi pubblici automobilistici.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 *febbraio* 1926.
Atti del Governo, registro 245, *foglio* 114. — FAINI.

Numero di pubblicazione 438.

REGIO DECRETO 24 gennaio 1926, n. 185.

Unione dei comuni di Campitello e Canazei nell'unico comune di Canazei.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Vista la deliberazione 16 ottobre 1925 con cui la Regia commissione per la straordinaria amministrazione della provincia di Trento ha espresso parere favorevole all'aggregazione del comune di Campitello a quello di Canazei;

Viste le deliberazioni 18 dicembre 1924 dei Consigli comunali di Campitello e di Canazei;

Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza del 23 dicembre 1925, di cui si adottano i motivi che qui s'intendono integralmente riprodotti;

Visti la legge comunale e provinciale, il relativo regolamento ed il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Campitello e Canazei sono uniti nell'unico comune di Canazei.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1926.
Atti del Governo, registro 245, *foglio* 116. — FAINI.

Numero di pubblicazione 439.

REGIO DECRETO 21 gennaio 1926, n. 184.

Aggregazione del comune di San Lugano a quello di Trodena, in provincia di Trento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Vista la deliberazione 16 ottobre 1925, con cui la Commissione Reale per la straordinaria amministrazione della provincia di Trento, con i poteri del Consiglio provinciale, ha espresso parere per l'aggregazione del comune di San Lugano a quello di Trodena ai sensi dell'art. 119 della legge comunale e provinciale;

Viste le deliberazioni dei Consigli comunali di Trodena e San Lugano, rispettivamente in data 27 giugno e 23 novembre 1924;

Udito il parere del Consiglio di Stato, le cui considerazioni si intendono nel presente decreto riportate;

Visti la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, il relativo regolamento nonchè il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di San Lugano, in provincia di Trento, è aggregato a quello di Trodena.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 115. — FAINI.

Numero di pubblicazione 440.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 gennaio 1926, n. 195.

Abolizione dei Consigli di amministrazione dei corpi, istituti e stabilimenti militari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visto il R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413, che approva il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visto il R. decreto 9 agosto 1914, n. 1419, che approva il regolamento pel servizio del materiale di artiglieria;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2240, recante le nuove disposizioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 287;

Visto il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2253, relativo al decentramento amministrativo dei servizi dell'Amministrazione della guerra;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1926, tutti i Consigli di amministrazione dei corpi, istituti e stabilimenti militari, nessuno escluso, saranno soppressi e la gestione dei fondi e dei materiali pel servizio dell'Esercito sarà affidata ad agenti singoli ed a consegnatari responsabili.

Art. 2.

Il comandante o direttore ha l'alta vigilanza sulla gestione amministrativa del corpo, istituto o stabilimento militare da lui dipendente e può, sempre quando lo creda, intervenire negli atti relativi a tale gestione, provvedendo, ove occorra, sotto la sua personale responsabilità.

Salve le eccezioni che saranno stabilite dai vari regolamenti, la gestione amministrativa di ciascun corpo, istituto e stabilimento militare sarà esercitata dall'ufficiale, per anzianità o per grado, immediatamente inferiore al comandante o direttore, coadiuvato da un ufficio di amministrazione da lui dipendente.

La composizione dell'ufficio di amministrazione, le sue attribuzioni e quelle dell'ufficiale che esercita la gestione, nonchè del direttore dei conti, la designazione e le attribuzioni dei consegnatari degli Enti militari, la natura ed i limiti delle responsabilità del predetto ufficiale, del capo dell'ufficio di amministrazione, delle persone addette all'ufficio medesimo, o da esso dipendenti, del direttore dei conti, nonchè dei consegnatari, saranno determinati dai vari regolamenti.

Art. 3.

La gestione dei beni costituenti legati, fondazioni o donazioni a favore del Regio esercito, la quale deve essere tenuta distinta da quella dei fondi del bilancio dello Stato, continuerà ad essere affidata all'Ente indicato nelle rispettive tavole di fondazione.

Se le tavole di fondazione indicano, per la gestione predetta, il Consiglio di amministrazione di un corpo, istituto o stabilimento militare, si provvede a termini del successivo art. 4.

Art. 4.

Le dichiarazioni di provenienza dal servizio delle infermità di guerra, le dichiarazioni relative alle cause delle perdite ed avarie, la valutazione dei quadrupedi perduti, le dichiarazioni di fuori servizio e fuori uso di materiali ed eventualmente altre speciali attribuzioni, attualmente esercitate dai Consigli di amministrazione, potranno dai vari regolamenti essere devolute a speciali apposite Commissioni da nominarsi dal comandante o direttore, secondo che sarà stabilito dai regolamenti stessi.

Art. 5.

Il direttore dei conti, quando riconosca che nella determinazione adottata o nella disposizione impartita dal comandante o direttore, dall'ufficiale che esercita la gestione o dal capo dell'ufficio d'amministrazione, sussiste qualsiasi motivo d'irregolarità, deve farne oggetto di rilievo scritto, presentandolo al capo dell'ufficio d'amministrazione.

Questi, se trattasi di determinazione adottata o di disposizione impartita da lui personalmente, ove giudichi non fondato il rilievo o, comunque, necessario che la determinazione o la disposizione abbia corso, ne dà ordine scritto al direttore dei conti, il quale deve eseguirlo.

Quando invece si tratta di determinazione adottata o di disposizione impartita dal comandante o direttore o dall'ufficiale che esercita la gestione, il capo dell'ufficio di amministrazione trasmette il rilievo scritto dal direttore dei conti per gli effetti di cui al precedente comma, all'ufficiale che esercita la gestione il quale a sua volta lo rimette al comandante o direttore ove si tratti di determinazione adottata o di disposizione emanata dal medesimo.

Art. 6.

Con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per la guerra di concerto con quello per le finanze, sentito il Consiglio di Stato, saranno introdotte nel regolamento per l'esecuzione della legge 17 luglio 1910, n. 511, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413, e negli altri regolamenti relativi ai vari servizi interessati, le modificazioni conseguenti dalle disposizioni del presente decreto e saranno emanate tutte le altre norme di coordinamento, completamento ed esecutive in dipendenza del decreto stesso.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° luglio 1926 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 106. — FAINI.

Numero di pubblicazione 441.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1926, n. 196.

Coordinamento dei servizi di commissariato delle forze armate dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Considerata l'opportunità di utilizzare l'organizzazione logistica amministrativa delle forze armate dello Stato nel comune interesse delle forze medesime e di unificare i criteri economici e tecnici da osservarsi per le provviste dei generi occorrenti ai servizi di vettovagliamento, vestiario, equipaggiamento, giacitura ed affini;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Primo Ministro Capo del Governo e Ministro Segretario di Stato per la guerra, la marina e l'aeronautica, di concerto coi Ministri per le finanze, per l'interno, per la giustizia, per l'economia nazionale e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli acquisti dei vari generi di impiego comune, per il vettovagliamento, il vestiario, l'equipaggiamento, la giacitura, il riscaldamento ed i vari servizi affini delle forze armate dello Stato (Esercito, Marina, Aeronautica, Guardia di finanza, Capitanerie di porto, Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, agenti carcerari, Corpo delle foreste ed altri corpi analoghi) sono effettuati, per tutte le Amministrazioni, da quella per la quale il consumo dei singoli generi ascende a quantità più considerevoli.

Una Commissione di acquisti, costituita presso il Ministero della guerra, e composta di rappresentanti delle varie forze armate, e di un rappresentante del Ministero delle finanze, determina annualmente, o a periodi più brevi, la qualità dei generi, la quantità complessiva, il relativo frazionamento in rate per la consegna, i luoghi in cui la consegna stessa deve essere effettuata e distribuita.

La nomina dei componenti la Commissione è fatta per decreto Reale, su proposta dei Ministri interessati.

Art. 2.

La Commissione di cui al precedente art. 1 designa l'Amministrazione che, per le singole provviste, debba procedere alle gare e trattative occorrenti e alla stipulazione del contratto.

Il contratto di regola sarà unico, col solo intervento dell'Amministrazione appaltante, ma potrà anche essere ripartito qualora risulti più opportuno, in atti separati per ciascuna delle Amministrazioni interessate.

Nei casi in cui venga stipulato un contratto unico, la Commissione predetta può stabilire modalità speciali, da inserirsi nei capitolati, affinchè le Amministrazioni interessate, che non intervengano direttamente nella esecuzione della fornitura, possano partecipare ai collaudi e al ricevimento dei generi.

Saranno sottoposti alla Commissione predetta, per il parere, i tipi ed i capitolati d'oneri, generali e speciali, preparati dalle Amministrazioni designate per le provviste di generi d'impiego comune.

Art. 3.

Salve le disposizioni dei precedenti articoli, l'Amministrazione incaricata dell'acquisto determina, con piena libertà di azione, entro il limite delle vigenti leggi, il momento, il mercato, il prezzo e le modalità di acquisto.

In caso di urgenza, ogni Amministrazione potrà provvedere direttamente all'acquisto dei generi nella misura ritenuta necessaria, prendendo accordi con quella che sia eventualmente già stata designata per l'approvvigionamento comune dei medesimi generi, e dandone avviso alla Commissione di acquisti.

Art. 4.

Quando venga stipulato contratto unico, ai sensi del precedente art. 2 dal quale, però, risultino distintamente le quantità di spettanza delle singole Amministrazioni, ciascuna di esse assumerà sul proprio bilancio l'impegno della spesa relativa, e provvederà a suo tempo ai corrispondenti pagamenti, in base a liquidazioni effettuate dall'Amministrazione appaltante.

Art. 5.

Per i materiali e i generi appartenenti ad una Amministrazione militare, che vengano eventualmente ceduti ad al-

tra, saranno eseguiti da quella ricevente preventivi versamenti, con imputazione al bilancio dell'entrata, salvo conguaglio, dell'importo di detti materiali e generi, e le somme corrispondenti verranno riassegnate, con decreto del Ministro per le finanze, ai capitoli del bilancio dell'Amministrazione cedente.

Art. 6.

La stipulazione e la vigilanza sulla esecuzione dei contratti relativi a generi d'impiego comune, non avocati a sè direttamente dalle Amministrazioni centrali saranno, a seconda della competenza territoriale, devolute alle direzioni ed agli altri organi locali delle varie forze armate.

Nei limiti territoriali, e nella misura stabilita di accordo fra i Ministeri interessati, detti organi locali di ogni Amministrazione designata potranno, quando trattisi di genere di interesse comune, disimpegnare le proprie funzioni anche per gli Enti delle altre Amministrazioni dislocate nella zona stabilita. A tale uopo potranno corrispondere con le altre Amministrazioni centrali e ricevere dalle medesime le necessarie anticipazioni di fondi.

Art. 7.

Gli stabilimenti e i magazzini di commissariato delle forze armate, pure rimanendo sotto la piena giurisdizione dell'Amministrazione da cui dipendono, dovranno, nella massima misura possibile, essere utilizzate per corpi, reparti e servizi di ogni altra forza esistente nel territorio. Terranno all'uopo gestioni distinte, secondo i bilanci ai quali debbono far carico le relative spese.

Ciascun Ministero provvederà per questa utilizzazione comune, nei riguardi degli organi dipendenti, tenute presenti le indicazioni che saranno formulate dalla Commissione di cui al precedente art. 1, la quale presenterà, altresì, ai rispettivi Ministeri le proposte di semplificazione negli accennati servizi di tutti i corpi armati, che potranno derivare dall'applicazione del presente decreto.

Art. 8.

Per i generi alimentari e i materiali di vestiario, equipaggiamento ed affini che saranno determinati, sentita la Commissione di cui all'art. 1 del presente decreto, siederà in Roma una Commissione pei collaudi in appello, da nominarsi con decreto Reale, e composta di funzionari tecnici delle varie Amministrazioni e di rappresentanti delle forze armate.

La Commissione potrà, ove creda, sentire il parere di tecnici designati dai fornitori ed autorizzati dall'Amministrazione appaltante.

Art. 9.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — ROCCO — VOLPI — BELLUZZO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 *febbraio* 1926.
Atti del Governo, registro 245, *foglio* 107. — FAINI.

Numero di pubblicazione 442.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 febbraio 1926, n. 197.

Modificazione all'art. 22 del decreto-legge n. 494 del 6 aprile 1919 e all'art. 21 del R. decreto-legge n. 1802 del 2 ottobre 1919 riguardanti il riordinamento dell'arma dei carabinieri Reali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 6 aprile 1919, n. 494, riguardante provvedimenti per l'arma dei carabinieri Reali;

Visto il R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1802, riguardante il riordinamento dell'arma dei carabinieri Reali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nell'ultimo capoverso dell'art. 22 del decreto-legge n. 494 del 6 aprile 1919 e nel primo comma dell'art. 21 del R. decreto-legge n. 1802 del 2 ottobre 1919 alle parole « di M. T. » vengono sostituite le parole « delle categorie in congedo ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 *febbraio* 1926.
Atti del Governo, registro 245, *foglio* 112. — FAINI.

Numero di pubblicazione 443.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 febbraio 1926, n. 198.

Rappresentante del Ministero della guerra nel Comitato superiore per le assegnazioni di immobili a servizi governativi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 luglio 1925, n. 1117, col quale venne istituito un Comitato superiore per le decisioni relative all'assegnazione di locali, fabbricati, aree occorrenti a tutti i servizi governativi;

Visto il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1935, che ha soppresso a datare dal 1° gennaio 1926 la Direzione superiore delle costruzioni del Genio militare;

Considerata l'opportunità, in seguito alla cessazione, per effetto del citato R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1935, della carica di direttore superiore delle costruzioni del Genio militare, che a far parte del suindicato Comitato superiore sia chiamato, per l'Amministrazione della guerra, in sostituzione del direttore superiore predetto, l'ufficiale generale che ricopre la carica di direttore generale del Genio presso l'Amministrazione centrale;

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra e per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Con effetto dal 1° gennaio 1926 la lettera *b*) dell'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1925, n. 1117, è modificata come segue:

« *b*) l'ufficiale generale direttore generale del Genio militare per l'Amministrazione della guerra ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 113. — FAINI.

Numero di pubblicazione 444.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 7 febbraio 1926, n. 200.

44ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 7 febbraio 1926, sul decreto che autorizza una 44ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1925-26.

MAESTÀ,

Nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per il corrente esercizio finanziario, è da inscrivere la spesa di L. 85,000, per provvedere all'acquisto di una vettura automobile per uso della Regia legazione italiana in Atene. Nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, occorre pure inscrivere altra spesa di L. 25,000 per contributo che il Governo della Maestà Vostra ha deliberato a favore dell'Istituto storico italiano.

Potendosi provvedere a tali occorrenze, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, in seguito a conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, il riferente si onora di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra il relativo decreto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 11,811,109, rimane disponibile la somma di L. 3,188,891;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 335 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, è autorizzata una 44ª prelevazione nella somma di L. 110,000 da assegnare, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero degli affari esteri. — Cap. n. 29 - Spese eventuali all'estero . . . . L. 85,000
Ministero dell'istruzione pubblica. — Cap. n. 91 - Istituti e corpi scientifici e letterari - Assegni e spese, ecc. . . . . » 25,000

L. 110,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 126. — FAINI.

Numero di pubblicazione 445.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 febbraio 1926, n. 199.

Maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, e diminuzioni di stanziamento per egual somma in quelli dell'interno e delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 14 maggio 1925, n. 617 e 11 giugno 1925, n. 869;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'interno e delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono introdotte le variazioni qui appresso indicate:

In aumento.

Ministero dell'interno:

Cap. n. 10 - Premi di operosità e di rendimento ai funzionari, impiegati, ecc. . . . L. 50,000
Cap. n. 13 - Consigli e Commissioni, ecc. . » 70,000
Cap. n. 29 - Assegni per spese di rappresentanza ai prefetti, ecc. . . . . . . » 47,500
Cap. n. 35 - Sussidi diversi di pubblica beneficenza, ecc. . . . . » 300,000

Cap. n. 50-*bis* (variata la denominazione) - Spese pel funzionamento del laboratorio fisico della Direzione generale della sanità pubblica - Ufficio del Radio (R. decreto 16 luglio 1925, n. 1421; R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2118 e decreto Ministeriale 1° novembre 1925).

Cap. n. 64 (variata la denominazione) - Spesa per l'esecuzione del decreto Luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729, concernente la preparazione, la vendita e il commercio dei vini, nonchè del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.

Cap. n. 69 - Premi a funzionari ed agenti di pubblica sicurezza per segnalati servizi, ecc.	L.	50,000
Cap. n. 76 (variata la denominazione) - Spese per trasferte ai funzionari, agli ufficiali ed agenti del corpo di polizia e a tutti gli altri agenti di pubblica sicurezza per servizi fuori residenza - Spese per traslocamento di sottufficiali, guardie scelte, guardie di pubblica sicurezza.		
Cap. n. 93 - Spese per i domiciliati coatti e per gli assegnati, ecc.	»	702,000
Cap. n. 97 - Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc.	»	50,000
Totale delle maggiori assegnazioni	L.	1,269,500

In diminuzione.

Ministero dell'interno:

Cap. n. 21 - Archivi di Stato - Personale, ecc.	L.	50,000
Cap. n. 70 - Premi ai militari dell'arma dei Reali carabinieri, ecc.	»	50,000
Cap. n. 72 - Spese d'ufficio pei Reali carabinieri, ecc.	»	50,000
Totale	L.	150,000

Ministero delle finanze:

Cap. n. 625 (aggiunto) - Spese relative alla liquidazione, ecc. (in conto residui)	L.	1,119,500

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 121. — FAINI.

Numero di pubblicazione 446.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 febbraio 1926, n. 201.

Variazioni compensative nel bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 giugno 1925, n. 1000;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo stanziamento del capitolo n. 1 « Poste - Proventi del servizio, ecc. » dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1925-26, è aumentato della somma di L. 550,000.

Art. 2.

Nella spesa del bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1925-26, è istituito il capitolo n. 49-IV « Rimborsi relativi alla rescissione dei contratti di pubblicità » con lo stanziamento di L. 550,000.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 137. — FAINI.

Numero di pubblicazione 447.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 febbraio 1926, n. 203.

Istituzione di un posto di direttore del Laboratorio ottico presso il Regio arsenale di Spezia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato approvato con R. decreto 11 novembre 1923, numero 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito presso il Regio arsenale di spezia un posto di direttore del Laboratorio ottico, appartenente al gruppo A, grado 8°.

Il titolare sarà nominato in seguito a concorso per titoli secondo le norme che saranno emanate dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina.

Art. 2.

Nel ruolo organico del personale dei disegnatori per le direzioni delle armi ed armamenti navali di cui alla tabella n. 75 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, numero 2395, è diminuito un posto di capo disegnatore principale.

Finchè il numero dei capi disegnatori principali non sarà ridotto a quello stabilito dalla tabella, rimarranno vacanti altrettanti posti nel grado di capo disegnatore.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° marzo 1926 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 135. — FAINI.

Numero di pubblicazione 448.

REGIO DECRETO 15 ottobre 1925, n. 2535.

Approvazione del regolamento sull'Opera di previdenza dei personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 4 giugno 1925, n. 1036, che approva il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'Opera di previdenza istituita a favore dei personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti;

Visto l'art. 10 del R. decreto 11 gennaio 1925, n. 36, col quale è demandato al regolamento di stabilire le norme per l'esecuzione del predetto testo unico;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'unito regolamento sull'Opera di previdenza dei personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1926
Atti del Governo, registro 245, foglio 69. — FAINI.

Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle disposizioni legislative sull'Opera di previdenza istituita a favore dei personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti.

TITOLO I.

Amministrazione dell'Opera di previdenza — Contabilità.

Art. 1.

La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza ha la gestione e la rappresentanza legale dell'Opera di previdenza, ne tiene distinta la contabilità da quelle degli altri istituti che le sono affidati; ne amministra il patrimonio direttamente, o per mezzo delle Intendenze di finanza e dei contabili da queste dipendenti, e provvede al pagamento degli assegni vitalizi, delle indennità di buonuscita, delle borse di studio, nonchè al collocamento degli orfani nei convitti.

Art. 2.

Il Consiglio d'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza esercita, nell'interesse dell'Opera di previdenza, tutte le attribuzioni inerenti alla sua istituzione e riguardanti la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese, l'impiego dei fondi ed in genere la gestione del patrimonio dell'Opera di previdenza.

Art. 3.

Il bilancio di previsione delle spese d'amministrazione viene compilato annualmente, nel mese di ottobre, dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e sottoposto alle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione, nonchè all'avviso della Commissione parlamentare di vigilanza sull'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e quindi all'approvazione del Ministro per le finanze.

Con le stesse formalità si provvede alle varianti che si renda necessario di apportare al bilancio predetto, nel corso dell'esercizio.

Art. 4.

La Cassa depositi e prestiti, rappresentante dell'Opera di previdenza, riceve i fondi in numerario di spettanza di questa, o direttamente alla sua sede per mezzo della tesoreria centrale, o per mezzo delle sezioni di tesoreria provinciale.

Di tutte le somme riscosse nell'interesse dell'Opera di previdenza, viene questa provvisoriamente accreditata dalla Cassa depositi e prestiti in apposito conto corrente fruttifero al saggio stabilito per i depositi nominativi del risparmio postale.

Detto conto è addebitato delle somme che vengono successivamente erogate sia per gli impieghi di capitali che ven-

gono deliberati, giusta il successivo art. 9, nell'interesse dell'Opera di previdenza, sia per le spese a carico della medesima.

La decorrenza degli interessi è determinata dalla data degli ordini di riscossione e dei mandati di pagamento, ed il computo degli interessi medesimi è regolato calcolando l'anno di trecentosessanta giorni ed il mese di giorni trenta.

Art. 5.

Presso ciascuna sezione di Regia tesoreria provinciale è istituita una contabilità speciale con la denominazione « Opera di previdenza a favore dei personali civili e militari dello Stato e loro superstiti » per la riscossione delle ritenute e delle altre entrate dell'Opera stessa, le quali debbono essere concentrate presso la Regia tesoreria centrale, con le modalità di cui al successivo art. 18.

Le sezioni del Tesoro, istituite presso le Intendenze di finanza, esplicano la loro funzione anche per quanto riguarda la gestione dell'Opera.

Art. 6.

I beni immobili che pervengono all'Opera di previdenza da lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, previa accettazione nelle forme stabilite dalla legge 5 giugno 1850, n. 1037, sono alienati a pubblici incanti, a licitazione od a trattativa privata, entro il termine da stabilirsi nel decreto che autorizza l'accettazione dei beni medesimi, ai sensi della citata legge, qualora non possano essere adibiti a istituti di educazione e di istruzione o a scuole professionali.

In attesa della utilizzazione o dell'alienazione possono essere affittati per un tempo non maggiore di un triennio.

Il Consiglio d'amministrazione delibera sul modo e sul tempo più opportuno alle alienazioni, sempre però nei limiti prescritti dal decreto predetto, sulla divisione dei beni in lotti, sul prezzo d'asta e sulle condizioni generali e particolari della vendita; delibera inoltre sulle permute e sugli affitti degli immobili e sull'istituzione dei convitti.

Gli incanti sono tenuti presso l'Intendenza di finanza nella cui Provincia sono situati i beni.

Il procedimento per gli incanti e, ove ne sia il caso, per le licitazioni e le trattative private è regolato dalle apposite disposizioni del regolamento di contabilità generale dello Stato, ed è riservata al Ministro per le finanze l'approvazione dei contratti.

L'Opera di previdenza può giovarsi degli uffici tecnici di finanza e di quelli del Genio civile per la costruzione, per le riparazioni e per quanto altro occorra per gli immobili di sua proprietà, o per quegli altri nei quali possa avere interesse.

Art. 7.

I beni mobili infruttiferi, che non siano utilizzabili per gli istituti e per le scuole di cui al primo comma dell'art. 6, sono alienati nei modi e nelle forme che, secondo i casi, vengono determinati dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Per l'amministrazione provvisoria dei beni destinati alla utilizzazione o all'alienazione si osservano le norme stabilite per l'amministrazione dei beni dello Stato.

La riscossione delle entrate dipendenti dalla provvisoria amministrazione suddetta e di quelle derivanti da canoni, censi od altre ragioni di credito può anche aver luogo per mezzo di contabili demaniali.

I detti contabili debbono versare le somme riscosse, nei termini prescritti pel versamento delle rendite demaniali, alla competente sezione di tesoreria provinciale, la quale emetterà un vaglia del Tesoro sulla tesoreria centrale a favore della Cassa depositi e prestiti per conto dell'Opera di previdenza.

Art. 9.

I fondi dell'Opera di previdenza, che non risultino necessari per far fronte alle spese, sono impiegati previa deliberazione del Consiglio d'amministrazione.

A tale scopo il direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza fa le sue proposte per gli impieghi.

I fondi s'impiegheranno nel più breve termine possibile e nel miglior interesse dell'Opera:

1° in acquisto o costruzione di edifici da adibire a convitti per l'educazione e l'istruzione degli orfani di impiegati;

2° in prestiti alle Provincie, ai Comuni e ai consorzi di bonifica e in quelli sotto forma di anticipazione al Tesoro, concessi dalla Cassa depositi e prestiti secondo la propria istituzione;

3° in mutui ad istituti di educazione ed istruzione degli orfani degli impiegati per gli scopi di cui all'art. 23 del testo unico approvato con R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036;

4° in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato da intestarsi all'Opera di previdenza.

Dei prestiti anzidetti si tiene una contabilità distinta e, alle date di scadenza delle relative delegazioni, la Cassa depositi e prestiti ne accredita l'importo all'Opera di previdenza nel conto corrente di cui al precedente art. 4.

Art. 10.

Il rendiconto dell'Amministrazione dell'Opera di previdenza, previa deliberazione del Consiglio d'amministrazione, è sottoposto alla Commissione parlamentare di vigilanza per la sua approvazione e, dopo parificato dalla Corte dei conti, viene presentato al Parlamento in allegato alla relazione della Commissione medesima.

Art. 11.

La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, nelle situazioni contabili da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nella relazione annuale alla Commissione di vigilanza, fa risultare distintamente la situazione dell'Opera di previdenza e tutto ciò che si riferisce alla sua gestione.

Art. 12.

Per tutto ciò che non è diversamente prescritto dal presente regolamento si osservano, per l'amministrazione dell'Opera di previdenza, in quanto siano applicabili, le norme che regolano la Cassa depositi e prestiti, nonchè quelle contenute nel regolamento sulla contabilità generale dello Stato, ed in quello sulle pensioni civili dello Stato.

TITOLO II.

Iscrizione all'Opera di previdenza - Contributi degli iscritti.

Art. 13.

Sono iscritte all'Opera di previdenza le categorie dei personali civili e militari dello Stato indicate dall'art. 2 del testo unico approvato col R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036.

L'iscrizione avviene di diritto dalla data di decorrenza della nomina di detti personali a posti di ruolo.

Art. 14.

Il contributo dell'iscritto all'Opera di previdenza viene ritenuto sullo stipendio e sulle competenze utili a pensione e sulle altre competenze ed assegni, ad eccezione delle indennità caro-viveri, dall'Amministrazione dalla quale l'iscritto dipende durante il servizio di ruolo e durante l'aspettativa per infermità.

Il contributo è dovuto anche dai volontari, dagli uditori e simili sugli assegni eventualmente percepiti in tale qualità.

Gli ufficiali di cui alla lett. *d*) dell'art. 2, del testo unico, sono assoggettati a ritenuta durante i soli periodi di richiamo in servizio.

I contributi legittimamente riscossi non si restituiscono per alcuna ragione.

Art. 15.

Entro il mese di luglio di ogni anno le ragionerie delle Amministrazioni centrali dispongono, mediante emissione di mandato diretto sulla tesoreria centrale a favore dell'Opera di previdenza, da trasmettersi alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, il versamento della somma rappresentante l'importo complessivo della ritenuta 0.70 per cento, sull'ammontare degli stanziamenti di bilancio per il pagamento degli stipendi al personale dipendente.

L'accertamento delle somme effettivamente dovute all'Opera di previdenza per il contributo di cui sopra, è fatto dalle competenti ragionerie delle Amministrazioni dopo la chiusura dell'esercizio finanziario, in base ai pagamenti di stipendi contabilizzati dalle tesorerie. Le somme risultanti versate in più per un esercizio, sono compensate in occasione dei versamenti relativi agli esercizi successivi.

Art. 16.

Parimenti con mandati diretti sulla tesoreria centrale a favore dell'Opera, le competenti ragionerie provvedono mensilmente al versamento delle somme trattenute sugli stipendi in conseguenza di provvedimenti disciplinari presi a carico del personale delle relative Amministrazioni centrali.

Le sezioni di Regia tesoreria provinciale provvedono a versare alla fine di ogni mese, mediante vaglia del Tesoro a favore dell'Opera di previdenza, le somme trattenute allo stesso titolo sugli stipendi del personale delle Amministrazioni provinciali.

Art. 17.

Le Regie scuole professionali dovranno versare mensilmente alle locali Regie tesorerie provinciali i contributi dovuti dal personale dipendente iscritto all'Opera, e dovranno alla fine di ogni anno solare trasmettere all'Opera, per mezzo del Ministero dell'economia nazionale, l'elenco del personale, quello degli stipendi e degli assegni corrisposti al medesimo e l'elenco delle ritenute versate in tesoreria, con l'indicazione della quietanza corrispondente di contabilità speciale.

Art. 18.

Nell'ultimo giorno di ogni mese le sezioni di tesoreria provinciale convertono tutte le ritenute del 2 per cento, effettuate sugli assegni variabili pagati nel mese in un'unica quietanza di contabilità speciale.

Quando gli assegni pagati sui fondi forniti con mandati di anticipazione e su altri fondi speciali siano contabilizzati al lordo, le sezioni di Regia tesoreria provinciale provvedono al versamento del contributo dovuto all'Opera a norma del precedente comma, ed i funzionari delegati provvedono al relativo versamento nella contabilità speciale istituita presso le sezioni di tesoreria, allegando ai rendiconti le corrispondenti quietanze.

Quando gli assegni di cui al comma precedente siano contabilizzati al netto, il contributo dovuto all'Opera di previdenza deve essere versato a cura delle ragionerie centrali.

Nell'ultimo giorno di ogni mese le sezioni di tesoreria convertono l'importo complessivo delle somme introitate nella contabilità speciale dell'Opera di previdenza in un unico vaglia del Tesoro a favore del tesoriere centrale del Regno, cassiere della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, e lo inviano per mezzo delle sezioni del Tesoro alla Direzione generale della Cassa depositi.

Art. 19.

Nell'ultimo giorno di ciascun semestre le sezioni del Tesoro ritirano dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale le matrici dei bollettari consunti nel semestre e, con la scorta di esse e delle proprie scritture, compilano in un unico esemplare la situazione contabile semestrale ad anno solare delle riscossioni e dei versamenti eseguiti dalle sezioni di Regia tesoreria predette.

Le sezioni del Tesoro inviano tale situazione alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e trattengono le matrici dei bollettari di cui sopra per farle unire, a suo tempo, al sottoconto giudiziale che devono rendere le sezioni di Regia tesoreria provinciale.

Art. 20.

Le Amministrazioni autonome dello Stato versano la ritenuta 2 per cento, effettuata sugli assegni variabili corrisposti al personale dipendente, alla fine di ogni anno, mediante unico mandato diretto sulla tesoreria centrale.

Art. 21.

La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza esercita la sorveglianza sulla riscossione delle entrate.

A tale scopo le ragionerie delle Amministrazioni centrali trasmettono annualmente all'Opera, dopo la chiusura dello esercizio finanziario, la dimostrazione delle somme dovute per ritenute 0.70 e 2 per cento sulle spese accertate col rendiconto consuntivo, indicandovi in corrispondenza di quelle versate a tale titolo sugli stanziamenti del bilancio le compensazioni effettuate secondo la norma contenuta nel precedente art. 15.

Art. 22.

Il provento delle ritenute del personale della Real Casa sarà versato dal competente Ministero alla sezione di Regia tesoreria provinciale alla fine di ogni semestre.

TITOLO III.

Assegni vitalizi.

Capo I. — *Delle domande e dei documenti necessari per ottenere gli assegni vitalizi.*

Art. 23.

L'assegno vitalizio alle persone di famiglia dell'iscritto viene conferito nell'ordine di precedenza stabilito dall'articolo 9 del testo unico approvato col R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036.

I superstiti indicati in ciascuno dei paragrafi dell'art. 9 di detto testo unico possono domandare l'assegno vitalizio, quando sia stato negato a coloro che li precedono, con deliberazione divenuta definitiva, o quando dimostrino che coloro che li precedono non posseggano i requisiti richiesti per ottenere l'assegno vitalizio o la pensione.

Art. 24.

Per ottenere l'assegno vitalizio gli aventi diritto debbono inviare, direttamente, o per mezzo dell'Amministrazione alla quale apparteneva l'iscritto, apposita domanda all'Opera di previdenza, corredandola dei relativi documenti a seconda dei casi previsti nei seguenti articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32.

Nell'istanza si debbono indicare: le generalità e la qualifica dell'iscritto, l'Amministrazione alla quale apparteneva, l'indirizzo preciso del richiedente o del rappresentante legale.

L'istanza e tutti i documenti sono esenti dalle tasse di bollo.

Art. 25.

L'iscritto dispensato dal servizio per infermità o per età avanzata senza diritto a pensione deve inviare, oltre la istanza, l'atto di nascita e il decreto col quale eventualmente la Corte dei conti gli ha liquidata l'indennità per una volta tanto.

Art. 26.

La vedova dell'iscritto, con o senza orfani minorenni, deve unire alla domanda i seguenti documenti: atto di matrimonio dell'impiegato, atto di nascita proprio e dei figli minorenni, atto di morte del marito, decreto col quale la Corte dei conti ha eventualmente liquidata l'indennità, certificato municipale di notorietà rilasciato in base alle risultanze del registro di anagrafe e dello stato civile e sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, da cui risulti lo stato di famiglia alla data della morte dell'iscritto e se contro la vedova fu o meno pronunziata sentenza di separazione personale per sua colpa e se i coniugi convissero sempre insieme.

Qualora la vedova abbia a suo carico orfani minorenni di precedente matrimonio del marito, deve pure esibire l'atto di morte della prima moglie dell'impiegato ed il verbale per la nomina del tutore.

Art. 27.

Gli orfani e le orfane nubili, privi anche di madre e minorenni, devono inviare, oltre l'istanza, l'atto di matrimonio e gli atti di morte dei genitori, gli atti di nascita di essi richiedenti, il verbale di nomina del tutore, il decreto dell'eventuale indennità conferita dalla Corte dei conti, e il certificato municipale di notorietà redatto nel modo stabilito dal precedente art. 26.

Art. 28.

Gli orfani e le orfane nubili minorenni d'impiegata iscritta all'Opera di previdenza, pur essendo vivente il padre, possono conseguire l'assegno. A tale uopo essi debbono inviare, oltre la domanda, l'atto di matrimonio e quello di morte della madre, l'atto di nascita di ciascuno di essi, il decreto col quale la Corte dei conti ha liquidata l'indennità e il certificato municipale di notorietà redatto nel modo richiesto dal precedente art. 26. Se privi di ambedue i genitori, occorre aggiungere l'atto di morte del padre e il verbale di nomina del tutore.

Se l'impiegata lascia orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali, questi possono avere diritto all'assegno soltanto nel caso che siano pure privi del genitore. In tal caso ai documenti indicati nel precedente comma occorre aggiungere i seguenti:

a) certificato del medico comunale nel quale siano specificati i difetti fisici o mentali che rendono il richiedente inabile al lavoro;

b) certificato municipale redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, da cui risulti la condizione economica di tutti i componenti la famiglia lasciata dall'iscritto.

Art. 29.

Le orfane maggiorenni nubili, o rimaste vedove alla cessazione dal servizio dell'iscritto, che abbiano oltrepassato l'età di 40 anni, siano nullatenenti e siano vissute a carico dell'impiegato negli ultimi due anni precedenti la cessazione dal servizio, debbono inviare la domanda con a corredo l'atto di matrimonio e quelli di morte dei genitori, l'atto di nascita di esse richiedenti, il certificato di stato libero e il certificato municipale di notorietà redatto nel modo indicato al precedente art. 26.

Se la richiedente è vedova occorre aggiungere l'atto di morte del marito.

Art. 30.

Il padre dell'iscritto, inabile al lavoro, nullatenente e che sia stato a carico del figlio negli ultimi due anni precedenti la cessazione dal servizio, deve inviare, oltre la domanda, il proprio atto di matrimonio, l'atto di nascita e quello di morte dell'impiegato, il certificato del medico comunale comprovante l'inabilità al lavoro, e il certificato municipale da cui risulti, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, la condizione economica e lo stato di famiglia del richiedente.

La madre dell'iscritto, se vedova e inabile al lavoro, può pure chiedere l'assegno esibendo i documenti di cui al precedente comma e l'atto di morte del marito.

Art. 31.

I fratelli e le sorelle dell'iscritto, nubili o vedove, che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 9, n. 4, del testo unico predetto devono inviare, oltre la domanda e il rispettivo atto di nascita, l'atto di matrimonio e quello di morte dei genitori, l'atto di morte dell'impiegato, il certificato del medico comunale attestante l'inabilità al lavoro, ed il certificato municipale comprovante la condizione economica e lo stato di famiglia.

Se vi sono minorenni devesi unire il verbale di nomina del tutore.

Le sorelle vedove debbono produrre altresì l'atto di matrimonio e quello di morte del marito, nonchè il certificato di stato libero.

Art. 32.

Gli orfani i cui genitori fossero separati legalmente per colpa della madre, e quelli la cui madre fosse passata ad altre nozze, debbono produrre rispettivamente una copia autentica della sentenza di separazione o dell'atto comprovante il susseguito matrimonio.

Art. 33.

Quando si verifichi l'assenza prevista dal libro primo, titolo III, del Codice civile, le persone di famiglia dell'iscritto, per conseguire temporaneamente l'assegno vitalizio che loro sarebbe spettato nel caso della di lui morte, debbono presentare i documenti di cui agli articoli precedenti.

In luogo dell'atto di morte deve presentarsi copia autentica della sentenza, divenuta esecutoria, pronunziata dal competente tribunale ai termini degli articoli 24 e 25 del Codice civile, con la quale fu dichiarata l'assenza.

Qualora successivamente fosse constatata la morte, deve presentarsi una nuova istanza per il conseguimento dell'assegno vitalizio definitivo, unendo alla medesima copia dell'atto di morte.

Art. 34.

A richiesta dell'Opera di previdenza, i Ministeri inviano lo stato autentico di servizio, e forniscono le notizie e i documenti necessari che sono in loro possesso, per l'accertamento del diritto all'assegno vitalizio dei richiedenti; la Corte dei conti, l'Ufficio pensioni di guerra e la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali comunicano le liquidazioni di assegni ordinari, di privilegio o di guerra a favore di coloro dai quali sia stato domandato, o ai quali sia stato conferito l'assegno vitalizio dall'Opera di previdenza.

CAPO II. — *Liquidazione e pagamento degli assegni vitalizi.*

Art. 35.

Gli anni di servizio valutabili per la liquidazione degli assegni vitalizi a favore degli iscritti all'Opera di previdenza sono quelli che, in base alle leggi sulle pensioni, vengono ritenuti validi per determinare la misura della pensione, purchè effettivamente prestati.

Sono esclusi gli aumenti e le maggiorazioni a qualsiasi titolo previsti dalle leggi sulle pensioni ed i servizi riscattati.

Il tempo scorso in aspettativa per motivi di salute è computato per metà.

Qualora dalla liquidazione del servizio risulti un assegno inferiore a quello spettante alla vedova in base all'art. 15 del testo unico, approvato con R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036, l'assegno stesso dovrà in tal caso essere liquidato secondo le norme fissate per le vedove nella tabella *A*, annessa al predetto testo unico.

Art. 36.

Gli assegni vitalizi spettanti ai superstiti degli iscritti con decorrenza dal 1° gennaio 1925, sono liquidati in conformità delle rispettive tabelle annesse al predetto testo unico, prendendo per base la media dello stipendio goduto dall'iscritto nell'ultimo triennio di servizio effettivo, comprendendovi gli assegni valutabili nella liquidazione della pensione.

Gli assegni concessi anteriormente al 1925 sono soggetti a nuova liquidazione in base alle tabelle suddette, e qualora da tale liquidazione risulti una somma minore dell'assegno già conferito, sarà conservata la differenza.

Art. 37.

Il servizio prestato in qualità di volontario, uditore e simili è valutabile soltanto quando è seguito da servizio di ruolo.

Art. 38.

Nessun assegno vitalizio è dovuto dall'Opera di previdenza per gli iscritti cessati dal servizio per dimissioni, revoca o destituzione, nè per le loro famiglie, neanche quando essi risultino successivamente iscritti ad altri istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 39.

Il servizio effettivamente prestato dal personale di ruolo dell'Amministrazione della Real Casa, che non è passato in servizio dello Stato, è computato, agli effetti della liquidazione dell'assegno vitalizio, con le medesime norme con le quali viene computato dall'Amministrazione della Real Casa agli effetti della pensione, ma esclusi qualsiasi aumento o maggiorazione, ed i servizi riscattati.

Art. 40.

Nelle liquidazioni degli assegni vitalizi spettanti con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1923, l'annualità vitalizia corrispondente all'indennità percepita dalla vedova con figli è quella che si ottiene dalla trasformazione dell'indennità in annualità vitalizia a favore della sola vedova, in base alle tabelle approvate con R. decreto 27 maggio 1920, n. 759.

Le annualità vitalizie corrispondenti alle aliquote di indennità percepite dagli orfani, si ottengono trasformando le singole aliquote di indennità in annualità riferibili a ciascun orfano, in base alle tabelle suddette, e si detraggono rispettivamente per ciascun orfano sino a che permanga il diritto ad ognuno di essi.

Art. 41.

Nella liquidazione degli assegni vitalizi spettanti con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1923, il servizio valutabile è quello che, in base alle leggi sulle pensioni, era ritenuto valido per determinare la misura della pensione alla data di decorrenza dell'assegno medesimo.

I servizi prestati con iscrizione ad altri istituti amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti, sono valutabili quando il cumulo sia ammesso dalle disposizioni di legge che regolano la liquidazione delle pensioni civili.

Art. 42.

Le liquidazioni degli assegni vitalizi spettanti ai superstiti dell'iscritto, con decorrenza dal 1° gennaio 1923 al 31 dicembre 1924, sono fatte con le norme di cui all'art. 7 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 614.

Ma il reparto dell'assegno vitalizio fra vedova ed orfani sarà eseguito con le norme dell'art. 106, del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, per gli assegni con decorrenza dal 1923, e con le norme di cui all'art. 50, del presente regolamento per gli assegni con decorrenza dal 1924.

Art. 43.

L'iscritto divenuto inabile al servizio civile in dipendenza della guerra, al quale sia conferita la pensione più favorevole ai termini del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, non può liquidare l'assegno vitalizio. Qualora questo fosse già stato conferito se ne deve effettuare il ricupero con le norme fissate al riguardo per gli acconti sulle pensioni dello Stato, e se ne fa poscia il relativo versamento all'Opera di previdenza.

Nessun onere può gravare sull'Opera di previdenza a causa della liquidazione della pensione di guerra agli iscritti o ai loro superstiti.

Art. 44.

I superstiti dell'iscritto si ritengono inabili al lavoro quando siano affetti da infermità, o lesioni organiche o funzionali, permanenti e tali da determinare la incapacità ad un proficuo lavoro, beninteso in relazione alle loro normali occupazioni ed alla loro condizione sociale.

Le infermità e le lesioni debbono preesistere alla data della cessazione dal servizio dell'iscritto.

Art. 45.

I fratelli e le sorelle si presumono inabili al lavoro sino a quando non abbiano compiuto i 14 anni. Dopo tale data per ottenere la continuazione dell'assegno vitalizio debbono provare di essere nelle condizioni di cui al precedente articolo.

Art. 46.

Se, a giudizio dell'Amministrazione dell'Opera di previdenza, la inabilità non risulti in modo certo dal certificato medico inviato, il richiedente deve sottoporsi a visita di un medico militare in attività di servizio, anticipandone le spese; queste gli saranno rimborsate se otterrà l'assegno vitalizio.

Da tale visita sono dispensati i superstiti che abbiano superato l'età di anni 60.

Art. 47.

Il medico militare incaricato di eseguire la visita di cui all'articolo precedente, rilascerà un certificato in cui, dopo di avere premesse le generalità del richiedente visitato, dovrà:

1° descrivere in termini chiari e precisi le alterazioni organiche e i disturbi funzionali (obiettivi e subiettivi) da esso rilevati;

2° dichiarare se e per quali motivi l'istante sia o no permanentemente incapace ad un lavoro proficuo o se sia soltanto impossibilitato a dedicarsi alle normali sue occupazioni, che pure dovranno indicarsi;

3° il tempo a cui risale l'invalidità.

Occorrendo una ulteriore visita di revisione, questa viene eseguita da un collegio di medici militari in attività di servizio, ai quali l'Opera corrisponderà i relativi onorari.

Art. 48.

Le riduzioni e le eliminazioni dell'assegno vitalizio per cessazione del diritto dei compartecipi si operano dal primo del mese successivo al giorno in cui il diritto è cessato.

Art. 49.

Se l'iscritto, la vedova e gli orfani abbiano diritto alla indennità per una sola volta in base alle leggi sulle pensioni, si deve attendere la liquidazione di detta indennità, prima di conferire l'assegno.

Gli interessati possono però richiedere che sia intanto loro corrisposto un acconto sull'assegno stesso, che dovrà essere loro conferito, sempre quando risulti in modo evidente la impossibilità di conseguire la pensione di Stato.

Art. 50.

Quando vi siano orfani di precedente matrimonio dell'iscritto, o quando per qualunque causa la vedova non abbia la rappresentanza legale di tutti i figli avuti dal matrimonio con l'iscritto, l'assegno vitalizio, compreso l'aumento per gli orfani, è ripartito nel modo seguente:

il 40 % spetta alla vedova ed il rimanente è diviso in parti uguali fra tutti gli orfani.

L'assegno vitalizio è diviso in parti uguali a ciascuno degli orfani di entrambi i genitori o a ciascuno dei fratelli, quando si debba ripartire fra i compartecipi.

Art. 51.

Quando venga a risultare che i congiunti dell'iscritto indicati dall'art. 9 del predetto testo unico, abbiano conseguito il godimento di altri assegni a carico di Enti pubblici, l'assegno vitalizio concesso dall'Opera di previdenza viene sospeso finchè dura il godimento di tali assegni.

Art. 52.

Gli assegni vitalizi sono liquidati dall'Amministrazione dell'Opera di previdenza e deliberati dal presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza in base alla relazione di un consigliere all'uopo delegato, quando il relatore si uniformi alle proposte dell'Amministrazione.

Sono invece sottoposte alle deliberazioni del Consiglio predetto le proposte dalle quali il relatore dissenta, quelle negative e quelle che importino la risoluzione di questioni di massima.

In base all'avvenuta deliberazione di conferimento dell'assegno vitalizio la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza emette apposito decreto, facendovi risultare l'importo dell'assegno vitalizio e le successive variazioni.

Il decreto viene consegnato agli interessati per mezzo del sindaco del Comune designato nella domanda.

Il sindaco se ne fa rilasciare ricevuta dagli interessati, autenticandone le firme, e la trasmette alla Direzione generale predetta.

Art. 53.

Quando il Consiglio d'amministrazione non accolga in tutto o in parte la domanda di assegno vitalizio, un estratto della relativa deliberazione motivata viene comunicato all'interessato nel modo e con le formalità indicate nell'articolo precedente.

Art. 54.

I ricorsi contro la liquidazione degli assegni vitalizi e contro le deliberazioni negative devono essere presentati, giusta il decreto Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 877, direttamente alla segreteria della Corte dei conti nel termine di novanta giorni da quello in cui avviene la consegna del decreto o della deliberazione impugnata.

Questo termine decorre per la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza dalla data della deliberazione.

Il procedimento per i ricorsi si svolge colle norme stabilite dal decreto Luogotenenziale sopra citato.

Nella trattazione della causa la Direzione generale predetta può farsi rappresentare dalla Regia avvocatura ge-

nerale erariale, come le altre Amministrazioni dello Stato, o da un suo funzionario.

I ricorsi si avranno per abbandonati nei casi e termini stabiliti dalla legge 26 maggio 1887, n. 4504.

Art. 55.

Finchè le deliberazioni non siano definitive, o per decorrenza di termini, o per decisione della Corte dei conti, l'Opera di previdenza pagherà provvisoriamente gli assegni vitalizi sulla base delle liquidazioni eseguite, salvo il diritto del beneficiario al pagamento delle maggiori quote di assegno vitalizio che gli potessero spettare per la liquidazione definitiva, e per l'Opera di previdenza alla restituzione eventuale delle quote di assegno vitalizio pagate in più, quando l'assegno vitalizio definitivo risultasse inferiore a quello liquidato precedentemente.

Nel caso previsto dal secondo comma del precedente articolo 23 il pagamento dell'assegno vitalizio rimane sospeso sino a quando non sia divenuta definitiva la deliberazione di conferimento, la quale deve essere notificata, al domicilio indicato dagli interessati, anche ai superstiti che li precedono nell'ordine di cui all'art. 9 del predetto testo unico.

Art. 56.

Il pagamento degli assegni vitalizi si effettua con norme analoghe a quelle in vigore pel pagamento delle pensioni degli istituti di previdenza; esso viene eseguito a rate mensili a cominciare dal giorno 25 del mese cui le rate si riferiscono.

I titoli pagati dalle sezioni di tesoreria provinciale per conto dell'Opera di previdenza sono contabilizzati secondo le norme contenute nelle istruzioni generali sul servizio del tesoro.

TITOLO IV.

Ricovero, educazione ed istruzione degli orfani.

CAPO I. — *Delle domande per il ricovero o per le borse di studio.*

Art. 57.

Entro il mese di giugno di ogni anno l'Opera di previdenza pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, il bando dei concorsi pel conferimento delle borse di studio e dei posti gratuiti in convitti di istruzione e di educazione, che si prevede possano essere disponibili per l'anno scolastico successivo.

Art. 58.

Le domande di ammissione ai concorsi per i posti o per le borse debbono essere presentate non oltre il 15 agosto all'Opera di previdenza, corredate di tutti i documenti.

Nella domanda deve essere specificato se l'orfano concorre per l'uno o per l'altro dei benefici e quali corsi di istruzione intenda seguire.

Il Consiglio d'amministrazione delibera su tali domande entro il mese di ottobre.

Art. 59.

Alle domande per una borsa di studio o per il ricovero gratuito di orfani di iscritti, ai quali sia già stato conferito l'assegno vitalizio dall'Opera di previdenza, debbono essere uniti:

1° Un certificato municipale, da rilasciarsi sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, dal quale risulti:

a) la situazione economica e di famiglia dell'orfano, l'indicazione della data di nascita, dello stato civile e della professione che esercitano, qualora esistano, il genitore superstite, i fratelli e le sorelle anche maggiorenni dell'orfano e quantunque non conviventi;

b) se e da quale istituzione di beneficenza sia ricoverato o assistito alcuno degli orfani.

2° Un certificato rilasciato dalle autorità scolastiche dei voti ottenuti nello scrutinio e negli esami della più recente sessione, per i concorrenti che abbiano oltrepassato il settimo anno di età.

3° Un certificato medico dal quale risulti la sana costituzione fisica dell'orfano, qualora questi domandi il ricovero.

Art. 60.

Per il concorso ad una borsa di studio o al ricovero gratuito di orfani di impiegati di ruolo morti in attività di servizio anteriormente al 1° febbraio 1918 e di iscritti non provvisti di assegno vitalizio dell'Opera di previdenza, debbono essere inviati oltre la domanda, l'atto di morte e quello di matrimonio dell'impiegato, l'atto di nascita dei richiedenti e il decreto della Corte dei conti dell'eventuale liquidazione di assegno. Gli orfani di ambedue i genitori aggiungeranno a questi documenti l'atto di morte della madre e il verbale di nomina del tutore.

Art. 61.

Degli orfani di uno stesso impiegato uno solo può partecipare al concorso, bandito in ciascun anno, per un posto gratuito o per una borsa, salvo casi eccezionali espressamente deliberati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 62.

Le graduatorie di cui negli articoli 65, 66 e 74 del presente regolamento hanno vigore per occupare i posti nei convitti e per ottenere le borse di studio disponibili entro il 31 ottobre dell'anno in cui il concorso è stato bandito.

I concorrenti rimasti esclusi dal beneficio non hanno alcun diritto di preferenza nei concorsi degli anni successivi e per parteciparvi debbono possedere i requisiti richiesti dal relativo bando di concorso.

CAPO II. — *Ricovero nei convitti.*

Art. 63.

L'opera di previdenza provvede al ricovero degli orfani in convitti, dove possano frequentare le scuole elementari, le scuole medie o professionali, tenuto conto, per quanto sia possibile, delle condizioni e della residenza delle famiglie degli orfani.

Art. 64.

Gli orfani che concorrono ai posti gratuiti nei convitti debbono avere non meno di sette anni e non più di dodici al 30 settembre dell'anno in corso.

Quelli che hanno compiuto i dieci anni debbono essere forniti dell'attestato di compimento del corso elementare inferiore.

Art. 65.

Gli orfani e le orfane che sono ammessi al concorso per il ricovero e che appartengono a famiglie le quali non hanno

mai ottenuto un posto o una borsa di studio, sono collocati nel seguente ordine:

1° orfani di ambedue i genitori;
2° orfani di padre impiegato;
3° orfani di madre impiegata.

I concorrenti di ciascuna di queste tre categorie sono graduati fra loro con preferenza a quelli privi di pensione o appartenenti a famiglie con maggior numero di orfani minorenni.

A parità di numero la graduatoria è determinata tenendo conto della condizione economica e dell'età degli orfani.

Art. 66.

Non si può concedere un secondo posto in convitto ad una stessa famiglia se non nel caso in cui la vedova abbia a suo carico cinque minorenni, oppure quando trattisi di famiglia con più di tre orfani minorenni privi di ambo i genitori.

Gli orfani e le orfane che sono ammesse al concorso per il ricovero e che appartengono a famiglie le quali hanno già ottenuto un posto o una borsa di studio, sono collocati rispettivamente nelle graduatorie di cui al primo comma del precedente art. 65 dopo tutti gli orfani di famiglie che non hanno avuto alcun beneficio, con le stesse norme ivi indicate.

Art. 67.

L'orfano ammesso deve, salvo giustificato motivo, recarsi in convitto entro il termine stabilito nella partecipazione di conferimento del posto, altrimenti decade dalla concessione.

L'accettazione in convitto diventa definitiva soltanto dopo la visita medica fatta dal sanitario del convitto.

Art. 68.

La permanenza in convitto non può durare oltre il 18° anno di età, salvo concessione speciale del Consiglio d'amministrazione per gli orfani meritevoli che si trovino all'ultimo anno del corso di studi medi, e purchè la permanenza sia consentita dai regolamenti del relativo convitto.

Art. 69.

Gli orfani che tengano cattiva condotta o non siano promossi alla classe superiore cessano di rimanere in convitto.

Il Consiglio d'amministrazione può consentire ai non promossi, per una sola volta, di ripetere la classe se trattisi di orfani che per motivi di salute, debitamente giustificati dal rettore del convitto, non siano stati promossi al termine dell'anno scolastico, sempre quando però essi non siano in ritardo nel corso degli studi.

Gli orfani, che abbiano già fruito della concessione di cui al comma precedente e siano un'altra volta riprovati nel corso degli studi, debbono abbandonare il convitto entro dieci giorni dalla pubblicazione dei risultati degli esami della sessione autunnale.

CAPO III. — *Borse di studio.*

Art. 70.

Le borse di studio sono conferite esclusivamente per compiere il corso degli studi elementari, medi, professionali, o di istruzione superiore per il quale sono accordate.

Art. 71.

Alle borse di studio possono concorrere gli orfani che non siano con gli studi in ritardo per più di un anno se debbono frequentare le scuole elementari o quelle secondarie inferiori o professionali di 2° grado.

Il limite predetto è elevato a due anni per gli orfani che debbono frequentare le scuole secondarie superiori o professionali di 3° grado, oppure le università od altri istituti di istruzione superiore.

Il computo degli anni di ritardo negli studi decorre dall'inizio del corso di istruzione elementare, tenuto conto che questo viene considerato per la durata massima di cinque anni e si principia all'età di 6 anni.

Art. 72.

Gli orfani forniti di borsa di studio per le scuole elementari debbono prendere parte al concorso se desiderano ottenere la borsa di studio per frequentare le scuole secondarie inferiori o quelle professionali.

Parimenti i beneficiari delle borse di studio, dopo ultimato il corso d'istruzione media o professionale, debbono prendere parte al concorso per ottenere una borsa di studio per i corsi d'istruzione superiore.

I concorrenti alle borse di studio per corsi di specializzazione o di perfezionamento, sia in Italia che all'estero, debbono produrre un certificato rilasciato da Regia università o da Regio istituto superiore, dal quale risulti che la laurea è stata conseguita con votazione non inferiore a nove decimi. Nello stesso certificato debbono pure essere indicati i voti di tutti gli esami speciali dati durante il corso. La votazione media deve essere di nove decimi, e per nessun esame inferiore a otto decimi. I candidati possono unire altresì le pubblicazioni e i certificati che credessero opportuno inviare.

Art. 73.

Gli orfani, ai quali fu concesso dall'Opera di previdenza il posto gratuito in convitto, possono ottenere, su istanza debitamente motivata di chi li rappresenta, la conversione del posto stesso in borsa di studio.

Tale concessione deve essere approvata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 74.

Gli orfani e le orfane che sono ammessi al concorso per una borsa di studio e che appartengono a famiglie, le quali non hanno mai ottenuto un posto o una borsa di studio, sono collocati in un'unica graduatoria.

I concorrenti sono graduati in ragione di merito in base alla condotta, al profitto e alla corrispondenza fra l'età e la classe frequentata, con esclusione di quelli i quali non abbiano tenuto buona condotta, o per i quali si possa ritenere che non potrebbero superare gli studi che intendono seguire.

A parità di merito i concorrenti sono graduati dando la preferenza:

a) agli orfani di ambedue i genitori;
b) agli orfani di padre impiegato;
c) agli orfani di madre impiegata.

I concorrenti appartenenti a ciascuna di dette categorie sono graduati tra di loro con i medesimi criteri stabiliti dagli articoli 65 e 66 per gli orfani appartenenti a ciascuna delle tre categorie ivi indicate.

Gli orfani e le orfane che sono ammessi al concorso per una borsa di studio e che appartengono a famiglie le quali

hanno già ottenuto un posto o una borsa di studio sono collocati nella graduatoria di cui al primo comma, dopo tutti gli orfani e le orfane di famiglie che non hanno avuto alcun beneficio, e sono graduati fra di loro con le stesse norme sopra indicate.

Non può prendere parte al concorso per una borsa di studio un orfano che abbia due fratelli ricoverati in convitto a spese dell'Opera di previdenza.

Art. 75.

L'importo delle borse di studio è fissato anno per anno con deliberazione del Consiglio d'amministrazione e viene graduato a seconda dei corsi che gli orfani seguono.

Le borse sono pagabili in due rate semestrali anticipate: la prima in ottobre, su presentazione di un'attestazione del capo dell'istituto, da rilasciarsi in carta libera e da cui risulti l'avvenuta iscrizione; la seconda in aprile su esibizione di altro certificato in carta libera da cui risulti la frequenza durante il primo semestre dell'anno scolastico.

Per ottenere la conferma del beneficio per un altro anno del corso elementare o medio deve essere prodotto un certificato, in carta libera, dal quale risulti l'iscrizione alla classe superiore.

Per le università e gli altri istituti d'istruzione superiore deve prodursi un certificato da cui risulti l'approvazione entro il 31 dicembre in tutte le materie obbligatorie consigliate dalla facoltà per tutti i corsi frequentati, e la iscrizione al corso superiore.

Art. 76.

Il beneficio della borsa di studio cessa per quegli orfani che non siano promossi alla classe superiore.

Trascorso un anno da tale perdita, il Consiglio d'amministrazione può consentire il ripristino di detto beneficio per una sola volta, e in particolari circostanze, sempre quando l'orfano non sia in ritardo nel corso degli studi, e cioè: di oltre un anno se frequenta le scuole elementari e il corso medio inferiore, e di non oltre due anni se frequenta il corso medio superiore o l'università od altro istituto d'istruzione superiore.

Capo IV. — *Rapporti con Enti che assumono l'impegno dell'educazione o dell'istruzione degli orfani.*

Art. 77.

Le convenzioni di cui all'art. 23 del testo unico approvato con R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036, debbono stipularsi con istituti eretti in Ente morale, i quali abbiano fra i propri fini quello di provvedere alla educazione ed alla istruzione degli orfani degli impiegati di ruolo dello Stato.

Le convenzioni sono stipulate dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, previa deliberazione del Consiglio d'amministrazione.

Art. 78.

Per il ricovero degli orfani nei convitti possono pattuirsi speciali condizioni in base al pagamento di una retta individuale per il mantenimento e il rimborso delle spese accessorie.

Art. 79.

A cura dell'Opera di previdenza viene esercitata la diretta sorveglianza sui convitti degli Enti che hanno assunto la educazione degli orfani e sopra gli orfani collocati in altri convitti.

Art. 80.

I mutui di cui nell'art. 23 del predetto testo unico sono soggetti alla procedura che regola la concessione e la somministrazione dei prestiti da parte della Cassa depositi e prestiti. Essi sono deliberati dal Consiglio di amministrazione ed approvati dal Ministro per le finanze con apposito decreto, debitamente registrato alla Corte dei conti.

I mutui sono ammortizzabili ad annualità costanti, comprensive del rimborso del capitale e degli interessi, al saggio ordinario di quelli concessi dalla Cassa depositi e prestiti, in un periodo che può estendersi fino a 50 anni se lo consente la forma della garanzia offerta.

L'Opera di previdenza, a garanzia del mutuo, prende ipoteca di primo grado sugli edifici di cui gli istituti dimostrino essere proprietari, e si deve assicurare in pari tempo il mezzo occorrente per la regolare riscossione delle rate annuali di ammortamento del prestito.

Se l'Istituto non possiede beni immobili, la garanzia deve essere data in una delle forme indicate dall'art. 75, commi 2° e 3° (libro II, parte prima) del testo unico di leggi sulla Cassa depositi e prestiti approvato col R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453.

Art. 81.

Nelle convenzioni per mutui con garanzia ipotecaria sugli edifici di proprietà degli istituti deve essere stabilito che, qualora, entro tutto il periodo per il quale è stata stipulata l'estinzione del mutuo, per qualsiasi motivo cessasse il funzionamento dei convitti di quegli istituti, l'Opera di previdenza diviene proprietaria e prende possesso dell'edificio, restituendo la parte del mutuo ammortizzata, dopo detratta la somma corrispondente alla svalutazione dell'immobile, in base a perizia del Genio civile.

Le convenzioni che contengono le pattuizioni di cui al comma precedente debbono essere trascritte.

Art. 82.

Alle domande per la concessione dei mutui di cui al precedente art. 80 gli istituti debbono unire oltre i documenti relativi alla natura del prestito richiesto, i propri statuti, i regolamenti dei convitti e le loro modificazioni, nonchè i bilanci preventivi e i conti consuntivi annuali.

TITOLO V.

Norme per la liquidazione e la riscossione dell'indennità di buonuscita.

Art. 83.

L'indennità di buonuscita a favore degli impiegati civili e militari dello Stato, iscritti da almeno 6 anni completi all'Opera di previdenza e collocati a riposo con diritto al normale trattamento di pensione, viene liquidata in base a tanti decimi dell'ultimo stipendio mensile quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati nelle categorie di personale ammesse a fruire dei benefici dell'Opera stessa. Dal computo dei decimi dello stipendio mensile deve escludersi qualsiasi indennità goduta dall'iscritto anche se valida per la pensione.

La vedova dell'iscritto morto prima del collocamento a riposo, o, in mancanza della vedova, gli orfani minorenni e le orfane nubili maggiorenni, ottengono in uguale misura la detta indennità sempre quando concorrano le condizioni indicate nel precedente comma. Qualora sia intervenuta

separazione per sentenza passata in giudicato e pronunciata per colpa della moglie, l'indennità stessa viene corrisposta agli orfani minorenni e alle orfane nubili maggiorenni.

Art. 84.

Per ottenere la liquidazione dell'indennità di buonuscita l'impiegato civile o militare, che trovasi nelle condizioni richieste dall'articolo precedente, deve farne domanda all'Opera di previdenza per il tramite dell'Amministrazione centrale da cui dipendeva alla data di cessazione dal servizio.

Nella domanda, oltre le generalità relative all'impiego e al grado, l'avente diritto deve indicare il proprio domicilio e il luogo dove desidera effettuare la riscossione dell'indennità.

La domanda viene trasmessa all'Opera di previdenza dalle singole Amministrazioni centrali, le quali vi aggiungono la copia autentica dello stato di servizio dell'iscritto, ed uno speciale foglio di liquidazione fornito dall'Opera stessa, in cui sono riassunti i dati essenziali sul diritto all'indennità di buonuscita col relativo ammontare.

Art. 85.

La vedova dell'iscritto morto in attività di servizio con diritto alla pensione normale, deve unire all'istanza i seguenti documenti:

1° certificato di morte dell'impiegato;

2° certificato di matrimonio dell'impiegato;

3° atto notorio, rilasciato dal sindaco su conforme dichiarazione di tre testimoni, dal quale risulti:

a) la situazione di famiglia dell'impiegato alla data della sua morte;

b) la precisa data di nascita di ciascuna persona indicata nell'atto stesso;

c) che la vedova non era separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunziata per di lei colpa.

La domanda deve pervenire all'Opera di previdenza pel tramite dell'Amministrazione centrale dalla quale dipendeva il marito, onde possano esservi uniti lo stato di servizio dell'iscritto ed il foglio di liquidazione dell'indennità di cui è cenno nel precedente articolo.

Art. 86.

La domanda degli orfani minorenni dell'iscritto morto in attività di servizio con diritto alla pensione normale deve essere corredata dei seguenti documenti:

1° certificati di morte di ambo i genitori;

2° certificato del matrimonio da essi contratto;

3° la situazione di famiglia dell' impiegato alla data della sua morte;

4° i certificati di nascita dei minorenni richiedenti;

5° copia del verbale di nomina del tutore;

6° copia della deliberazione del Consiglio di famiglia che autorizza il tutore, giusta gli articoli 296 e 297 del Codice civile, a riscuotere l'indennità nell'interesse dei minori.

Qualora nella ripartizione dell'indennità concorrano orfane nubili maggiorenni, occorre aggiungere ai documenti suddetti il rispettivo atto di nascita ed il certificato comprovante lo stato nubile alla data di morte del padre.

Se invece l'indennità spetta soltanto ad orfane nubili maggiorenni, debbonsi produrre i documenti descritti ai numeri 1, 2, 3 del 1° comma del precedente articolo e gli altri due indicati al successivo 2° comma.

La domanda deve essere trasmessa all'Opera di previdenza a mezzo dell'Amministrazione centrale dalla quale dipendeva il padre, affinchè siano uniti lo stato di servizio ed il foglio di liquidazione menzionati nei due articoli precedenti.

Art. 87.

Ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita sono computati i soli effettivi servizi di ruolo, prestati nelle categorie dei personali iscritti all'Opera di previdenza in base all'art. 2 del testo unico, approvato con R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036.

Non sono valutabili i periodi di aspettativa per motivi di salute o di famiglia, i periodi di disponibilità, di sospensione dall'impiego o dallo stipendio, e neppure quelli trascorsi dagli ufficiali in posizione ausiliaria, ordinaria o speciale, ovvero in congedo provvisorio.

Però il periodo di aspettativa per motivi di salute, trascorso dopo l'iscrizione all'Opera di previdenza, è valutabile ai soli effetti della determinazione del periodo minimo di iscrizione occorrente per il conseguimento dell'indennità di buonuscita. Durante tale periodo, giusta quanto dispone l'art. 14 del presente regolamento, è dovuto all'Opera il contributo sull'assegno concesso al funzionario ai termini dell'art. 92 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il tempo trascorso in aspettativa per servizio militare dagl'impiegati civili, chiamati e richiamati alle armi, viene valutato limitatamente al periodo durante il quale essi abbiano servito con grado non inferiore a maresciallo.

Art. 88.

Il servizio prestato anteriormente all'iscrizione all'Opera di previdenza è computato, ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita, per metà, per due terzi, per tre quarti o per quattro quinti, a seconda che siano stati compiuti almeno 6, 10, 18 o 25 anni di iscrizione.

In ciascuno di detti quattro periodi l'indennità non può superare rispettivamente la somma di L. 5000, 6000, 7000 e 8000.

Qualora dal cumulo degli anni di servizio anteriori alla iscrizione all'Opera di previdenza con quelli successivi formanti il periodo di iscrizione non inferiore a sei anni completi, risulti una frazione di anno superiore a 6 mesi, essa sarà computata per un anno intero.

Art. 89.

Agli ufficiali collocati in posizione ausiliaria, ordinaria o speciale, ovvero in congedo provvisorio, che abbiano ottenuto la liquidazione dell'indennità di buonuscita e che vengono, successivamente, richiamati in servizio per periodi di durata non inferiore a tre mesi, è corrisposta, al termine del richiamo, l'eventuale differenza risultante fra l'indennità loro dovuta in base al cumulo di tali periodi col precedente servizio utile e l'indennità già liquidata.

TITOLO VI.

Disposizioni generali.

Art. 90.

I documenti che si uniscono alle domande dei benefici dell'Opera di previdenza sono esenti da tassa di bollo, purchè sui medesimi sia indicato l'uso cui debbono servire.

La legalizzazione degli atti di cui agli articoli precedenti, anche se provenienti dall'estero, è eseguita gratuitamente ai sensi dell'art. 21 del testo unico della legge per le tasse

sulle concessioni governative approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3279.

Art. 91.

L'Opera di previdenza, qualora sia possibile, chiede d'ufficio i documenti mancanti e provvede alla regolarizzazione di quelli non regolari, si riserva inoltre la facoltà di richiedere altre informazioni ed altri documenti per accertare la nullatenenza, la situazione di bisogno, la inabilità al lavoro e le altre circostanze allegate dai superstiti.

Art. 92.

Al pagamento delle borse di studio, dell'indennità di buonuscita e delle somme dovute agli istituti per ricovero di orfani, l'Opera provvede mediante mandati diretti emessi dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, che stabilisce altresì i modelli dei registri da tenere presso di sè e presso le sezioni del tesoro.

Art. 93.

L'Opera di previdenza nel ricevere donazioni, lasciti, legati, può accettare, per la concessione dei benefici che ne deriveranno per gli iscritti e per i loro superstiti, condizioni differenti da quelle previste dal presente regolamento.

Art. 94.

Nei bilanci tecnici quinquennali dell'Opera di previdenza, da compilarsi a norma dell'art. 33 del predetto testo unico, deve essere determinata la riserva matematica per gli oneri maturati relativi agli assegni vitalizi, ai ricoveri e alle borse di studio in corso di godimento, e deve essere fatta la previsione degli oneri latenti relativi agli assegni vitalizi e alle indennità di buonuscita.

In occasione dei bilanci stessi l'ufficio tecnico determina le disponibilità previste per il quinquennio successivo sulle entrate dell'Opera di previdenza, dopo assicurati i benefici che di diritto spettano agli iscritti e ai loro superstiti.

Tali disponibilità sono ripartite annualmente dal Consiglio d'amministrazione per le erogazioni facoltative relative alla concessione dei ricoveri e delle borse di studio in modo che il valore capitale degli impegni che si assumono ogni anno per tali erogazioni facoltative non superi le relative disponibilità.

Fino alla compilazione del primo bilancio tecnico dell'Opera di previdenza l'ufficio tecnico determina volta per volta il valore capitale degli impegni assunti dall'Opera per gli assegni vitalizi conferiti, per i ricoveri e le borse di studio, nonchè la somma necessaria per il pagamento dell'indennità di buonuscita, e il Consiglio di amministrazione provvede affinchè il totale degli impegni stessi e di quelli per l'impianto di convitti non ecceda il valore delle attività dell'Opera di previdenza.

TITOLO VII.

Conferimento di assegni vitalizi facoltativi sui fondi della Cassa sovvenzioni per impiegati e superstiti di impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione.

Art. 95.

La Cassa sovvenzioni, istituita con la legge 22 luglio 1906, n. 623, è gestita, per effetto dell'art. 14, comma 1° del R. decreto 11 marzo 1923, n. 614 (ora art. 34 del testo unico 4 giugno 1925, n. 1036), dall'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato, ed ha la sua sede in Roma presso la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Art. 96.

Scopo della Cassa è di conferire assegni vitalizi facoltativi agli impiegati civili dello Stato ed ai loro superstiti, in quanto gli uni e gli altri non abbiano diritto a pensione.

Art. 97.

Al conseguimento delle sue finalità la Cassa provvede col provento del settimo degli aggi annualmente liquidati, oltre le L. 5000 (R. decreto 4 giugno 1925, n. 886), ai banchi del lotto, e con gli eventuali contributi di pubbliche Amministrazioni e di privati.

Art. 98.

Nelle proporzioni indicate nell'art. 36 del predetto testo unico, sono concessi assegni vitalizi facoltativi agli impiegati civili e superstiti d'impiegati civili dello Stato cessati dal servizio anteriormente al 1° febbraio 1918 o appartenenti a categorie d'impiegati civili non iscritte all'Opera di previdenza, anche se cessati dopo detta data, purchè ad esse non sia assicurato uno speciale trattamento di quiescenza da apposite disposizioni di legge.

Art. 99.

Dopo prelevato il fabbisogno per gli scopi di cui al precedente articolo, annualmente potrà essere destinata una parte dei proventi della Cassa per la concessione di assegni vitalizi facoltativi a superstiti d'impiegati civili dello Stato iscritti all'Opera di previdenza, non aventi diritto a pensione o ad altro assegno dall'Opera stessa e da altro Ente pubblico, compresi fra le categorie e nelle condizioni indicate nell'art. 37 del testo unico approvato col R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036.

Art. 100.

Gli assegni vitalizi facoltativi sono concessi dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, in seguito a pubblici concorsi per titoli, su deliberazione del Consiglio permanente di amministrazione, di cui all'art. 38 del predetto testo unico.

Dai detti concorsi sono escluse le categorie descritte all'art. 40 del testo unico predetto.

La decorrenza degli assegni è dal 1° gennaio successivo all'avviso di concorso ed il conferimento ha luogo avendo riguardo alla durata dei servizi, all'entità degli stipendi, alla durata dell'attesa ed alle condizioni economiche e di famiglia dell'aspirante in relazione alla di lui condizione sociale.

Art. 101.

La misura degli assegni vitalizi facoltativi viene determinata dal Consiglio di amministrazione nei limiti indicati nell'art. 39 del testo unico suddetto.

Art. 102.

Pel conferimento degli assegni vitalizi facoltativi la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degl'Istituti di previdenza indice annualmente pubblici concorsi nel mese di settembre.

L'avviso viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e ne viene data comunicazione ai Ministeri, alle Prefetture, alle Intendenze di finanza, ai Tribunali, alle Direzioni provinciali delle poste e dei servizi elettrici, agli uffici del Genio civile ed ai Provveditorati regionali degli studi.

Esso deve indicare:

a) le categorie di persone ammesse a concorrere;

b) il termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti;

c) i documenti da produrre a corredo delle domande.

La domanda, dalla quale deve risultare il preciso domicilio dell'aspirante, deve essere corredata dai seguenti documenti:

1° l'atto di nascita;

2° certificato municipale di data posteriore all'avviso di concorso da rilasciarsi sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti la situazione di famiglia dell'aspirante, nonchè la professione e la condizione economica dei diversi componenti la famiglia.

Le diverse categorie di concorrenti indicate dagli articoli 36 e 37 del predetto testo unico, oltre i detti due documenti, dovranno produrre quelli, per ciascuna categoria, indicati negli articoli che seguono.

Art. 103.

Gli ex impiegati usciti dal servizio per infermità o per età avanzata senza aver diritto a pensione dovranno produrre:

1° l'atto di nascita;

2° il certificato municipale indicato al precedente articolo 103;

3° il decreto di cessazione dal servizio ed una dichiarazione della competente amministrazione, dalla quale risultino i motivi del provvedimento, qualora questi non siano indicati nel decreto;

4° il decreto o un certificato della Corte dei conti relativo all'eventuale conferimento dell'indennità per una volta tanto.

Qualora non fosse stata liquidata l'indennità dalla Corte dei conti, occorre produrre lo stato di servizio dell'impiegato rilasciato dall'Amministrazione centrale, dalla quale egli dipendeva.

Art. 104.

Le vedove dovrano produrre:

1° l'atto di nascita;

2° il certificato municipale con le notizie richieste al precedente art. 103, anche per i figliuoli non conviventi;

3° l'atto di matrimonio;

4° l'atto di morte del marito;

5° il certificato di conservata vedovanza, di data posteriore al bando di concorso;

6° il decreto o certificato della Corte dei conti relativo all'eventuale liquidazione dell'indennità per una volta tanto, e se questa non fu concessa, un certificato dal quale risulti che non fu pronunziata sentenza definitiva di separazione per colpa delle aspiranti e lo stato di servizio dell'impiegato;

7° gli atti di nascita degli orfani minorenni eventualmente esistenti.

Art. 105.

La prole orfana (orfani ed orfane minorenni o inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali, e orfane nubili anche se maggiorenni) dovrà produrre:

1° l'atto di nascita;

2° il certificato municipale indicato nell'art. 103, dal quale risulti specificatamente la professione e la condizione economica e di famiglia di tutti i figliuoli lasciati dall'impiegato;

3° l'atto di matrimonio dei genitori;

4° l'atto di morte del padre;

5° l'atto di morte della madre o, in sua vece, l'attestazione che la madre è passata a nuove nozze;

6° il decreto o i decreti coi quali la Corte dei conti eventualmente liquidò l'indennità o la pensione all'uno o all'altro dei genitori, o all'aspirante. In sostituzione dei decreti potrà prodursi un certificato della Corte stessa e se nessuna pensione o indennità fu liquidata dalla Corte, occorrerà produrre lo stato di servizio dell'impiegato.

Per gli orfani minorenni occorre inoltre il verbale di nomina del tutore.

Le orfane maggiorenni dovranno produrre il certificato di stato libero di data posteriore all'avviso di concorso.

Per gli inabili dovrà inoltre prodursi un certificato del medico comunale dal quale risulti per quale malattia o difetto fisico o mentale l'aspirante sia permanentemente inabile a proficuo lavoro.

Art. 106.

I superstiti d'impiegati civili iscritti all'Opera di previdenza, che possono partecipare ai concorsi per assegni vitalizi facoltativi nella misura e con le modalità indicate nell'art. 37 del predetto testo unico dovranno produrre:

a) se orfane nubili maggiorenni, o orfani inabili a proficuo lavoro, i documenti indicati all'art. 106 del presente regolamento, e far risultare dal certificato municipale di notorietà la loro nullatenenza;

b) se genitori, oltre l'atto di nascita ed il certificato di notorietà, l'atto di matrimonio, l'atto di nascita e di morte dell'iscritto, il decreto o un certificato della Corte dei conti relativo alla liquidazione della pensione o dell'indennità a favore dell'iscritto o eventualmente a favore della vedova ed, in mancanza, lo stato di servizio, ed inoltre un certificato del medico comunale dal quale risulti la malattia o il difetto per il quale l'aspirante sia inabile al lavoro.

Art. 107.

Gli assegni concessi alle vedove, ove queste muoiano o passino ad altre nozze sono riversibili ai rispettivi figli minorenni sino al raggiungimento della maggiore età in base a presentazione, da parte del legale rappresentante di essi, dell'atto di morte della vedova o del nuovo matrimonio da essa contratto.

Quando, per qualsiasi causa, vengano a cessare dalla compartecipazione dell'assegno uno o più orfani, ovvero una o più figlie nubili maggiorenni del comune autore, la loro quota si accresce a favore dei compartecipanti superstiti.

Art. 108.

E' in facoltà dell'Amministrazione di richiedere ai concorrenti, o direttamente alle autorità ed agli uffici competenti, informazioni ed altri documenti oltre quelli indicati agli articoli precedenti.

Art. 109.

Il pagamento degli assegni vitalizi è disposto mediante ruoli e si effettua con norme analoghe a quelle che vigono

pel pagamento delle pensioni degli istituti di previdenza, a rate mensili, a cominciare dal giorno 25 del mese cui si riferiscono.

Art. 110.

Quando l'entrata della Cassa sia insufficiente a fronteggiare le spese, tutti indistintamente gli assegni in vigore sono soggetti a proporzionale riduzione.

Non si fanno nuove concessioni fino a che le disponibilità della Cassa non consentano di reintegrare gli assegni nella misura originaria.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 449.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1925, n. 2539.

Autorizzazione per anticipazione di fondi occorrenti per liquidare la gestione di stralcio del cessato Commissariato generale civile della Venezia Giulia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per i lavori pubblici provvederà, entro il limite complessivo di L. 3,770,000 ad anticipare alla Prefettura di Trieste i fondi occorrenti per la liquidazione della gestione di stralcio dell'ex Commissariato generale civile della Venezia Giulia, ivi compresa quella di lavori di interesse degli Enti locali: gestione che rimane attribuita alla predetta Prefettura.

Art. 2.

Nella tabella annessa al R. decreto 19 marzo 1925, n. 266, sono apportate le seguenti variazioni:

Aumento. — Spese relative ai servizi delle nuove Provincie, L. 3,770,000.
Diminuzione. — Fondo di riserva, L. 3,770,000.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1925-1926 sono introdotte le seguenti variazioni:

Aumento. — Cap. n. 111-*bis* - Spese relative ai servizi delle nuove Provincie, L. 1,000,000.
Diminuzione. — Cap. n. 139 - Fondo di riserva per spese impreviste, L. 1,000,000.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 111. — FAINI.

Numero di pubblicazione 450.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 febbraio 1926, n. 193.

Ordinamento dei servizi preposti alla edilizia popolare ed economica ed altri provvedimenti in materia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia, approvato con R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318;
Visto il R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2412;
Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2654;
Visto il R. decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1395;
Visto i Regi decreti 25 ottobre 1924 e 20 novembre successivo, n. 1944 e n. 1945;
Visto il R. decreto 20 gennaio 1925, n. 343;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici di concerto coi Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Ufficio preposto alla edilizia popolare ed economica e Commissione di vigilanza sulle cooperative edilizie.

Art. 1.

Spetta all'ufficio dell'Amministrazione dei lavori pubblici preposto alla edilizia popolare ed economica la vigilanza sulle costruzioni e sulla manutenzione di tutti i fabbricati costruiti con contributo dello Stato, fino a quando non sia avvenuto il riscatto nelle forme di legge da parte degli assegnatari, e l'esercizio di tutte le funzioni inerenti alla vigilanza attiva sulla regolarità del funzionamento delle cooperative edilizie, attualmente di spettanza della Commissione di vigilanza di cui al R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412; curare l'osservanza delle disposizioni del testo unico 30 novembre 1919, n. 2318, e successive modificazioni, in quanto ciò rientri nella competenza del Ministro per i lavori pubblici, nonchè l'adempimento di tutte le attribuzioni già conferite al Ministero dell'economia nazionale ed ora demandate al Ministero dei lavori pubblici in seguito al trasferimento del servizio alla dipendenza del Ministero stesso; provvedere all'approvazione dei progetti e rilasciare i nulla osta pei pagamenti in conto dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti giusta gli articoli 6 e 13 del R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944; predisporre i provvedimenti diretti a risolvere tutte le questioni relative in genere alla edilizia popolare ed economica, e provvedere infine alle istruttorie di tutti gli affari sottoposti al parere o alla decisione della suindicata Commissione di vigilanza.

Art. 2.

All'adempimento dei compiti di cui all'articolo precedente l'ufficio provvede tanto direttamente, a mezzo dei funzionari addettivi, quanto mediante i locali uffici del Genio civile, cui resta in massima demandato particolarmente l'incarico di invigilare sulla regolare esecuzione delle opere, vistando i certificati per i pagamenti alle imprese costruttrici in conto dei mutui concessi, e di accertare con visite periodiche ed ispezioni se le costruzioni siano eseguite a perfetta regola d'arte e tenute in istato di buona manutenzione, di conveniente abitabilità e di buone condizioni igieniche e sanitarie, e se le costruzioni stesse restino destinate agli scopi consentiti dalle disposizioni in vigore.

Art. 3.

Ove risulti la necessità di eseguire opere di manutenzione ordinaria o straordinaria ai fabbricati cooperativi eseguiti col contributo dello Stato e non vi venga provveduto a cura delle cooperative, il Ministero dei lavori pubblici, di sua iniziativa, o su richiesta della Cassa depositi e prestiti o in seguito a proposta del Genio civile, disporrà la esecuzione d'ufficio dei lavori, dandone l'incarico al Genio civile o agli istituti di cui agli articoli 11 e 12 del R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944.

Le cooperative saranno tenute al rimborso delle somme occorse, prelevandole anzitutto dal fondo all'uopo accantonato come nel successivo articolo.

Art. 4.

In luogo della percentuale stabilita dall'art. 16, primo comma, del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, i soci assegnatari di alloggi delle cooperative edilizie mutuatarie della Cassa depositi e prestiti e delle Ferrovie dello Stato dovranno rilasciare, per la costituzione del fondo relativo alle spese di manutenzione straordinaria dei fabbricati, una quota commisurata al 2 e mezzo per cento dei versamenti in conto di ammortamento del mutuo e ad essa dovranno aggiungere altra quota dell'1 e mezzo per cento per la costituzione di un fondo da destinare alle spese di manutenzione ordinaria occorrenti esclusivamente nell'alloggio di ogni singolo assegnatario.

I soci che si rendano morosi nel pagamento diretto alla cooperativa delle mensilità di ammortamento e relative quote per manutenzione straordinaria ed ordinaria, dovranno corrispondere gli interessi di mora al saggio corrente dell'interesse commerciale per ritardato pagamento.

Art. 5.

Tutti i progetti di costruzioni popolari ed economiche, da eseguire con il concorso dello Stato, dovranno comprendere, oltre i disegni e alla relazione esplicativa, una stima, l'analisi dei prezzi ed i capitolati d'appalto. I progetti stessi, prima che si proceda all'appalto dei lavori, dovranno essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici, previo esame degli elaborati da parte dell'ispettore superiore del circolo d'ispezione del Genio civile, quando il loro importo non superi la somma di due milioni, dedotto il costo delle aree, e su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici per i progetti di importo superiore. Parimenti dovrà interpellarsi il Consiglio superiore dei lavori pubblici, prima di approvare qualsiasi variante proposta in corso d'opera a progetti sui quali esso siasi già pronunciato o quando la variante ne faccia aumentare l'importo complessivo in misura tale da superare due milioni.

Art. 6.

Ferme restando le disposizioni del R. decreto 8 novembre 1921, n. 1636, tutti gli atti definitivi d'appalto, i contratti principali e suppletivi coi relativi capitolati, e gli atti di transazione delle vertenze comunque sorte in dipendenza delle costruzioni di case cooperative eseguite con il concorso dello Stato, dovranno riportare la preventiva approvazione ministeriale, previo parere della Commissione di vigilanza, perchè si possano rilasciare i nulla osta per i pagamenti in conto dei mutui concessi.

Parimenti, dovranno approvarsi dal Ministero dei lavori pubblici i compensi da liquidare per la redazione di progetti e per direzione dei lavori e qualsiasi altra spesa da far gravare sui mutui predetti.

Art. 7.

I collaudi delle costruzioni di case popolari ed economiche eseguite con concorso dello Stato debbono essere espletati entro tre mesi dalla nomina del collaudatore o della Commissione di collaudo, salvo che, per giustificati motivi, ne venga prorogato il termine dal Ministero dei lavori pubblici in seguito a regolare istanza dei collaudatori.

Qualora entro tale termine non sia stata presentata la relazione di collaudo, senza che sia intervenuta alcuna concessione di proroga, i collaudatori decadono dall'incarico, conservando solo il diritto al rimborso delle spese incontrate per le operazioni eseguite.

Per i collaudi già assegnati il detto termine decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Se i collaudi vengono ritardati per fatti imputabili alle cooperative, il Ministero potrà, su richiesta del collaudatore o della Commissione di collaudo, disporre che tutti i poteri del Consiglio di amministrazione della cooperativa vengano assunti temporaneamente da un commissario governativo perchè provveda a quanto occorre per rendere, al più presto, possibili le operazioni di collaudo, per il cui espletamento il Ministero medesimo potrà assegnare un nuovo termine.

Il limite di cui agli articoli 11, 12 e 14 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, è elevato rispettivamente di L. 50,000.

Art. 8.

Sulle controversie e sulle riserve fatte in qualsiasi tempo dalle imprese assuntrici di lavori di cooperative edilizie sovvenzionate dallo Stato, ove non sia intervenuta una transazione approvata ai sensi dell'art. 6 del presente decreto, decide il Ministro per i lavori pubblici dopo il collaudo, sentito l'ispettore di circolo del Genio civile od il Consiglio superiore dei lavori pubblici, giusta le disposizioni vigenti per gli appalti di conto dello Stato, salvo alle parti il ricorso al giudizio degli arbitri a termini del capitolato d'appalto, restando fermo però quanto è stabilito all'art. 2 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 345, circa l'imputazione ai mutui concessi dei maggiori oneri dipendenti dalle decisioni arbitrali.

A richiesta delle parti, o quando a suo insindacabile giudizio il Ministro predetto lo ritenga necessario, questi potrà disporre che vengano anche esaminate e risolute come sopra in corso d'opera le riserve e controversie relative a tali appalti.

Gli atti di collaudo dei predetti lavori dovranno tutti essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici perchè si possano rilasciare i nulla osta pei pagamenti a saldo in favore delle imprese, e sui ricorsi che verranno presentati

contro i collaudi a termini dell'art. 9 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, decide in via definitiva il Ministro medesimo, sentita la Commissione di vigilanza e, ove lo ritenga del caso, anche il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 9.

Ove i lavori eseguiti per conto di una cooperativa edilizia col concorso dello Stato, siano dichiarati in tutto o in parte incollaudabili, oltre alla applicazione sul conto delle detrazioni ordinate dai collaudatori, potrà essere disposta dal Ministero dei lavori pubblici la esecuzione di ufficio a norma del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, delle opere ritenute indispensabili per la ultimazione dei fabbricati, salvo quanto potrà risultare a carico della impresa da un eventuale giudizio di responsabilità.

Tenuto conto delle risultanze dei collaudi e di circostanze di particolare gravità, potrà inoltre il Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con la Cassa depositi e prestiti o con la Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per le case finanziate rispettivamente dall'una e dall'altra, e sentita la Commissione di vigilanza, procedere, prima che si addivenga alla stipulazione dei mutui individuali, allo scioglimento dell'Amministrazione della cooperativa ed alla nomina di un commissario, oltre che alla adozione di quelle altre particolari provvidenze che la Commissione di vigilanza suggerirà.

Art. 10.

Oltre a quanto è prescritto negli articoli 6, 8, 9, 17, 20 e 38 del presente decreto, spetta alla Commissione di vigilanza:

1° esprimere il proprio parere, oltre che nei casi tassativamente previsti dalle vigenti disposizioni, in tutti gli altri in cui ne sia richiesta dal Ministro per i lavori pubblici e dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti;

2° decidere in via definitiva, salvo il ricorso di cui al capoverso dell'art. 2 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, su tutte le controversie e questioni relative alla assegnazione degli alloggi cooperativi ed alla posizione dei soci;

3° applicare le sanzioni comminate dalle predette norme per qualsiasi abuso, irregolarità o contravvenzione, e provvedere alla esplicazione di ogni altro compito particolarmente affidatole dalle norme stesse, in quanto non contrarie al presente decreto;

4° adempire a tutti gli incarichi speciali che il Ministro per i lavori pubblici riterrà opportuno conferirle.

Art. 11.

E' in facoltà del Ministro per i lavori pubblici di provvedere quando occorra a quelle modifiche nella composizione della Commissione che risultassero indispensabili per il suo regolare funzionamento, restando però stabilito che i membri che non ne facciano parte di diritto per l'ufficio che ricoprono durano in carica per un triennio, salvo riconferma.

Art. 12.

La Commissione medesima, per l'adempimento dei vari compiti che le sono demandati, potrà funzionare divisa in Sottocommissioni presiedute dal presidente o da un vice presidente da esso delegato.

Art. 13.

I funzionari che presero parte alle operazioni di collaudo non potranno intervenire nell'esame e decisioni da prendere dalla Commissione di vigilanza sui ricorsi presentati contro i collaudi. Ove si verifichi tale incompatibilità, il funzionario potrà essere temporaneamente sostituito da un altro dell'ufficio o del Real corpo del Genio civile all'uopo delegato dal Ministro.

Parimenti dovrà astenersi, ed essere eventualmente sostituito come sopra, il membro che risulti socio di cooperativa edilizia allorchè la Commissione dovrà trattare affari attinenti alla cooperativa della quale egli faccia parte.

E' abolita la incompatibilità di cui all'art. 1 del R. decreto 13 gennaio 1924, n. 142.

Art. 14.

Qualora le decisioni della Commissione, rese esecutive a termini dell'art. 2 capoverso del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, importino l'obbligo di eseguire determinati lavori, e la parte soccombente non vi provveda entro il prescritto termine dalla notifica della decisione, ne potrà essere disposta la esecuzione di ufficio dal Ministro per i lavori pubblici su richiesta della parte interessata, a carico della cooperativa o dei singoli soci prelevandosi, a giudizio insindacabile del Ministro stesso, le occorrenti somme dal mutuo concesso per la costruzione dei fabbricati o facendosene rimborsare l'importo sul fondo per manutenzione straordinaria di cui all'art. 4 del presente decreto, o mediante rimborso dal fondo per manutenzione ordinaria di cui al medesimo articolo o nelle forme di cui all'art. 15 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412.

Con la procedura stabilita nello stesso art. 17 del citato R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, saranno riscossi le spese di amministrazione e gli onorari spettanti ai commissari governativi per la gestione straordinaria delle cooperative.

Art. 15.

Le norme procedurali per l'esame e la discussione delle questioni da risolvere giusta l'art. 10, n. 2, del presente decreto saranno stabilite con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro per i lavori pubblici sentita la Commissione di vigilanza sulla edilizia popolare ed economica.

Art. 16.

In dipendenza delle nuove attribuzioni conferite col presente decreto al Consiglio superiore dei lavori pubblici, il R. decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1395, relativo alla composizione di tale Consiglio, resta modificato nel senso che al numero 24 dell'art. 6 seguono le parole di cui appresso:

« N. 25 — Il magistrato di cui al R. decreto-legge 21 giugno 1925, n. 2412, art. 1, e i due capi di ufficio di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 21 giugno 1925, n. 1185, membri della Commissione di vigilanza sulla edilizia popolare ed economica ».

Art. 17.

Le cooperative edilizie comunque sussidiate dallo Stato devono assegnare gli alloggi che si rendono disponibili, dopo soddisfatto il diritto dei soci regolarmente inscritti, secondo il turno delle prenotazioni degli aspiranti soci, deliberato dal Consiglio di amministrazione in base ai documenti comprovanti nel richiedente i requisiti prescritti dalla legge e

dallo statuto per divenire soci e aver diritto all'alloggio. Tali requisiti devono sussistere anche all'atto dell'effettiva assegnazione, salvo quanto è disposto nell'art. 10 del decreto Ministeriale 8 dicembre 1922, confermato dal R. decreto-legge 7 ottobre stesso anno, n. 2412, e nell'art. 1 del R. decreto 3 agosto 1925, n. 1543.

Contro le deliberazioni del Consiglio che dovranno essere rese note direttamente agli interessati e mediante l'affissione nella sede della società dell'elenco delle persone che vengono di volta in volta prenotate con la indicazione della data della domanda e delle deliberazioni stesse, è ammesso il ricorso alla Commissione di vigilanza entro 30 giorni dalla detta affissione, salvi restando però i provvedimenti da prendere in merito a quanto potrà risultare anche oltre il detto termine da eventuali accertamenti di ufficio.

Tutte le prenotazioni che non siano state fatte in tale forma e con le sopra prescritte modalità sono nulle.

Art. 18.

Salva l'osservanza del precedente articolo sono consentite le prenotazioni in più cooperative, e, col consenso dei rispettivi Consigli di amministrazione, lo scambio di prenotazioni fra prenotati di diverse cooperative.

Chi abbia diverse prenotazioni è obbligato, sotto pena di decadenza, a dichiararlo per iscritto ad ogni cooperativa, indicando la sede sociale delle altre cooperative in cui è prenotato.

La cooperativa che assegna l'alloggio a chi abbia altre prenotazioni, ha l'obbligo di avvertirne subito con raccomandata le altre cooperative interessate per l'annullamento delle altre prenotazioni.

Art. 19.

Le cooperative finanziate dalla Cassa depositi e prestiti che abbiano venduto o vendano nei modi di legge aree esuberanti o locali non destinati ad uso di abitazione, oltre all'obbligo di versare alla Cassa medesima la somma corrispondente al prezzo di acquisto delle aree o al costo di costruzione dei locali venduti, debbono altresì versare alla Cassa medesima il maggior provento ricavato dalla vendita.

Tuttavia è data facoltà alla cooperativa di destinare il maggior provento alla esecuzione dei lavori approvati dal Ministero dei lavori pubblici o ad altre spese necessarie della gestione sociale, previa autorizzazione del Ministero medesimo, d'intesa con la Cassa depositi e prestiti.

Le norme del precedente comma sono applicabili ad altri proventi quali quelli ricavati o ricavabili da vendita dei beni mobili come materiali esuberanti o di rifiuto, da affitti di alloggi eventualmente non assegnati, nonchè da affitti, comunque consentiti, di alloggi assegnati ma per i quali non sia iniziato l'ammortamento a carico dell'assegnatario, i quali ultimi proventi anche se percepiti dall'assegnatario, dovranno essere versati alla cooperativa entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Tutte le somme che per effetto del presente articolo verranno versate alla Cassa depositi e prestiti andranno a diminuzione del mutuo individuale di tutti i soci in quote proporzionali.

Art. 20.

Salve le responsabilità derivanti dalle vigenti disposizioni, il Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere della Commissione di vigilanza, potrà escludere dal beneficio del concorso governativo nel pagamento degli interessi sul mutuo gli amministratori e i sindaci delle cooperative:

a) che abbiano procurato per sè stessi o per parenti ed affini sino al quarto grado assegnazioni o turni di iscrizioni o di prenotazioni illegittimi;

b) che per colpa o negligenza abbiano arrecato notevole danno alla gestione sociale;

c) che, pur senza averli ordinati, abbiano lasciato compiere dai costruttori negli alloggi loro assegnati e nei relativi fabbricati, e a carico totale o parziale del mutuo, opere, forniture o lavori non approvati.

Art. 21.

Oltre a quanto è disposto dal decreto Ministeriale 8 dicembre 1922, confermato dal R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, circa il divieto di prenotazione e assegnazione di alloggi in case cooperative costruite col contributo dello Stato a favore dei soci che risultino possessori in nome proprio o di persone di famiglia con essi conviventi di una casa inscritta al catasto urbano dello stesso Comune, salvo che sia stata riconosciuta inadatta e insufficiente ai bisogni del socio e della sua famiglia, non potranno ottenere la consegna dei detti alloggi coloro che non dimostrino che sia stata regolarmente disdetta da essi o dalle persone che andranno a convivervi la locazione della casa abitata nel Comune in cui si trovano gli alloggi medesimi.

Art. 22.

Conservano il diritto all'assegnazione dell'alloggio gli impiegati statali di cooperative edilizie che costruiscono col contributo dello Stato i quali, dopo essersi regolarmente prenotati per l'assegnazione dell'alloggio medesimo, siano passati comunque alla dipendenza di Enti autonomi od Enti parastatali, purchè in possesso dei requisiti richiesti per la consegna.

La disposizione estensiva di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 3 agosto 1925, n. 1543, si applica anche al personale della Amministrazione dello Stato comunque destinato a prestar servizio presso gli uffici della Amministrazione centrale temporaneamente decentrati.

Art. 23.

Possono pure essere assegnatari di alloggi cooperativi e conseguentemente del mutuo edilizio individuale col contributo governativo i soci di cooperative edilizie, già impiegati di Amministrazioni dello Stato e già regolarmente inscritti nelle cooperative medesime i quali siano stati esonerati dal servizio anche a condizioni diverse da quelle previste dal R. decreto-legge 7 giugno 1923, n. 1451, purchè non si tratti di casi di destituzione colla perdita del diritto a pensione, e di esoneri disposti in base ai Regi decreti 28 gennaio 1923, nn. 143 e 153, a meno che per questi ultimi, a suo giudizio insindacabile, l'Amministrazione che procedette all'esonero non ne dia speciale consenso.

Art. 24.

Nei fabbricati costruiti dalle cooperative edilizie con finanziamento a contributo statale possono adibirsi, ove ricorrano speciali circostanze che lo giustificano, locali ad uso di botteghe e di magazzini, previa autorizzazione del Ministro per i lavori pubblici e dell'Ente mutuante. Con preventiva autorizzazione potrà procedersi alla vendita o all'affitto dei locali medesimi e in entrambi i casi il ricavato dovrà essere devoluto ad estinzione della correlativa quota

di ammortamento e per l'eccedenza dovrà essere versato in aumento al fondo per la manutenzione straordinaria dei fabbricati di cui all'art. 4 del presente decreto.

Art. 25.

I fitti degli alloggi cooperativi, per i quali sia stata consentita la locazione a termini dell'art. 18 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, dovranno essere devoluti per una metà della parte eccedente la quota di ammortamento degli appartamenti medesimi o della parte di essi che viene locata, a favore dell'assegnatario.

L'altra metà dovrà essere versata dalla cooperativa che ne curerà la riscossione con le stesse modalità prescritte per il versamento della quota di ammortamento e andrà in aumento al fondo per la manutenzione straordinaria dei fabbricati sociali, di cui all'art. 4 del presente decreto.

I contratti di affitto di cui sopra, anche se già in corso all'entrata in vigore del presente decreto, dovranno essere approvati dal Ministro per i lavori pubblici, sentita, ove occorra, la Commissione di vigilanza sulle cooperative edilizie.

Art. 26.

Nulla è innovato per quanto riguarda le cooperative edilizie costituite fra ferrovieri all'art. 11 del R. decreto-legge 20 gennaio 1925, n. 343, che resta col presente confermato integralmente.

Art. 27.

Alle cooperative edilizie, finanziate dalla Cassa depositi e prestiti con fondi della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a fare anticipazioni di fondi nonchè a concedere, in quanto occorrano, con propri fondi, supplementi di mutui perchè possano ultimarsi le case già finanziate.

Le anticipazioni e le concessioni di cui al presente articolo sono subordinate a che sia stato preventivamente assegnato il contributo governativo ai termini delle disposizioni vigenti.

La Cassa depositi e prestiti potrà consentire che il riscatto di cui all'art. 23 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, il quale potrà essere attuato anche in sede di stipulazione dei contratti di mutuo individuale, avvenga a tutti gli effetti con pagamento frazionato nella misura e con le modalità che essa fisserà alle cooperative, purchè la prima rata non sia minore di un terzo e restino fermi per il residuo debito le garanzie e gli interessi dovuti.

I singoli regolamenti di condominio, da approvarsi dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con la Cassa depositi e prestiti, stabiliranno gli oneri di manutenzione per i soci che abbiano riscattato in tutto o in parte.

Art. 28.

I contratti dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali, gli atti di assegnazione di appartamenti e di mutui edilizi individuali a soci di cooperative finanziate dalla Cassa depositi e prestiti e dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè gli atti di riscatto oltre ad essere registrati con la tassa fissa a termini dell'art. 65 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3269, sono soggette a tassa fissa per le formalità ipotecarie o per la voltura catastale.

Gli atti di assegnazione dei mutui individuali e quelli di riscatto in quanto riguardino cooperative edilizie finanziate dalla Cassa depositi e prestiti e dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato saranno ricevuti da un funzionario da esse all'uopo delegato in esecuzione dei diritti di cui al Regio decreto-legge sulle concessioni governative in data 30 dicembre 1923, n. 3279.

A rimborso delle spese e compensi per la ricezione e conservazione degli atti, nonchè per il rilascio di copie e di note ipotecarie e per la esecuzione delle formalità di registro, ipotecarie e di voltura, è dovuto dagli interessati un diritto proporzionale di cinque centesimi per ogni cento lire di valore da versarsi in tesoreria con imputazione ad apposito capitolo del bilancio d'entrata da amministrarsi con le norme che saranno stabilite con decreti del Ministro per le finanze e del Ministro per le comunicazioni.

Istituto nazionale per le case degli impiegati statali ed Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma.

Art. 29.

A deroga di ogni contraria disposizione ed in via transitoria fino al 30 giugno 1926 l'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma è autorizzato ad assegnare in locazione alloggi comunque disponibili, in ragione di uno ogni cinque, ai magistrati e funzionari della Corte di cassazione del Regno trasferiti in Roma per ragioni dell'attuale loro ufficio, posteriormente alla unificazione delle Corti di cassazione e prima della data del presente decreto, nonchè ai sostituti avvocati generali militari trasferiti in Roma al Tribunale supremo militare in applicazione del nuovo ordinamento della giustizia militare di cui al R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316 (3 e 15) i quali dimostrino averne assoluta necessità.

Essi dovranno essere iscritti come soci dell'Istituto.

Gli alloggi dell'Istituto cooperativo così assegnati, saranno peraltro lasciati liberi dai suddetti magistrati e funzionari man mano che i medesimi avranno la possibilità di essere sistemati nelle costruzioni da assegnarsi dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali, creato con R. decreto 25 ottobre 1924, n. 1944.

Art. 30.

Nei casi nei quali il presidente del Comitato centrale dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato ovvero i presidenti dei Comitati provinciali ne facciano richiesta, le aste e le licitazioni per appalti di lavori interessanti il detto Istituto potranno essere tenute dal Ministero dei lavori pubblici o dalle locali Prefetture per mezzo dei relativi uffici contratti, innanzi ai quali si procederà pure alla stipulazione dei contratti conseguenti.

Parimenti presso le Intendenze di finanza potranno essere tenuti gli esperimenti d'incanto e potranno essere stipulati i contratti relativi all'acquisto ed alla vendita di immobili, ed ogni altro contratto nell'interesse dell'Istituto.

Art. 31.

All'esecuzione dello sfratto di cui all'ultimo capoverso dell'art. 8 del R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, si procederà in via amministrativa, a mezzo del personale stesso dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, che potrà richiedere direttamente l'assistenza della forza pubblica.

Con l'ordinanza di sfratto allo stesso modo in via amministrativa, si procede anche in caso di occupazione abusiva o irregolare di case o locali dell'Istituto.

Tali norme si applicano anche all'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma.

Art. 32.

All'art. 4 del R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, è sostituito il seguente:

« La Cassa di risparmio per le Provincie lombarde, la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, l'Istituto nazionale delle assicurazioni sociali, la Cassa nazionale per gli infortuni degli operai sul lavoro ed il Monte dei Paschi di Siena sono autorizzati a versare in conto corrente alla Cassa depositi e prestiti anche in deroga ai limiti segnati dai loro statuti, le somme occorrenti ad integrare quelle delle quali potrà disporre la Cassa depositi e prestiti per la costruzione delle case di cui all'art. 1 fino a raggiungere per ora l'importo complessivo di L. 500,000,000 aumentati gradualmente con disposizione da adottarsi con decreto Reale.

« Tale autorizzazione può essere estesa, anche in deroga ai rispettivi statuti, alle Casse di risparmio ordinarie, alle Casse di risparmio di istituti di emissione, nonchè alle Casse nazionali di assicurazione e ad ogni altro istituto di credito e di previdenza, mediante decreto Reale sopra proposta del Ministro per le finanze di concerto con quello per l'economia nazionale.

« Il Ministro per le finanze di concerto con quello per l'economia nazionale, sentito il Comitato centrale dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato ed i Consigli di amministrazione degli istituti interessati, può fissare la misura e l'epoca dei versamenti in conto corrente alla Cassa depositi e prestiti da parte della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

« Il saggio di interesse sulle somme che la Cassa depositi e prestiti destinerà per le operazioni di che trattasi, sarà del 4,25 per cento.

« Le somme che saranno versate in conto corrente dagli altri istituti sopra indicati, frutteranno un interesse non superiore al limite massimo che sarà fissato ed occorrendo variato con decreto Reale promosso dal Ministero delle finanze con decorrenza dal giorno di invio graduale di esse, da farsi su richiesta della Cassa depositi e prestiti, e saranno rimborsate di mano in mano che essa le riscuoterà dall'istituto mutuatario, ai sensi degli articoli 5 e 11 ».

Art. 33.

Al terzo comma dell'art. 9 del R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, è sostituito il seguente con l'aggiunta di altro comma del tenore di cui appresso:

« Per diminuire il costo di costruzione potranno essere assegnate a titolo gratuito aree demaniali nella città in cui si debba provvedere a dette costruzioni. In mancanza ed ove occorra procedere all'acquisto di aree pubbliche e non si addivenga ad amichevoli accordi per la loro cessione ad equa condizione, l'Istituto ha facoltà di procedere all'espropriazione forzata per pubblica utilità con le norme stabilite con la legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.

« Allo scopo di migliorare ed accrescere il suo patrimonio ed agevolare il conseguimento dei suoi fini, l'Istituto ha pure facoltà di alienare e permutare le aree acquistate. Potrà del pari alienare o permutare le aree assegnate col consenso del Ministero delle finanze, il quale potrà chiedere la retrocessione gratuita delle aree non utilizzate, qualora queste risultino necessarie per i servizi dell'Amministrazione dello Stato ».

L'espropriazione di cui al 3° comma può essere eccezionalmente estesa nella città di Roma ai fabbricati in corso di costruzione alla data di pubblicazione del presente decreto, che dal Ministero dei lavori pubblici, sentita la Commissione di vigilanza per la edilizia popolare, siano riconosciuti suscettibili di rapida ed adatta destinazione agli scopi dello Istituto.

Tale facoltà resta comunque limitata al 30 giugno 1926.

Art. 34.

Al primo comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 20 novembre 1924, n. 1945, sono aggiunte le seguenti parole: « nonchè gli impiegati della Camera dei deputati e del Senato del Regno e gli addetti all'Officina carte e valori che da Torino saranno trasferiti a Roma ».

Art. 35.

Con decreto del Ministro per le finanze viene fissata l'indennità di carica da assegnare, in ciascun esercizio, al presidente.

Art. 36.

All'art. 7 del R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, è aggiunto il seguente comma:

« Tale quota è fissata in misura annua costante, nella cinquantesima parte del capitale mutuato ».

Art. 37.

L'attività dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali che, giusta l'art. 1 del R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, è limitata ai capoluoghi di Provincia, può eccezionalmente essere estesa, con decreto Reale, ai capoluoghi di circondario delle nuove Provincie, nei quali tale estensione sia riconosciuta indispensabile per gravi motivi di pubblico interesse.

La rappresentanza dell'Istituto nazionale nelle dette città è demandata ad un Comitato presieduto dal sindaco e composto di un giudice designato dal presidente del Tribunale e dei capi dell'ufficio del Genio civile e dell'ufficio tecnico di finanza.

Art. 38.

Al Comitato centrale dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato è aggiunto un componente in rappresentanza dell'Amministrazione militare, da designarsi dal Ministero della guerra, di concerto con i Ministeri della marina e dell'aeronautica.

Art. 39.

Il termine di cui all'art. 22 del R. decreto 20 novembre 1924, n. 1945, è prorogato al 30 giugno 1926.

Disposizioni generali
in materia di edilizia popolare ed economica.

Art. 40.

Sono estese alle nuove Provincie annesse al territorio nazionale tutte le disposizioni in materia di case popolari ed economiche vigenti nel Regno.

Art. 41.

All'ultimo comma dell'art. 12 del R. decreto-legge 18 novembre 1923, n. 2538, sono aggiunte le parole:

« nonchè quelli di società, istituti e privati di cui all'articolo 16 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, e successive modificazioni. Il citato art. 16 va inteso nel senso che è ad esclusivo carico dei Comuni il provvedere alle opere indicate sulle aree che da società, istituti e privati siano state o siano destinate alla costruzione di case popolari ed economiche ».

Art. 42.

Gli Enti costruttori che hanno ottenuto contributi dello Stato per il pagamento degli interessi sui mutui da contrarre per la costruzione di case economiche e popolari ed entro due mesi dalla entrata in vigore del presente decreto non abbiano iniziato la costruzione delle opere in conformità dei progetti approvati, decadranno dalla concessione di detti contributi.

A tale fine gli Enti interessati trasmetteranno al Ministero dei lavori pubblici, non più tardi di 15 giorni successivi alla scadenza di detto termine, i documenti atti a comprovare l'avvenuto inizio delle costruzioni, salva sempre la facoltà del Ministero stesso di procedere agli accertamenti che crederà del caso. L'Amministrazione deciderà insindacabilmente se le opere possono considerarsi effettivamente iniziate in relazione alla entità del fine che l'Ente si propone di conseguire.

E' data facoltà al Ministro per i lavori pubblici di provvedere, di intesa con gli Enti mutuanti, alla utilizzazione dei fabbricati di cui sia stata iniziata e successivamente sospesa per qualsiasi causa la costruzione, destinando il contributo eventualmente recuperato ai sensi del n. 1 dell'articolo 20 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412.

Art. 43.

Qualora, in seguito ad accertamenti eseguiti dal Ministero dei lavori pubblici ed in base alle risultanze dei collaudi, resti accertata una disponibilità sul contributo concesso, questo verrà corrispondentemente ridotto, a meno che tale disponibilità non sia stata destinata a nuove costruzioni per le quali le cooperative interessate abbiano ottenuto mutui principali o suppletivi da uno degli istituti di cui all'art. 1 e 5 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318.

Qualora cooperative edilizie che costruiscono col contributo dello Stato, abbiano costituito sezioni autonome, queste, entro il termine di due mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, si staccheranno e costituiranno cooperative distinte con gestione autonoma.

La Cassa depositi e prestiti e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, rispettivamente, hanno facoltà di costituire in sezioni a sè con amministrazione e gestione autonome i soci assegnatari di ciascuno dei fabbricati intensivi costruiti da unica cooperativa.

Art. 44.

Le somme già autorizzate per concessione di contributi e che non siano state assegnate in applicazione del R. decreto-legge 3 settembre 1925, n. 1647, potranno essere impiegate ai sensi del n. 1 dell'art. 20 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, indistintamente a favore di tutti gli Enti costruttori che godono del contributo dello Stato.

Il termine del 31 dicembre 1925, di cui all'art. 2 del citato R. decreto-legge 3 settembre 1925, n. 1647, è prorogato fino ad un mese dalla pubblicazione del presente decreto; trascorso il quale termine le cooperative fra agenti ferroviari di cui all'articolo medesimo si considereranno decadute dal contributo dello Stato già loro concesso, che verrà impiegato ai sensi del primo comma del presente articolo.

Art. 45.

Alla Cooperativa edilizia Ministero affari esteri potrà essere concesso un contributo di L. 30,000 per un mutuo suppletivo da stipularsi con la Cassa depositi e prestiti per ultimare le costruzioni in corso, per tutta la durata dell'ammortamento del mutuo stesso.

Tale contributo, unitamente a quello di L. 200,000 di cui al R. decreto-legge 22 aprile 1923, n. 1044, sarà portato in aumento alle somme autorizzate per concessione di contributi statali nella costruzione di case popolari ed economiche.

Art. 46.

E' in facoltà del Ministro per le finanze di risolvere in tutto o in parte i contratti di vendita di immobili demaniali stipulati con gli Enti, società ed istituti per costruzione di case economiche e popolari, menzionati dall'art. 7 del Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, o quando, decorsi tre anni dalla stipulazione del contratto e sentito il Ministero dei lavori pubblici, ritenga che i suddetti Enti, società ed istituti non abbiano totalmente o parzialmente utilizzati gli immobili acquistati ai fini delle leggi in vigore sulla costruzione di case economiche e popolari.

La presente disposizione ha effetto retroattivo ed ha vigore anche se la utilizzazione dell'immobile non abbia potuto aver luogo per cause indipendenti dalla volontà degli acquirenti.

Art. 47.

La risoluzione di cui al precedente articolo e il trasferimento del diritto di proprietà dell'immobile allo Stato, avverrà per effetto di decreto del Ministro per le finanze, col quale sarà anche insindacabilmente determinato l'importo delle somme da pagare agli acquirenti, e per essi ai loro finanziatori.

Detto importo dovrà corrispondere al prezzo pagato al Demanio ed alle spese contrattuali, aumentato dell'interesse legale dal giorno dello avvenuto pagamento alla data del decreto che delibererà la risoluzione del contratto di vendita.

Sarà anche dovuto agli acquirenti il rimborso delle somme spese per migliorie o lavori fatti, il cui ammontare sarà determinato dai tecnici della finanza. Sarà esclusa la corresponsione di ogni altra indennità per danno a qualsiasi titolo.

Il conservatore delle ipoteche, nel trascrivere il decreto di cui al presente articolo, deve di ufficio provvedere alla cancellazione delle ipoteche iscritte sull'immobile oggetto della risoluzione oppure alla restrizione dell'iscrizione ipotecaria per l'intero ammontare del credito alla quota parte dell'immobile, che, dopo la risoluzione del contratto, resti di proprietà dell'Ente costruttore.

Art. 48.

Sono nulli e privi di effetti giuridici gli impegni contrattuali assunti dalla Amministrazione del demanio dello Stato verso gli Enti, società ed istituti predetti, di alienare ad essi immobili di sua proprietà, anche se gli impegni siano in corrispettivo di altri obblighi assunti dall'altra parte contraente.

Art. 49.

La risoluzione dei contratti di vendita e l'annullamento dell'impegno a vendere avrà effetto anche verso i terzi possessori degli immobili o i concessionari dei diritti di cui

ai precedenti articoli, anche se siano nelle condizioni previste dall'art. 1151 del Codice civile, i quali non potranno pretendere dallo Stato per qualsiasi causa somme in misura maggiore di quelle da esso dovute in virtù del presente decreto, mentre per la differenza in più dovranno rivalersi verso i propri danti causa.

Art. 50.

I rapporti tra l'Amministrazione delle finanze e gli istituti che abbiano finanziato l'acquisto degli immobili, ai quali si riferiscono i precedenti articoli, saranno regolati dalla Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, prima della emissione del decreto di risoluzione del contratto.

Art. 51.

E' autorizzato il Ministro per le finanze ad alienare a trattativa privata gli immobili provenienti dalle risoluzioni dei contratti di vendita o dall'annullamento delle promesse di vendita suddette, ai citati Enti, società ed istituti, siano gli stessi siano altri, nonchè ai terzi possessori o concessionari di diritti sugli immobili stessi menzionati nel precedente articolo, in deroga alle vigenti disposizioni legislative in materia di alienazione degli immobili patrimoniali dello Stato.

Art. 52.

Per facilitare la formazione e lo sviluppo di borgate rurali nel Mezzogiorno d'Italia e nelle Isole il Ministro per i lavori pubblici potrà concedere premi ai costruttori di case di abitazione nella misura non superiore al 10 per cento dell'effettivo costo entro il limite annuale di spesa di lire 5,000,000 per il quinquennio dal 1925-1926 al 1929-30.

Le modalità per l'erogazione di detti premi e le caratteristiche alle quali le case debbono corrispondere per beneficiare dei premi stessi saranno determinate con decreto del Ministero dei lavori pubblici di concerto con quello dell'economia nazionale.

Art. 53.

Nella tabella annessa al R. decreto 19 marzo 1925, n. 266, sono introdotte le seguenti variazioni:

Aumenti:

Premi da corrispondere a costruttori di case di abitazione in borgate rurali nel Mezzogiorno e nelle Isole (art. 44 del presente decreto).

Nuove assegnazioni L. 25,000,000.

Diminuzioni:

Fondo di riserva L. 25,000,000.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle necessarie variazioni negli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1925-26.

Art. 54.

[illegible] abrogata ogni disposizione contraria al presente de[illegible]o ed il Governo del Re è autorizzato a riunire, integrate e modificandole in quanto occorra a tal uopo, tutte le [illegible]che restano tuttora in vigore in materia di edilizia [illegible]lare ed economica.

Art. 55.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e verrà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 *febbraio* 1926.
Atti del Governo, registro 245, *foglio* 133. — FAINI.

Numero di pubblicazione 451.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 gennaio 1926, n. 169.

Esecuzione di due Atti internazionali stipulati all'Aja il 6 novembre 1925, fra l'Italia ed altri Stati, relativi alla protezione della proprietà industriale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Atto firmato all'Aja il 6 novembre 1925 tra l'Italia ed altri Stati, che modifica la Convenzione d'unione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale, riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900 e a Washington il 2 giugno 1911.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Atto firmato all'Aja il 6 novembre 1925 fra l'Italia ed altri Stati, che modifica l'Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 concernente la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica o di commercio, riveduto a Bruxelles il 14 dicembre 1900 e a Washington il 2 giugno 1911.

Art. 3.

Tutti i benefici che gli Accordi di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto e ogni altro Accordo internazionale concedono, abbiano concesso o concederanno agli stranieri in Italia in materia di brevetti d'invenzione di disegni e modelli di fabbrica o di commercio, e di modelli d'utilità, s'intendono senz'altro estesi ai cittadini o sudditi italiani.

Art. 4.

Questo decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore alla data che

è rispettivamente stabilita dagli articoli 18 e 12 degli Atti internazionali contemplati agli articoli 1 e 2 del decreto stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 98. — FAINI.

Convention d'union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle revisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911 et à La Haye le 6 novembre 1925.

Le Président du Reich allemand; le Président de la République d'Autriche; Sa Majesté le Roi des Belges; le Président des Etats-Unis du Brésil; le Président de la République de Cuba; Sa Majesté le Roi de Danemark; le Président de la République Dominicaine; Sa Majesté le Roi d'Espagne; le Président de la République d'Esthonie; le Président des Etats-Unis d'Amerique; le Présidente de la République de Finlande; le Président de la République Française; Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des territoires Britanniques au delà des mers, Empereur des Indes; Son Altesse Sérénissime le Gouverneur de Hongrie; Sa Majesté le Roi d'Italie; Sa Majesté l'Empereur du Japon; Sa Majesté le Sultan du Maroc; le Président des Etats-Unis du Mexique; Sa Majesté le Roi de Norvège; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; le Président de la République Polonaise, au nom de la Pologne et de la Ville libre de Dantzig; le Président de la République Portugaise; Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes; Sa Majesté le Roi de Suède; le Conseil fédéral de la Confédération Suisse; les Etats de Syrie et du Grand Liban; le Président de la Répubblique Tchécoslovaque; Son Altesse le Bey de Tunis; le Président de la République Turque,

Ayant jugé utile d'apporter certaines modifications et additions à la Convention internationale du 20 mars 1883, portant création d'une Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, revisée à Bruxelles le 14 décembre 1900 et à Washington le 2 juin 1911 ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

Le Président du Reich Allemand:

M. W. F. von Vietinghoff, Conseiller de Légation d'Allemagne à la Haye;
M. von Specht, Geheimer Oberregierungsrat, Président de l'Office des Brevets;
M. Klauer, Conseiller ministériel au Ministère de Justice;
M. le Prof. Dr. Albert Osterrieth, Justizrat.

Le Président de la République d'Autriche:

M. le Dr. Carl Duschanek, Conseiller ministériel, Vice-Président de l'Office autrichien des Brevets;
M. le Dr. Hans Fortwängler, Conseiller ministériel audit Office.

Sa Majesté le Roi des Belges:

M. Octave Mavaut, Directeur général de l Industrie au Ministère de l'Industrie, du Travail et de la Prévoyance sociale;
M. Albert Capitaine, Avocat à la Cour d'appel de Liège, ancien Bâtonnier, Délégué de la Belgique à la Conférence de Washington;
M. Louis André, Avocat à la Cour d'appel de Bruxelles;
M. Thomas Braun, avocat à la Cour d'appel de Bruxelles;
M. Daniel Coppieters, avocat à la Cour d'appel de Bruxelles.

Le Président des Etats-Unis du Brésil:

M. le Dr. Julio Augusto Barboza Carneiro, Membre du Comité économique de la Société des Nations;
M. le Prof. Dr. Carlos Americo Barbosa de Oliveira, Professeur à l'Ecole Polytechnique, Directeur de l'Ecole normale des Arts et des Métiers Wenceslau Braz.

Le Président de la République de Cuba:

M. le Dr. Raphaël Martinez Ortiz, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Cuba à Paris;
M. le Dr. Raphaël de la Torre, Chargé d'affaires de Cuba à la Haye;

Sa Majesté le Roi de Danemark:

M. le Dr. N. J. Ehrenreich Hansen, Sous-chef de bureau au Ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Navigation.

Le Président de la République Dominicaine:

M. C. G. de Haseth Cz., Consul de la République Dominicaine à la Haye.

Sa Majesté le Roi d'Espagne:

S. Exc. M. Santiago Mendez de Vigo, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi d'Espagne à la Haye;
M. Fernando Cabello y Lapiedra, Chef du Bureau de la Propriété industrielle et commerciale d'Espagne;
M. José Garcia-Monge y de Vera, Secrétaire du Bureau de la Propriété industrielle et commerciale d'Espagne.

Le Président de la République d'Esthonie:

M. O. Aarmann, Ingénieur, Directeur du Bureau des Brevets.

Le Président des Etats-Unis d'Amérique:

M. Thomas E. Robertson, Cor[illegible]issaire des brevets, Member of the Bar of the Supreme Court of U. S. A.;
M. Wallace R. Lane, ancien Président des American and Chicago Patent Law Associations, Member of the Bar of the Supreme Court of U. S. A. and the Supreme Court of Illinois;
M. Jo. Baily Brown, Pittsburgh, Member of the Bar of the Supreme Court of. U. S. A. and the Supreme C[illegible] Pennsylvania.

Le Président de la République de Finlande:

M. Vrjö Saastamoinen, Chargé d'affaires del Finl[illegible] la Haye.

Le Président de la République Française:

S. Exc. M. Chassain de Marcilly, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de France à la Haye;
M. Marcel Plaisant, Député, Avocat à la Cour d'appel de Paris;
M. Charles Drouets, Directeur de la Propriété industrielle au Ministère du Commerce;
M. Georges Maillard, Avocat à la Cour d'appel de Paris, Vice-Président du Comité technique de la Propriété industrielle;

Sa Majesté le Roi du Royame-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes:

Pour la Gande-Bretagne et l'Irlande dü Nörd:

Sir Hubert Llewellyn Smith, G.C.B., Chief Economic Adviser to His Britannic Majesty's Government;
M. Alfred James Martin, O.B.E., Assistant Comptroller of the Patent Office and Industrial Property Department of the Board of Trade;
Sir Arthur Balfour, K.B.E., One of His Majsty's Justices of the Peace; Chairman of the Committee on Trade and Industry;

Pour le Dominion du Canada:

M. Frederick Herbert Palmer, M. C., Canadian Government Trade Commissioner;

Pour le Commonwealth d'Australie:

M. le Lieutenant-Colonel Charles Vincent Watson, D. S. O., V. D., Commissioner of Patents and Registrar of Trade Marks and Designs.

Son Altesse Sérénissime le Gouverneur de Hongrie:

M. Elemér de Pompéry, Président de la Cour des brevets.

Sa Majesté le Roi d'Italie:

M. Dominico Barone, Conseiller d'Etat;
M. Gustavo de Sanctis, Directeur du Bureau de la Propriété industrielle;
M. l'Ingénieur Letterio Laboccetta;
M. Gino Olivetti, Deputé, Secrétaire général de la Confédération de l'Industrie italienne;
M. le Prof. Mario Ghiron, Docent de droit industriel à l'Université de Rome.

Sa Majesté l'Empereur du Japon:

M. Saichiro Sakikawa, Présidente du Bureau des Brevets d'Invention;
M. Nobumi Ito.

Sa Majesté le Sultan du Maroc:

S. Exc. M. Chassain de Marcilly, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de France à la Haye;

Le Président des Etats-Unis du Mexique:

M. Julio Poulat, Attaché commercial à la Légation du Mexique à Paris.

Sa Majesté le Roi de Norvège:

M. Birger Gabriel Wyller, Directeur général du Bureau de la Propriété industrielle de Norvège.

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:

M. le Dr. J. Alingh Prins, Président du Conseil des brevets, Directeur de l'Office de la Propriété industrielle;
M. le Dr. H. Bijleveld, ancien Ministre, Membre de la Chambre des députés, ancien Président du Conseil des brevets, ancien Directeur de l'Office de la Propriété industrielle;
M. le Dr. J. W. Dijckmeester, Membre du Conseil des brevets.

Le Président de la République Polonaise:

Pour la Pologne:

S. Exc. M. le Dr. Stanislas Kozminski, Envoye extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Pologne à la Haye;
M. le Dr. Frédéric Zoll, Professeur à l'Université de Krakow;

Pour la ville libre de Dantzig:

S. Exc. M. le Dr. Stanislas Kozminski, Envoye extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Pologne à la Haye;

Le Président de la Républblique Portugaise:

S. Exc. M. A. C. De Sousa Santos Bandeira, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du Portugal à la Haye.

Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes:

M. le Dr. Yanko Choumane, Président de l'Office pour la protection de la Propriété industrielle auprès du Ministère du Commerce et de l'Industrie;
M. Mihailo Preditch, Secrétaire audit Office.

e *Sa Majesté le Roi de Suède:*

M. le Directeur-général E. O. J. Björklünd, Chef de l'Administration des brevets et d'enregistrement;
M. K. H. R. Hjertén, Conseiller de la Cour d'appel de Göta;
M. A. E. Hasselrot, ancien Directeur de Bureau à ladite Administration, Conseil en matière de propriété industrielle.

Le Conseil fédéral de la Confédération Suisse:

S. Exc. M. Arthur de Pury, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Suisse à la Haye;
M. Walther Kraft, Directeur du Bureau fédéral de la Propriété intellectuelle.

Le Président de la République Française:

Pour les Etats de Syrie et du Grand Liban:

S. Exc. M. Chassain de Marcilly, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de France à la Haye;

Le Président de la République Tchécoslovaque:

S. Exc. M. P. Baracek, Ingénieur, Envoyé Extraordinaire et Ministre plenipotentiaire de Tchécoslovaquie à la Haye;
M. le Dr. Karel Hermann-Otavsky, Professeur à l'Université de Prague;

M. Bohuslav Pavlousek, Ingénieur, Vice-président de l'Office des brevets de Prague;

Son Altesse le Bey de Tunis:

S. Exc. M. Chassain de Marcilly, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de France à la Haye.

Le Président de la République Turque:

Mehmed Essad Bey, Chargé d'affaires de Turquie à la Haye.

Lesquels après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Article premier.

Le pays contractants sont constitués à l'état d'Union pour la protection de la propriété industrielle.

La protection de la propriété industrielle a pour objet les brevets d'invention, les modèles d'utilité, les dessins et modèles industriels, les marques de fabrique ou de commerce, le nom commercial et les indications de provenance ou appellations d'origine, ainsi que la répression de la concurrence déloyale.

La propriété industrielle s'entend dans l'acception la plus large, et s'applique non seulement à l'industrie et au commerce proprement dits, mais également au domaine des industries agricoles (vins, grains, feuilles de tabac, fruits, bestiaux, etc.) et extractives (minéraux, eaux minérales, etc.).

Parmi les brevets d'invention sont comprises les diverses espèces de brevets industriels admises par les législations des pays contractants, telles que brevets d'importation, brevets de perfectionnement, brevets et certicats d'addition, etc.

Art. 2.

Les ressortissants de chacun des pays contractants jouiront dans tous les autres pays de l'Union, en ce qui concerne la protection de la propriété industrielle, des avantages que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, le tout sans préjudice des droits spécialement prévus par la présente Convention. En conséquence, ils auront la même protection que ceux-ci et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, sous réserve de l'accomplissement des conditions et formalités imposées aux nationaux.

Toutefois, aucune condition de domicile ou d'établissement dans le pays où la protection est réclamée ne peut être exigée des ressortissants de l'Union, pour la jouissance d'aucun des droits de propriété industrielle.

Sont expressément réservées les dispositions de la législation de chacun des pays contractants relatives à la procédure judiciaire et administrative et à la compétence, ainsi qu'à l'élection de domicile ou à la constitution d'un mandataire, qui seraient requises par les lois sur la propriété industrielle.

Art. 3.

Sont assimilés aux ressortissants des pays contractants les ressortissants des pays ne faisant pas partie de l'Union, qui sont domiciliés ou ont des établissements industriels ou commerciaux effectifs et sérieux sur le territoire de l'un des pays de l'Union.

Art. 4.

a) Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande de brevet d'invention, d'un modèle d'utilité, d'un dessin ou modèle industriel, d'une marque de fabrique ou de commerce, dans l'un des pays contractants, ou son ayant cause, jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres pays, et sous réserve des droits des tiers, d'un droit de priorité pendant les délais déterminés ci-après.

b) En conséquence, le dépôt ultérieurement opéré dans l'un des autres pays de l'Union, avant l'expiration de ces délais, ne pourra être invalidé par des faits accomplis dans l'intervalle, soit, notamment, par un autre dépôt, par la publication de l'invention ou son exploitation, par la mise en vente d'exemplaires du dessin ou du modèle, par l'emploi de la marque.

c) Les délais de priorité mentionnés ci-dessus seront de douze mois pour les brevets d'invention et les modèles d'utilité et de six mois pour les dessins et modèles industriels et pour les marques de fabrique ou de commerce.

Ces délais commencent à courir de la date du dépôt de la première demande dans un pays de l'Union; le jour du dépôt n'est pas compris dans le délai.

Si le dernier jour du délai est un jour férié légal dans le pays où la protection est réclamée, le délai sera prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.

d) Quiconque voudra se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur sera tenu de faire une déclaration indiquant la date et le pays de ce dépôt. Chaque pays déterminera à quel moment, au plus tard, cette déclaration devra être effectuée.

Ces indications seront mentionnées dans les publications émanant de l'Administration compétente, notamment sur les brevets et les descriptions y relatives.

Le pays contractants pourront esiger de celui qui fait une déclaration de priorité la production d'une copie de la demande (description, dessins, etc.) déposée antérieurement. La copie, certifié conforme par l'Administration qui aura reçu cette demande, sera dispensée de toute légalisation, et elle pourra en tous cas être déposée à n'importe quel moment dans le délai de trois mois à dater du dépôt de la demande ultérieure. On pourra exiger qu'elle soit accompagnée d'un certificat de la date du dépôt émanant de cette Administration et d'une traduction.

D'autres formalités ne pourront être requises pour la déclaration de priorité au moment du dépôt de la demande. Chaque pays contractant déterminera les conséquences de l'omissions des formalités prévues par le présent article, sans que ces conséquences puissent excéder la parte du droit de priorité.

Ultérieurement d'autres justifications pourront être demandées.

c) Lorsqu'un dessin ou modèle industriel aura été déposé dans un pays en vertu d'un droit de priorité basé sur le dépôt d'un modèle d'utilité, le délai de priorité ne sera que celui fixé pour les dessins et modèles industriels.

En outre, il est permis de déposer dans un pays un modèle d'utilité en vertu d'un droit de priorité basé sur le dépôt d'une demande de brevet et inversement.

f) Si une demande de brevet contient la revendication de priorités multiples, ou si l'examen révèle qu'une demande est complexe; l'Administration devra, tout au moins, autoriser le demandeur à la diviser dans des conditions que determinera la législation intérieure, en conservant comme date de chaque demande divisionnarie la date de la demande initiale et, s'il y a lieu, le bénéfice du droit de priorité.

Art. 4-*bis*.

Les brevets demandés dans les différents pays contractants par des ressortissants de l'Union seront indépendants des

brevets obtenus pour la même invention dans les autres pays, adhérents ou non à l'Union.

Cette disposition doit s'entendre d'une façon absolue, notamment en ce sens que les brevets demandés pendant le délai de priorité sont indépendants, taut au point de vue des causes de nullité et de déchéance, qu'au point de vue de la durée normale.

Elle s'applique à tous les brevets existant au moment de sa mise en viguer.

Il en sera de même, en cas d'accession de nouveaux pays, pour les brevets existant de part et d'autre au moment de l'accession.

Art. 5.

L'introduction, par le breveté, dans le pays où le brevet a été délivré, d'objets fabriqués dans l'un ou l'autre des pays de l'Union, n'entraînera pas la déchéance.

Toutefois chacun des pays contractants aura la faculté de prendre les mesures législatives nécessaires pour prévenir les abus qui pourraient résulter de l'exercice du droit exclusif conféré par le brevet, par exemple faute d'exploitation.

Ces mesures ne pourront prévoir la déchéance du brevet que si la concession de licences obligatoires ne suffisait pas pour prévenir ces abus.

En tout cas, le brevet ne pourra pas faire l'objet de telles mesures avant l'expiration d'au moins 3 années à compter de la date où il a été accordé et si le breveté justifie d'excuses légitimes.

La protection des dessins et modèles industriels ne peut être atteinte par une déchéanche quelconque pour introduction d'objets conformes à ceux qui sont protégés.

Aucune signe ou mention d'enregistrement ne sera exigé sur le produit, pour la reconnaissance du droit.

Si, dans un pays, l'utilisation de la marque enregistrée est obligatoire, l'enregistrement ne pourra être annulé qu'après un délai équitable et si l'intéressé ne justifie pas des causes de son inaction.

Art. 5-*bis*.

Un délai de grâce, qui devra être au minimum de trois mois, sera accordé pour le payement des taxes prévues pour le maintien des droits de propriété industrielle, moyennant le versement d'une surtaxe, si la législation nationale en impose une.

Pour les brevets d'invention, les pays contractants s'engagent en outre, soit à porter le délai de grâce à six mois au moins, soit à prévoir la restauration du brevet tombé en déchéance par suite de non payement de taxes, ces mesures restant soumises aux conditions prévues par la législation intérieure.

Art. 5-*ter*.

Dans chacun des pays contractants ne seront pas considérés comme portant atteinte aux droits breveté:

1° l'emploi, à bord des navires des autres pays de l'Union, des moyens faisant l'objet de son brevet dans le corps du navire, dans les machines, agrès, apparaux et autres accessoires, lorsque ces navires pénètreront temporairement ou accidentellement dans les eaux du pays, sous réserve que ces moyens y soient employés exclusivement pour les besoins du navire;

2° l'emploi des moyens faisant l'objet du brevet dans la construction ou le fonctionnement des engins de locomotion aérienne ou terrestre des autres pays de l'Union ou des accessoires de ces engins, lorsque ceux-ci pénètreront temporairement ou accidentellement dans ce pays.

Art. 6.

Toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement enregistrée dans le pays d'origine sera admise au dépôt et protégée telle quelle dans les autres pays de l'Union.

Toutefois, pourront être refusées ou invalidées:

1° les marques qui sont de nature à porter atteinte à des droits acquis par des tiers dans le pays où la protection est réclamée;

2° les marques dépourvues de tout caractère distinctif, ou bien composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine des produits ou l'époque de production, ou devenus usuels dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce du pays où la protection est réclamée.

Dans l'appréciation du caractère distinctif d'une marque on devra tenir compte de toutes les circonstances de fait, notamment de la durée de l'usage de la marque;

3° les marques qui sont contraires à la morale ou à l'ordre public.

Il est entendu qu'une marque ne pourra être considérée comme contraire à l'ordre public pour la seule raison qu'elle n'est pas conforme à quelque disposition de la législation sur les marques, sauf le cas où cette disposition elle-même concerne l'ordre public.

Sera considéré comme pays d'origine:

Le pays de l'Union où le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, et, s'il n'a pas un tel établissement, le pays de l'Union où il a son domicile et, s'il n'a pas de domicile dans l'Union, le pays de sa nationalité, au cas où il est ressortissant d'un pays de l'Union.

En aucun cas le renouvellement de l'enregistrement d'une marque dans le pays d'origine n'entraînera l'obligation de renouveler l'enregistrement dans les autres pays de l'Union où la marque aura été enregistrée.

Le bénéfice de la priorité reste acquis aux dépôts de marques effectués dans le délai de l'art. 4, même lorsque l'enregistrement dans le pays d'origine n'intervient qu'après l'expiration de ce délai.

La disposition de l'alinéa 1 n'exclut pas le droit d'exiger du déposant un certificat d'enregistrement régulier, délivré par l'autorité compétente du pays d'origine, mais aucune légalisation ne sera requise pour ce certificat.

Art. 6-*bis*.

Les pays contractants s'engagent à refuser ou à invalider soit d'office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l'intéressé, l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce qui serait la reproduction ou l'imitation susceptible de faire confusion, d'une marque que l'autorité compétente du pays de l'enregistrement estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d'un ressortissant d'un autre pays contractant et utilisée pour des produits du même genre ou d'un genre similaire.

Un délai minimum de 3 ans devra être accordé pour réclamer la radiation de ces marques. Le délai courra de la date de l'enregistrement de la marque.

Il ne sera pas fixé de délai pour réclamer la radiation des marques enregistrées de mauvaise foi.

Art. 6-*ter*.

Les pays contractants conviennent de refuser ou d'invalider l'enregistrement et d'interdire, par des mesures appropriées, l'utilisation, à défaut d'autorisation des pouvoirs compétents, soit comme marques de fabrique ou de commerce, soit comme éléments de ces marques, des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'Etat des pays contractants, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par eux, ainsi que toute imitation au point de vue héraldique.

L'interdiction des signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie s'appliquera seulement dans les cas où les marques qui les comprendront seront destinées à être utilisées sur des marchandises du même genre ou d'un genre similaire.

Pour l'application de ces dispositions les pays contractants conviennent de se communiquer réciproquement, par l'intermédiaire du Bureau international de Berne, la liste des emblèmes d'Etat, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie, qu'ils désirent ou désireront placer, d'une façon absolue ou dans certaines limites, sous la protection du présent article, ainsi que toutes modifications ultérieures apportées à cette liste. Chaque pays contractant mettra à la disposition du public, en temps utile, les listes notifiées.

Tout pays contractant pourra, dans un délai de douze mois à partir de la réception de la notification, transmettre, par l'intermédiaire du Bureau international de Berne, au pays intéressé, ses objections éventuelles.

Pour les emblèmes d'Etat notoirement connus les mesures prévues à l'alinéa 1 s'appliqueront seulement aux marques enregistrées la signature du présent Acte.

Pour les emblèmes d'Etat qui ne seraient pas notoirement connus, et pour les signes et poinçons officiels, ces dispositions ne seront applicables qu'aux marques enregistrées plus de deux mois après réception de la notification prévue par l'alinéa 3.

En cas de mauvaise foi, les pays auront la faculté de faire radier même les marques enregistrées avant la signature du présent Acte et comportant des emblèmes d'Etat, signes et poinçons.

Les nationaux de chaque pays qui seraient autorisés à faire usage des emblèmes d'Etat, signes et poinçons de leur pays, pourront les utiliser, même s'il y avait similitude avec ceux d'un autre pays.

Les pays contractants s'engagent à interdire l'usage, non autorisé dans le commerce, des armoiries d'Etats des autres pays contractants, lorsque cet usage sera de nature à induire en erreur sur l'origine des produits.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'exercice, par les pays, de la faculté de refuser ou d'invalider, par application du No. 3 de l'alinéa 2 de l'art. 6, les marques contenant, sans autorisation, des armoiries, drapeaux, décorations et autres emblèmes d'Etat ou des signes et poinçons officiels adoptés par un pays de l'Union.

Art. 7.

La nature du produit sur lequel la marque de fabrique ou de commerce doit être apposée ne peut, dans aucun cas, faire obstacle à l'enregistrement de la marque.

Art. 7-*bis*.

Les pays contractants s'engagent à admettre au dépôt et à protéger les marques appartenant à des collectivités dont l'existence n'est pas contraire à la loi du pays d'origine, même si ces collectivités ne possèdent pas un établissement industriel ou commercial.

Cependant chaque pays sera juge des conditions particulières sous lesquelles une collectivité pourra être admise à faire protéger ses marques.

Art. 8.

Le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l'Union sans obligation de dépôt ou d'enregistrement, qu'il fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de commerce.

Art. 9.

Tout produit portant illicitement une marque de fabrique ou de commerce, ou un nom commercial, sera saisi à l'importation dans ceux des pays de l'Union dans lesquels cette marque ou ce nom commercial ont droit à la protection légale.

La saisie sera également effectuée dans le pays où l'apposition illicite aura eu lieu, ou dans le pays où aura été importé le produit.

La saisie aura lieu à la requête soit du ministère public, soit de toute autre autorité compétente, soit d'une partie intéressée, personne physique ou morale, conformément à la législation intérieure de chaque pays.

Les autorités ne seront pas tenues d'effectuer la saisie en cas de transit.

Si la législation d'un pays n'admet pas la saisie à l'importation, la saisie sera remplacée par la prohibition d'importation ou la saisie à l'intérieur.

Si la législation d'un pays n'admet ni la saisie à l'importation, ni la prohibition d'importation, ni la saisie à l'intérieur, et en attendant que cette législation soit modifiée en conséquence, ces mesures seront remplacées par les actions et moyens que la loi de ce pays assurerait en pareil cas aux nationaux.

Art. 10.

Les dispositions de l'article précédent seront applicables à tout produit portant faussement, comme indication de provenance, le nom d'une localité ou d'un pays déterminé, lorsque cette indication sera jointe à un nom commercial fictif ou emprunté dans une intention frauduleuse.

Sera en tous cas reconnu comme partie intéressée, que ce soit une personne physique ou morale, tout producteur, fabricant ou commerçant engagé dans la production, la fabrication ou le commerce de ce produit et établi soit dans la localité faussement indiquée comme lieu de provenance, soit dans la région où cette localité est située, soit dans le pays faussement indiqué.

Art. 10-*bis*.

Les pays contractants sont tenus d'assurer aux ressortissants de l'Union une protection effective contre la concurrence déloyale.

Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

Notamment devront être interdits:

1° tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n'importe quel moyen avec les produits d'un concurrent;

2° les allégations fausses, dans l'exercice du commerce, de nature à discréditer les produits d'un concurrent.

Art. 10-*ter*.

Les pays contractants s'engagent à assurer aux ressortissants des autre pays de l'Union des recours légaux appropriés pour réprimer efficacement tous les actes visés aux articles 9, 10 et 10-*bis*.

Ils s'engagent, en outre, à prévoir des mesures pour permettre aux syndicats et associations représentant l'industrie ou le commerce intéressé et dont l'existence n'est pas contraire aux lois de leur pays, d'agir en justice ou auprès des autorités administratives, en vue de la répression des actes prévus par les articles 9, 10 et 10-*bis*, dans la mesure où la loi du pays dans lequel la protection est réclamée le permet aux syndicats et associations de ce pays.

Art. 11.

Les pays contractants accorderont, conformément à leur législation intérieure, une protection temporaire aux inventions brevetables, aux modèles d'utilité, aux dessins ou modèles industriels ainsi qu'aux marques de fabrique ou de commerce, pour les produits qui figureront aux expositions internationales officielles ou officiellement reconnues, organisées sur le territoire de l'un d'eux.

Cette protection temporaire ne prolongera pas les délais de l'art. 4. Si plus tard le droit de priorité est invoqué, l'Administration de chaque pays pourra faire partir le délai de la date de l'introduction du produit dans l'exposition.

Chaque pays pourra exiger, comme preuve de l'identité de l'objet exposé et de la date d'introduction, les pièces justificatives qu'il jugera nécessaires.

Art. 12.

Chacun des pays contractants s'engage à établir un service spécial de la propriété industrielle et un dépôt central pour la communication au public des brevets d'invention, des modèles d'utilité, des dessins ou modèles industriels et de marques de fabrique ou de commerce.

Ce service publiera une feuille périodique officielle.

Art. 13.

L'Office international institué à Berne sous le nom de Bureau international pour la protection de la propriété industrielle est placé sous la haute autorité du Gouvernement de la Confédération suisse, qui en règle l'organisation et en surveille le fonctionnement.

La langue officielle du Bureau international est la langue française.

Le Bureau international centralise les renseignements de toute nature relatifs à la protection de la propriété industrielle, il les réunit et les publie. Il procède aux études d'utilité commune intéressant l'Union et rédige, à l'aide des documents qui sont mis à sa disposition par les diverses Administration, une feuille périodique, en langue française, sur les questions concernant l'objet de l'Union.

Les numéros de cette feuille, de même que tous les documents publiés par le Bureau international, sont répartis entre les Administrations des pays de l'Union dans la proportion du nombre des unités contributives ci-dessous mentionnées. Les exemplaire et documents supplémentaires qui seraient réclamés, soit par lesdites Administrations, soit par des sociétés ou des particuliers, seront payés à part.

Le Bureau international doit se tenir en tout temps à la disposition des pays de l'Union, pour leur fournir, sur les questions relatives au service international de la Propriété industrielle, les renseignements spéciaux dont ils pourraient avoir besoin. Le Directeur du Bureau international fait sur sa gestion un rapport annuel qui est communiqué à tous les pays de l'Union.

Les dépenses du Bureau international seront supportées en commun par les pays contractants. Jusqu'à nouvel ordre, elles ne pourront pas dépasser la somme de cent vingt mille francs suisses par année. Cette somme pourra être augmentée, au besoin, par décision unanime d'une des Conférences prévues à l'article 14.

Pour déterminer la part contributive de chacun des pays dans cette somme totale des frais, les pays contractants et ceux qui adhèreront ultérieurement à l'Union sont divisés en six classes, contribuant chacune dans la proportion d'un certain nombre d'unités, savoir:

1re classe	25 unités	
2e »	20	»
3e »	15	»
4e »	10	»
5e »	5	»
6e »	3	»

Ces coefficients sont multipliés par le nombre des pays de chaque classe, et la somme des produits ainsi obtenus fournit le nombre d'unités par lequel la dépense totale doit être divisée. Le quotient donne le montant de l'unité de dépense.

Chacun des pays contractants désignera, au moment de son accession, la classe dans la quelle il désire être rangé.

Le Gouvernement de la Confédération suisse surveille les dépenses du Bureau international, fait les avances nécessaires et établit le compte annuel qui sera communiqué à toutes les autres Administrations.

Art. 14.

La présente Convention sera soumise à des revisions périodiques, en vue d'y introduire les améliorations de nature à perfectionner le système de l'Union.

A cet effet, des Conférences auront lieu, successivement, dans l'un des pays contractants entre les Délégués desdits pays.

L'Administration du pays où doit siéger la Conférence préparera, avec le concours du Bureau international, les travaux de cette Conférence.

Le Directeur du Bureau international assistera aux séances des Conférences, et prendra part aux discussions sans voix délibérative.

Art. 15.

Il est entendu que les pays contractants se réservent respectivement le droit de prendre séparément, entre eux, des arrangements particuliers pour la protection de la propriété industrielle, en tant que ces arrangements ne contreviendraient point aux dispositions de la présente Convention.

Art. 16.

Les pays qui n'ont point pris part à la présente Convention seront admis à y adhérer sur leur demande.

Cette adhèsion sera notifiée par le voie diplomatique au Gouvernement de la Confédération suisse et par celui-ci à tous les autres.

Elle emportera, de plein droit, accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par la

présente Convention, et produira ses effets un mois après l'envoi de la notification faite par le Gouvernement de la Confédération suisse aux autres pays unionistes, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée par le pays adhérent.

Art. 16-*bis*.

Les pays contractants ont le droit d'accédér en tout temps à la présente Convention pour leurs colonies, possessions, dépendances et protectorats, ou territoires administrés en vertu d'un mandat de la Société des Nations, ou pour certains d'entre eux.

Ils peuvent à cet effet soit faire une déclaration générale par laquelle toutes leurs colonies, possessions, dépendances et protectorats et les territoires visés à l'alinéa 1er, sont compris dans l'accession, soit nommer expressément ceux qui y sont compris, soit se borner à indiquer ceux qui en sont exclus.

Cette déclaration sera notifiée par écrit au Gouvernement de la Confédération suisse et par celui-ci à tous les autres.

Les pays contractants pourront, dans les même conditions, dénoncer la Convention pour leur colonies, possessions, dépendances et protectorats, ou pour les territoires visés à l'alinéa 1er, ou pour certains d'entre eux.

Art. 17.

L'execution des engagements réciproques contenus dans la présente Convention est subordonnée, en tant que de besoin, à l'accomplissement des formalités et règles établies par le lois constitutionnelles de ceux des pays contractants qui sont tenus d'en provoquer l'application, ce qu'ils s'obligent à faire dans le plus bref délai possible.

Art. 17-*bis*.

La Convention demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé, jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où la dénonciation en sera faite.

Cette dénonciation sera adressée au Gouvernement de la Confédération suisse. Elle ne produira son effet qu'à l'égard du pays qui l'aura faite, la Convention restant exécutoire pour les autres pays contractants.

Art. 18.

Le présent Acte sera ratifié et les ratifications en seront déposées à La Haye au plus tard le 1er mai 1918. Il entrera en vigueur, entre les pays qui l'auront ratifié, un mois après cette date. Toutefois si auparavant il était ratifié par six pays au moins, il entrerait en vigueur, entre ces pays, un mois après que le dépôt de la sixième ratification leur aurait été notifié par le Gouvernement de la Confédération suisse et, pour les pays qui ratifieraient ensuite, un mois après la notification de chacune de ces ratifications.

Cet Acte remplacera, dans les rapports entre les pays qui l'auront ratifié, la Convention d'Union de Paris de 1883 revisée à Washington le 2 juin 1911 et le Protocole de clôture, lesquels resteront en vigueur dans les rapports avec les pays qui n'auront pas ratifié le présent Acte.

Art. 19.

Le présent Acte sera signé en un seul exemplaire, lequel sera déposé aux archives du Governement des Pays-Bas. Une copie certifiée sera remise par ce dernier à chacun des Gouvernements des pays contractants.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Acte.

Fait à La Haye, en un seul exemplaire, le 6 novembre 1925.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce revisé à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911 et à La Haye le 6 novembre 1925.

Les Soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont, d'un commun accord, arrêté le texte suivant, qui remplacera l'Arrangement de Madrid du 14 avril 1891, revisé à Washington le 2 juin 1911, savoir:

Article premier.

Les ressortissants de chacun des pays contractants pourront s'assurer, dans tous le autres pays, la protection de leurs marques de fabrique ou de commerce enregistrées dans le pays d'origine, moyennant le dépôt desdites marques au Bureau international, à Berne, fait par l'entremise de l'Administration dudit pays d'origine.

Fait règle pour la définition du pays d'origine, la disposition y relative de l'article 6 de la Convention générale d'Union pour la protection de la propriété industrielle.

Art. 2.

Sont assimilés aux ressortissants des pays contractants les sujets ou citoyen de pays n'ayant pas adhéré au présent Arrangement qui, sur le territoire de l'Union restreinte constituée par ce dernier, satisfont aux conditions établies par l'article 3 de la Convention générale.

Art. 3.

Toute demande d'enregistrement international devra être présentée sur le formulaire prescrit par le Règlement d'exécution, et l'Administration du pays d'origine de la marque certifiera que les indications qui figurent sur ces demandes corrispondant à celles du registre national.

Si le déposant revendique la couleur à titre d'élément distinctif de sa marque, il sera tenu:

1° de le déclarer et d'accompagner son dépôt d'une mention indiquant la couleur ou la combinaison de couleur revendiquée;

2° de joindre à sa demande des exemplaire de ladite marque en couleur, qui seront annexés aux notifications faites par le Bureau international. Le nombre de ces exemplaires sera fixé par le Règlement d'exécution.

Le Bureau international enregistrera immédiatement les marques déposées conformément à l'article premier. Il notifiera cet enregistrement sans retard aux diverses Administration. Les marques enregistrées seront publiées dans une feuille périodique éditée par le Bureau international, au moyen des indications contenues dans la demande d'enregistrement et d'un cliché fourni par le déposant.

En vue de la publicité à donner, dans les pays contractants, aux marques enregistrée, chaque Administration recevra gratuitement du Bureau international le nombre d'exemplaires de la susdite publication qu'il lui plaira de demander. Cette publicité sera considérée dans tous les

pays contractants comme pleinement suffisante, et aucune autre ne pourra être exigée du déposant.

Art. 4.

A partir de l'enregistrement ainsi fait au Bureau international, la protection de la marque dans chacun des pays contractants sera la même que si cette marque y avait été directement déposée.

Toute marque qui a été l'objet d'un enregistrement international jouira du droit de priorité établi par l'art. 4 de la Convention générale, sans qu'il soit nécessaire d'accomplir les formalité prevues dans la lettre *d* de cet article.

Art. 4-*bis*.

Lorsqu'une marque, déjà déposée dans un ou plusieurs des pays contractants, a été postérieurement enregistrée par le Bureau international au nom du même titulaire ou de son ayant cause, l'enregistrements international sera considéré comme substitué aux enregistrements nationaux antérieurs, sans préjudice des droits acquis par le fait de ces derniers.

Art. 5.

Dans les pays où leur législation les y autorise, les Administrations auxquelles le Bureau international notifiera l'enregistrement d'une marque auront la faculté de déclarer que la protection ne peut être accordée à cette marque sur leur territoire. Un tel refus ne pourra être opposé que dans les conditions qui s'appliqueraient, en vertu de la Convention générale, à une marque déposée à l'enregistrement national.

Les Administrations qui voudront exercer cette faculté devront notifier leurs refus, avec indication des motifs, au Bureau international, dans le délai prévu par leur loi nationale et, au plus tard, avant la fin d'une année comptée à partir de l'enregistrement international de la marque.

Le Bureau international transmettra sans retard à l'Administration du pays d'origine et au propriétaire de la marque, ou à son mandataire, si celui-ci à été indiqué au Bureau par ladite Administration, un des exemplaires de la déclaration de refus ainsi notifiée. L'intéressé aura les même moyens de recours que si la marque avait été par lui directement déposée dans le pays où la protection est refusée.

Les Administrations qui, dans le délai maximum sus indiqué d'un an, n'auront adressé aucune communication au Bureau international seront censées avoir accepté la marque.

Art. 5-*bis*.

Les pièces justificatives de la légitimité d'usage de certains éléments contenus dans les marques, tels que armoiries, écussons, portraits, distinctions honorifiques, titre, noms commerciaux ou noms de personnes autres que celui du déposant, ou autres inscriptions analogues qui pourraient être réclamées par les Administrations des pays contractants, seront dispensées de toute certification ou légalisation autre que celle de l'Administration du pays d'origine.

Art. 5-*ter*.

Le Bureau international délivrera à toute personne qui en fera la demande, moyennant une taxe fixée par le Règlement d'exécution, une copie des mentions inscrites dans le Registre relativement à une marque déterminée.

Il pourra aussi, contre rémunération, se charger de faire des recherches d'antériorité parmi les marques internationales.

Art. 6.

La protection résultant de l'enregistrement au Bureau international durera vingt ans à partir de cet enregistrement (sous réserve de ce qui est prévu à l'article 8 pour le cas où le déposant n'aura versé qu'une fraction de l'émolument international), mais elle ne pourra être invoquée en faveur d'une marque qui ne jouirait plus de la protection légale dans le pays d'origine.

Art. 7.

L'enregistrement pourra toujours être renouvelé suivant les prescriptions des articles 1 et 3 pour une nouvelle période de vingt ans à compter depuis la date de renouvellement.

Six mois avant l'expiration du terme de protection, le Bureau international rappellera au propriétaire de la marque, par l'envoi d'un avis officieux, la date exacte de cette expiration.

Si la marque présentée en renouvellement du précédent dépôt a subi une modification de forme, les Administrations pourront se refuser à l'enregistrer à titre de renouvellement et le même droit leur appartiendra en cas de changement dans l'indication des produits auxquels la marque doit s'appliquer, à moins que, sur notification de l'objection par l'intermédiaire du Bureau international, l'intéressé ne déclare renoncer à la protection pour les produits autres que ceux désignés en même termes lors de l'enregistrement antérieur.

Lorsque la marque n'est pas admise à titre de renouvellement, il pourra être tenu compte des droits d'antériorité ou autres acquis par le fait de l'enregistrement antérieur.

Art. 8.

L'Administration du pays d'origine fixera à son gré, et percevra à son profit, une taxe nationale qu'elle réclamera du propriétaire de la marque dont l'enregistremente international est demandé.

A cette taxe s'ajoutera un émolument international (en francs suisses) de cent cinquante francs pour la première marque, et de cent francs pour chacune des marques suivantes, déposées en même temps au Bureau international au nom du même propriétaire.

Le déposant aura la faculté de n'acquitter au moment du dépôt international qu'un émolument de cent francs pour la première marque et de soixante-quinze francs pour chacune des marques déposées en même temps que la première.

Si le déposant fait usage de cette faculté, il devra, avant l'expiration d'une délai de dix ans compté à partir de l'enregistrement international, verser au Bureau international un complément d'émolument de soixante-quinze francs pour la première marque et de cinquante francs pour chacune des marques déposée en même temps que la première, faute de quoi, à l'expiration de ce délai, il perdra le bénéfice de son enregistrement. Six mois avant cette expiration, le Bureau international rappellera au déposant, par l'envoi d'un avis officieux, à toutes fins utiles, la date exacte de cette expiration. Si le complément d'émolument n'est pas versé avant l'expiration de ce délai au Bureau international, celui-ci radiera la marque, notifiera cette opération aux Administration et la publiera dans son journal.

Lorsque la liste del produits pour lesquels la protection est revendiquée contriendra plus de cent mots, l'enregistrement de la marque ne sera effectué qu'après payement d'une surtaxe à fixer par le Reglement d'exécution.

Le produit annuel des diverses recettes de l'enregistrement international sera réparti par parts égales entre les pays contractants par les soins du Bureau internationale, après déduction de frais communs nécessités par l'exécution du présent Arrangement.

Si, au moment de l'entrée en vigueur du présent Arrangement revisé, un pays ne l'a pas encore ratifié, il n'aura droit, jusqu'à la date de son adhésion, posteriedure, qu'à une répartition de l'excédent de recettes calculé sur la base des anciennes taxes.

Art. 8-*bis*.

Le propriétaire d'une marque internationale peut toujours renoncer à la protection dans un ou plusieurs des pays contractants, au moyen d'une déclaration remise à l'Administration du pays d'origine de la marque, pour être communiquée au Bureau international, qui la notifiera aux pays que cette renonciation concerne.

Art. 9.

L'Administration du pays d'origine notifiera au Bureau international les annulations, radiations, renonciations, transmissions et autres changement apportés à l'inscription de la marque.

Le Bureau inscrira ces changement dans le Registre international, les notifiera à son tour aux Administrations del pays contractants, et les publiera dans son journal.

On procèdera de même lorsque le propriétaire de la marque demandera à réduire la liste des produits auxquels elle s'applique.

Ces opérations peuvent être soumises à une taxe qui sera fixée par le Règlement d'exécution.

L'addition ultérieure d'un nouveau produit à la liste ne peut être obtenue que par un nouveau dépôt effectué conformément aux prescriptions de l'article 3.

A l'addition est assimilée la substitution d'un produit à un autre.

Art. 9-*bis*.

Lorsqu'une marque inscritte dans le Registre international sera transmise à une personne établie dans un pays contractant autre que le pays d'origine de la marque, la transmission sera notifiée au Bureau international par l'Administration de ce même pays d'origine. Le Bureau international, après avoir reçu l'assentiment de l'Administration à laquelle ressortit le nouveau titulaire, enregistrera la transmission, la notifiera aux autres Administrations et la publiera dans son journal en mentionnant, si possible, la date et le numéro d'enregistrement de la marque dans son nouveau pays d'origine.

Nulle transmission de marque inscrite dans le Registre international, faite au profit d'une personne non admise à déposer une marque internationale, ne sera enregistrée.

Art. 9-*ter*.

Les dispositions des articles 9 et 9-*bis* concernant les transmissions n'ont point pour effet de modifier les législations des pays contractants qui prohibent la transmission de la marque sans la cession simultanée de l'établissement industriel ou commercial dont elle distingue les produits.

Art. 10.

Les Administrations régleront d'un commun accord les détails relatifs à l'exécution du présent Arrangement.

Art. 11.

Les pays de l'Union pour la protection de la propriété industrielle qui n'ont pas pris part au présent Arrangement seront admis à y adhérer sur leur demande et dans la forme prescrite par la Convention générale.

Dès que le Bureau international sera informé qu'un pays ou une de ses colonies a adhéré au présent Arrangement, il adressera à l'Administration de ce pays, conformément à l'article 3, une notification collective des marques qui, à ce moment, jouiront de la protection internationale.

Cette notification assurera, par elle-même, aux dites marques le bénéfice des précédentes dispositions sur le territoire du pays adhérent, et fera courir le délai d'un an pendant lequel l'Administration intéressée peut faire la déclaration prévue par l'article 5.

Toutefois, chaque pays en adhérant au présent Arrangement pourra déclarer que, sauf en ce qui concerne les marques internationales ayant déjà fait antérieurement dans ce pays l'objet d'un enregistrement national identique encore en vigueur et qui seront immédiatement reconnues sur la demande des intéressée, l'application de cet Acte sera limitée aux marques qui seront enregistrées à partir du jour où cette adhésion deviendra effective.

Cette déclaration dispensera le Bureau international de faire la notification collective sus indiquée. Il se bornera à notifier les marques en faveur desquelles la demande d'être mis au bénéfice de l'exception prévue à l'alinéa précédent lui parviendra, avec les précisions nécessaires, dans le délai d'une année à partir de l'accession du nouveau pays.

Art. 12.

Le présent Arrangement sera ratifié, et les ratifications en seront déposées à La Haye au plus tard le 1er mai 1928.

Il entrera en vigueur un mois après cette date et aura la même force et durée que la Convention générale.

Cet Acte remplacera, dans les rapports entre les pays qui l'auront ratifié, l'Arrangement de Madrid de 1891, revisé à Washington le 2 juin 1911. Toutefois, celui-ci restera en vigueur dans les rapports avec les pays qui n'auront pas ratifié le présent Acte.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Arrangement.

Fai à La Haye, en un seul exemplaire, le 6 novembre 1925.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 452.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 febbraio 1926, n. 205.

Modificazioni al reclutamento e avanzamento degli ufficiali delle Capitanerie di porto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 giugno 1913, n. 797, sull'ordinamento dei corpi militari della Regia marina e sue successive modificazioni;

Visto i Regi decreti 10 settembre 1923, n. 2068, e 23 dicembre 1923, n. 2990;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina di concerto con il Ministro per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 3 del R. decreto 10 settembre 1923, n. 2068, modificato con il R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2990, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Dopo l'art. 16 della legge 29 giugno 1913, n. 797, è inserito il seguente art. 16-*bis*:

« Gli ufficiali del corpo delle Capitanerie di porto sono reclutati:

a) per mezzo di pubblico concorso per esami;

b) fra gli allievi della Regia accademia navale, a norma del successivo art. 16-*ter;*

c) fra i tenenti di vascello in servizio attivo permanente, a norma dell'art. 3 del testo unico del Codice per la marina mercantile e dell'art. 9 del presente decreto.

« Il concorso per esami ha luogo:

a) fra i patentati capitani di lungo corso, che non abbiano superato il 30° anno di età, e fra i diplomati capitani di lungo corso degli istituti nautici che, oltre al non avere superato il 28° anno di età, abbiano conseguito la nomina ad ufficiali di vascello di complemento e contino almeno 2 anni di navigazione su navi della marina militare o mercantile;

b) tra i laureati degli istituti superiori navali, delle scuole superiori di commercio e di istituti equiparati, o laureati in ingegneria, matematica, fisica o giurisprudenza, che non abbiano superato il 28° anno di età.

« E' in facoltà del Ministro di limitare volta per volta il concorso ad una delle due categorie *a*) e *b*), oppure di estenderla ad entrambe le categorie. In questo secondo caso si indicherà nel bando di concorso il numero dei posti riservato a ciascuna delle categorie *a*) e *b*) e si formeranno due graduatorie distinte per le due categorie: le nomine avverranno promiscuamente fra i candidati delle due categorie secondo l'ordine della puntuazione riportata negli esami, ma rispettando per ogni categoria il limite numerico dei punti ad essa riservato, salvo la facoltà al Ministero, qualora il numero dei vincitori di una delle categorie risulti inferiore al numero di posti ad essa assegnato, di completare tale numero con candidati idonei dell'altra categoria.

« A parità di punti saranno titoli di preferenza nella graduatoria:

1° l'aver conseguito medaglia al valor militare;

2° l'aver prestato servizio militare non inferiore ad un anno durante la guerra 1915-18, nelle destinazioni previste dall'art. 6 del R. decreto-legge n. 1462 del 27 ottobre 1922 e successive modificazioni;

3° l'aver prestato, come ufficiale di complemento, il servizio previsto dal R. decreto-legge 19 novembre 1925, n. 2091.

« Pei concorrenti di cui ai nn. 2 e 3 i limiti di età per l'ammissione all'esame di concorso, sono aumentati del tempo corrispondente a quello trascorso nelle destinazioni di servizio militare di cui sopra.

« I prescelti sono nominati sottotenenti di porto e seguono un corso d'istruzione teorico-pratico presso la Regia accademia navale ed un tirocinio pratico presso le Capitanerie di porto della durata complessiva di dodici mesi, dopo di che sono promossi tenenti secondo l'ordine di graduatoria del concorso, previo accertamento della idoneità da parte della Commissione ordinaria di avanzamento.

« Ai sottotenenti di porto comunque reclutati si applicano analogamente le disposizioni dell'art. 4 del R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2866 ».

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° gennaio 1926 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 *febbraio* 1926.
Atti del Governo, registro 245, *foglio* 138. — FAINI.

Numero di pubblicazione 453.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 febbraio 1926, n. 204.

Miglioramenti di carriera al personale civile insegnante della Regia accademia navale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395; 30 dicembre 1923, n. 3084, ed 8 maggio 1924, n. 843;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al secondo comma dell'art. 148 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono aggiunti i seguenti periodi:

« I detti periodi di permanenza possono essere ridotti, per merito distinto, di due anni ciascuno agli insegnanti che dimostrino con nuovi importanti lavori pubblicati e con altri notevoli titoli la loro operosità scientifica, letteraria e didattica, su proposta del Consiglio di amministrazione del Ministero, sempre che una Commissione, composta come è indicato all'art. 1 del R. decreto 4 maggio 1924, n. 835, dia poi parere favorevole alla concessione. Inoltre per gli insegnanti cui sia computabile agli effetti dello stipendio il servizio pre-accademico a termini dell'art. 1 del R. decreto 17 dicembre 1922, n. 1777, la permanenza nel grado ottavo potrà essere ridotta — fino al limite minimo di due anni — del

periodo computabile ai suddetti effetti; qualora quest'ultimo superi la riduzione effettuabile, l'eccedenza potrà servire a diminuire la permanenza nel grado settimo sempre fino al minimo di due anni ».

Art. 2.

All'art. 27 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, è aggiunto il seguente comma:

« Per il personale civile insegnante della Regia accademia navale quando il servizio pre-accademico valutabile agli effetti dello stipendio, all'atto della promozione ad ordinario a termini dell'art. 1 del R. decreto 17 dicembre 1922, numero 1777, superi i dodici anni prescritti per il passaggio allo stipendio massimo del grado ottavo, il periodo eccedente sarà computato, sempre agli effetti dello stipendio, all'atto del passaggio al grado settimo ».

Art. 3.

La decorrenza delle presenti disposizioni è fissata al 1° dicembre 1923.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 *febbraio* 1926.
Atti del Governo, registro 245, *foglio* 136. — FAINI.

Numero di pubblicazione 454.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 febbraio 1926, n. 207.

Estensione alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2113.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2113, relativo alla istituzione del servizio ispettivo sulle Amministrazioni provinciali e comunali ed alla modifica di alcune disposizioni della legge comunale e provinciale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni degli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2113, sono estese agli impiegati e salariati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

I presidenti delle istituzioni medesime debbono prestare giuramento dinanzi alla locale autorità politica, ai termini dell'art. 150 della legge 4 febbraio 1915, n. 148.

Il giuramento da parte degli impiegati e salariati delle pubbliche istituzioni di assistenza e beneficenza, ai sensi del suindicato art. 3 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, numero 2113, sarà ricevuto dai presidenti anzidetti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 *febbraio* 1926.
Atti del Governo, registro 245, *foglio* 139. — FAINI.

Numero di pubblicazione 455.

RELAZIONE e R. DECRETO-LEGGE 9 febbraio 1926, n. 202.

Provvedimenti delle Amministrazioni militari in caso di accoglimento di ricorsi al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, e in via straordinaria al Re, prodotti da ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza.

Relazione di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, a S. M. il Re, in udienza del 9 febbraio 1926, sul decreto concernente i provvedimenti delle Amministrazioni militari in caso di accoglimento di ricorsi al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, e in via straordinaria al Re, prodotti da ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza.

SIRE,

L'annullamento di un provvedimento amministrativo, pronunziato per illegittimità dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale o a seguito di ricorso straordinario al Re, mette colui che deve giovarsi della pronunzia nella condizione in cui si sarebbe trovato se il provvedimento annullato non fosse intervenuto. L'Amministrazione da parte sua può procedere ad un riesame dell'affare ed adottare un nuovo provvedimento, eliminando i vizi riscontrati in quello annullato. Così che, quando il nuovo provvedimento sia confermativo del precedente, il pronunciato annullamento non dovrebbe produrre nessuna conseguenza pratica nei rapporti dell'interessato, la cui pretesa alla legittimità dell'atto si esaurisce tutta nella convalidazione del provvedimento, ogni conseguenza patrimoniale dell'annullamento dovendo intendersi condizionata all'ipotesi che il provvedimento amministrativo regolarmente deliberato a seguito dell'annullamento, non disponga in conformità di quello annullato.

Ora avviene che, con l'annullamento di un provvedimento che abbia disposto la cessazione dal servizio permanente di un ufficiale, l'Amministrazione, anche per poter portare a termine la nuova procedura, reintegra frattanto l'ufficiale, mettendolo nella posizione in cui egli era al momento in cui si deliberava il provvedimento annullato.

Si vede subito a quale ingiustizia ed a quali gravi inconvenienti dia luogo questo stato di cose qualora il nuovo provvedimento, pur correggendo i vizi, spesso di pura forma, che dettero luogo all'annullamento del precedente, lo confermi nella disposizione.

Avviene spesso che si debbano rinnovare procedure disciplinari ovvero giudizi di avanzamento che, sopra tutto pei gradi più elevati della gerarchia militare, richiedono vari mesi di tempo, non riuscendo sempre agevole convocare le Commissioni superiori di avanzamento. Intanto l'interessato riammesso in servizio permanente riesce a conseguire stipendi ed indennità arretrati per somme

tal volta assai rilevanti e, fino a quando non intervenga nei suoi riguardi un nuovo provvedimento, continua a percepire gli assegni spettantigli, il più delle volte senza prestare di fatto servizio alcuno, perchè sarebbe, per ovvie ragioni, inopportuno impiegare in servizi delicati e talora molto elevati, ufficiali già eliminati e la cui eliminazione sia per essere confermata da un nuovo provvedimento.

Questo stato di cose è chiaro che incoraggi lo spirito di litigiosità e si risolva spesso in lucro, che cagiona un carico non indifferente allo Stato ed offende giustizia ed equità ed il decoro stesso del grado.

Occorre perciò con opportuna disposizione legislativa specificare che l'annullamento per illegittimità di un provvedimento di cessazione dal servizio permanente di un ufficiale cagioni la reintegrazione dell'ufficiale stesso, solo a condizione che il nuovo provvedimento, deliberato a seguito dell'annullamento, riesca favorevole all'interessato. Nel caso che invece sia confermativo, il così detto diritto alla legittimità degli atti della pubblica amministrazione si consuma nella pronunzia di annullamento, che ha dato luogo alla correzione del vizio di legittimità.

Naturalmente se il nuovo provvedimento sia favorevole all'interessato o comunque modifichi quello annullato, esso produrrà i suoi effetti fin dal momento a cui si riferiva il provvedimento annullato, col diritto ad ottenere il pagamento degli assegni arretrati come se fossero maturati col nuovo provvedimento e con la reintegrazione dell'interessato in tutte le sue condizioni di carriera, nei limiti delle possibilità e cioè, per esempio che le promozioni deliberate successivamente, se possono dare all'Amministrazione la facoltà di retrodatarne gli effetti ai fini dell'anzianità, non costituiscano titolo per la pretesa dei maggiori assegni.

Per disciplinare in conformità di quanto è stato detto le conseguenze dell'annullamento di un provvedimento che sia stato confermato dal nuovo che ne ha corretto i vizi di illegittimità, provvede l'unito schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla sanzione di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 16, 29 e 30 del R. decreto 26 giugno 1924, n. 1054, col quale fu approvato il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato;

Visto il R. decreto 26 giugno 1924, n. 1055, col quale fu approvato il regolamento per l'esecuzione del testo unico suddetto;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'ufficiale del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica o della Regia guardia di finanza, nel cui riguardo sia intervenuto un provvedimento di cessazione dal servizio permanente, che venga annullato dal Consiglio di Stato o in sede giurisdizionale o in accoglimento di ricorso al Re, rimane nella posizione in cui fu costituito dal detto provvedimento fino a quando non siano esauriti le procedure e i giudizi da rinnovarsi in seguito all'annullamento e il nuovo provvedimento che disponga non diversamente da quello annullato sostituisce il precedente a tutti gli effetti con la medesima decorrenza.

Per la rinnovazione delle procedure o dei giudizi l'ufficiale sarà considerato come dipendente dalle autorità gerarchiche da cui dipendeva quando ebbero a svolgersi i procedimenti amministrativi che portarono all'atto annullato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 122. — FAINI.

Numero di pubblicazione 456.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 febbraio 1926, n. 208.

Istituzione di corsi speciali per esperimentare differenziazioni didattiche nei corsi elementare e preparatorio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 37 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato col R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministero della pubblica istruzione di autorizzare presso Enti morali, che riterrà idonei, corsi biennali e corsi annuali di durata non inferiore a sei mesi per esperimentare differenziazioni didattiche nel corso preparatorio e nel corso elementare.

Il Ministero si riserva la facoltà di concorrere allo svolgimento di tali corsi con appositi contributi, su motivata domanda degli Enti interessati ed entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio.

Art. 2.

Per l'ammissione ai suddetti corsi è richiesto il titolo legale di abilitazione all'insegnamento elementare e, limitatamente a quelli del grado preparatorio, il lodevole servizio prestato per almeno un quinquennio in scuole materne comunque denominate o mantenute, anche se gli aspiranti siano sforniti del titolo prescritto per l'ammissione ai corsi estivi ed alle Regie scuole di metodo.

Art. 3.

I corsi sono indetti dal Ministero con apposita ordinanza, che ne stabilisce gli orari, i programmi, la vigilanza e le prove finali d'esame per il rilascio del titolo.

Art. 4.

Per un quinquennio, a decorrere dal 1° febbraio 1926, potranno essere ammessi alle prove finali per conseguire il titolo tutti coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, anche se non siano stati inscritti ai corsi di cui trattasi o non li abbiano frequentati.

Art. 5.

Il titolo che viene rilasciato in seguito alle prove d'esame abilita all'insegnamento negli istituti pre-scolastici e nelle scuole elementari nelle quali si esperimenti un indirizzo didattico differenziato.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed è autorizzata la presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 *febbraio* 1926.
Atti del Governo, registro 245, *foglio* 130. — FAINI.

Numero di pubblicazione 457.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 febbraio 1926, n. 206.

Provvedimenti economici a favore degli ufficiali e dei sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e delle altre forze armate dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Vista la legge 17 ottobre 1881, n. 435, che istituisce la posizione ausiliaria per gli ufficiali del Regio esercito;
Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, che costituisce un corpo di agenti di pubblica sicurezza;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'indennità militare agli ufficiali, di cui all'art. 171 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, è stabilita nella misura annua seguente:
Sottotenente e gradi corrispondenti, L. 2400;
Tenente e gradi corrispondenti, L. 2600;
Capitano e gradi corrispondenti, L. 3700;
Maggiore, primo capitano e gradi corrispondenti, L. 4700;
Tenente colonnello e gradi corrispondenti, L. 5200;
Colonnello e gradi corrispondenti, L. 5700;
Generale di brigata, maggior generale e gradi corrispondenti, L. 6200;
Generale di divisione, tenente generale e gradi corrispondenti, L. 6700;
Generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti, L. 7200;
Generale d'armata e gradi corrispondenti, L. 9000;
Generale d'esercito e gradi corrispondenti, L. 12,000;
Maresciallo d'Italia e gradi corrispondenti, L. 20,000.
L'aumento alla indennità militare per gli ufficiali con famiglia, di cui all'ultimo comma dell'articolo predetto, è portato a L. 2100.

Art. 2.

L'indennità militare ai sottufficiali, di cui all'art. 172 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è stabilita nella misura annua seguente:
Sergente, vice brigadiere, e gradi corrispondenti, L. 360;
Sergente maggiore, brigadiere e gradi corrispondenti, L. 540;
Maresciallo e maresciallo d'alloggio dei tre gradi e gradi corrispondenti, L. 630.
L'aumento alla indennità militare ai sottufficiali con famiglia, di cui al penultimo comma dell'articolo predetto, è portato a L. 1700 annue per i sottufficiali provvisti di alloggio in natura; a L. 2500 per quelli obbligati ad alloggiare in edifici militari per ragioni di custodia o per altre riconosciute esigenze di servizio, ed a L. 2800 per quelli non provvisti di alloggio.

Art. 3.

La riduzione dell'indennità militare per gli ufficiali provvisti di alloggio in natura, di cui all'art. 173 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è stabilita nella misura annua seguente:
Sottotenente e gradi corrispondenti, L. 580;
Tenente e gradi corrispondenti, L. 620;
Capitano e gradi corrispondenti, L. 890;
Maggiore, primo capitano e gradi corrispondenti, L. 1120;
Tenente colonnello e gradi corrispondenti, L. 1250;
Colonnello e gradi corrispondenti, L. 1330;
Generale di brigata, maggior generale e gradi corrispondenti, L. 1470;
Generale di divisione, tenente generale e gradi corrispondenti, L. 1560;
Generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti, L. 1700;
Generale d'armata e gradi corrispondenti e superiori, L. 2150.

Art. 4.

Agli ufficiali in posizione ausiliaria dei gradi sottoindicati e gradi corrispondenti spettano i seguenti assegni:
1° l'assegno provvisorio di pensione liquidato a senso delle vigenti disposizioni delle leggi sulle pensioni;
2° un'indennità annua di:
L. 1000 pei tenenti;
» 1500 pei capitani;
» 2000 pei maggiori e primi capitani;
» 2000 pei tenenti colonnelli;
» 4000 pei colonnelli;
» 4500 pei generali di brigata e pei maggiori generali;
» 5000 pei generali di divisione e tenenti generali;
» 6000 pei generali di corpo d'armata;
» 8000 pei generali d'armata.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Art. 6.

Le disposizioni dei precedenti articoli hanno effetto dal 1° marzo 1926, rimanendo ferme tutte le altre, relative all'indennità militare, in vigore alla stessa data.

Disposizioni transitorie.

Art. 7.

Nella prima attuazione della nuova legge sull'ordinamento del Regio esercito, il Ministro per la guerra potrà concedere, previo concerto con quello per le finanze, agli ufficiali del Regio esercito, aventi famiglia convivente ed a carico, nei trasferimenti di sede disposti dall'Amministrazione per ragioni di servizio, e non su domanda, un supplemento alle ordinarie indennità, non superiore ad una mensilità di stipendio escluso il supplemento di servizio attivo, se lo stipendio non superi l'importo di L. 1000 mensili, con la riduzione a metà per la parte eccedente le L. 1000 per gli stipendi di maggiore importo.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, *foglio* 140. — FAINI.

Numero di pubblicazione 458.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 gennaio 1926, n. 209.
Disposizioni sui libri di testo ed altri provvedimenti per l'istruzione elementare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432, col quale viene approvato il testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere d'integrazione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 186 del testo unico approvato con R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432, è aggiunto il seguente comma:
« La disposizione del comma precedente è estesa dall'anno 1925-26 ai libri di cultura generale per i corsi integrativi di avviamento professionale ».

Art. 2.

Gli articoli 188, 190, 192 e 193 del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione, approvato col R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432, sono soppressi.

Art. 3.

L'art. 187 del testo unico suddetto è modificato come segue:
« Gli editori e gli autori, che intendono introdurre i loro libri nelle scuole elementari e nei corsi integrativi, debbono fare domanda in carta legale al Ministero della pubblica istruzione.
« Il termine utile per la presentazione di detta domanda è fissato dal Ministero.
« Alla domanda devono essere unite:
a) cinque copie a stampa o in bozze di stampa, corredate delle eventuali illustrazioni e nitidamente impresse, di ciascun volume, sul quale deve essere l'indicazione precisa del prezzo di vendita;
b) la quietanza del versamento di una tassa di L. 120 per ogni volume ».

Art. 4.

L'approvazione dei libri di testo è deferita al Ministro per la pubblica istruzione sulla proposta di apposita Commissione centrale, di cui la nomina, la composizione ed il funzionamento sono stabiliti dal regolamento.

Contro la decisione del Ministro è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale per i motivi di violazione di legge ed eccesso di potere.

Fino a che non sarà pubblicato il regolamento, il Ministro ha facoltà di provvedere con ordinanza alla esecuzione del presente articolo.

Art. 5.

La Commissione formula il giudizio di approvazione o di non approvazione per ciascun libro di testo, motivando il giudizio medesimo con una breve relazione critica. Le relazioni critiche riguardanti i testi approvati vengono pubblicate dal Ministero della pubblica istruzione, e quelle per i testi non approvati sono comunicate all'autore o all'editore firmatario della domanda di cui all'art. 187 del testo unico modificato dall'art. 3 del presente decreto.

Art. 6.

Una copia di tutti i libri di testo compresi nell'elenco ufficiale dei libri approvati deve essere, entro il mese di settembre, depositato dagli editori o dagli autori presso i Regi provveditori agli studi in modo che sia sempre possibile controllare se i testi messi in vendita corrispondono a quelli sottoposti al giudizio della Commissione centrale.

Il prezzo di vendita di ciascun libro di testo approvato non può essere modificato nel periodo di tempo in cui dura l'adozione.

Art. 7.

Tra i componenti della Commissione centrale, i quali partecipino ai lavori della Commissione, si ripartisce, quale compenso, la somma di L. 70 per ogni volume esaminato. Il compenso spetta a tutti i membri, appartengano essi o no all'Amministrazione dello Stato.

Ai componenti la predetta Commissione, i quali non risiedono a Roma, sono, inoltre, corrisposte le diarie e le spese di viaggio.

Art. 8.

Tanto i membri del Consiglio scolastico quanto quelli del Consiglio di disciplina restano in carica per un biennio e sono riconfermabili.

Sono abrogate le disposizioni degli articoli 2, comma terzo, e 4, comma terzo, del testo unico delle leggi sull'istru-

zione elementare, approvato con R. decreto 22 gennaio 1925, n 432.

Nella prima applicazione della presente disposizione, la decadenza dei componenti dei consessi sopraindicati avrà luogo il 31 marzo 1926.

Art. 9.

I Comuni che amministrino direttamente un numero di scuole elementari, non superiore a venti, hanno facoltà di chiedere di essere esonerati dall'obbligo loro imposto di provvedere con proprio personale alla direzione delle scuole. Sulla domanda, sentito il Regio provveditore agli studi, provvede il Ministero, che determina a quale circolo debbano essere aggregate le scuole del Comune richiedente agli effetti della direzione didattica di esse, e fissa la somma che il Comune deve versare annualmente all'Erario a titolo di concorso sulle spese di vigilanza.

Art. 10.

Nell'indire i concorsi ai posti ispettivi e direttivi l'Amministrazione ha facoltà di determinare il numero dei posti stessi da riservare alle donne.

Art. 11.

I maestri e le maestre che hanno preso parte al concorso per posti di direttore didattico governativo bandito con decreto Ministeriale 3 gennaio 1925, a termini degli articoli 4 e 12 del decreto stesso, se conseguono prima delle prove orali il diploma di abilitazione alla direzione didattica, si intendono ammessi al concorso in qualità di abilitati alla direzione didattica.

Art. 12.

All'art. 43 primo capoverso n. 1 del testo unico 22 gennaio 1925, n. 432, è sostituito il seguente:

« 1° A mantenere e sussidiare le scuole presso le quali si consegue il titolo di abilitazione all'insegnamento del grado preparatorio ».

Art. 13.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 131. — FAINI.

Numero di pubblicazione 459.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1926, n. 212.

Estensione ai militari della Regia aeronautica delle disposizioni contemplate nel R. decreto 18 marzo 1923, n. 621, concernente provvedimenti a favore delle truppe coloniali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 marzo 1923, n. 621;
Visto il R. decreto 18 marzo 1923, n. 622;
Visto il R. decreto 3 febbraio 1924, n. 190;
Visto il R. decreto 28 marzo 1923, n. 645;
Visto il decreto Commissariale 19 dicembre 1923;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le colonie e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai militari della Regia aeronautica che hanno preso parte ad operazioni militari nel periodo e nei territori di cui ai Regi decreti 18 marzo 1923, n. 622, e 3 febbraio 1924, n. 190, sono applicabili le disposizioni stabilite dagli articoli 39 e 40 del decreto Commissariale 19 dicembre 1923.

Art. 2.

Le proposte di avanzamento ai gradi di ufficiale e di maresciallo (di 1ª, di 2ª e di 3ª classe) a senso dell'articolo precedente, dovranno pervenire al Ministero dell'aeronautica, per il tramite di quello delle colonie, annotate da tutte le autorità gerarchiche militari e dal Governatore.

Su di esse deciderà definitivamente il Ministro per l'aeronautica, sentito — per le sole promozioni ai gradi di ufficiale — il parere di apposita Commissione da nominarsi con decreto Reale su proposta del Ministro stesso.

Sulle proposte di avanzamento a senso dell'art. 1, ai gradi di sergente maggiore e di sergente ed a quello di truppa, deciderà definitivamente il comandante delle truppe.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, il cui disegno sarà presentato dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANZA DI SCALEA — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 149. — COOP.

Numero di pubblicazione 460.

REGIO DECRETO LEGGE 7 febbraio 1926, n. 211.

Modificazione al R. decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 1879, concernente l'ordinamento del servizio sanitario aeronautico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 1879, riflettente l'ordinamento del servizio sanitario aeronautico;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 12 del R. decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 1879, è modificato nei termini seguenti:

« Egualmente nella prima applicazione del presente decreto i Ministeri predetti avranno facoltà di transitare, di concerto col Ministro per l'aeronautica, nei ruoli degli ufficiali medici in servizio attivo permanente, quegli ufficiali medici delle categorie in congedo i quali, non avendo superato i limiti massimi di età stabiliti per la permanenza nei relativi gradi, abbiano già prestato lunghi e buoni servizi in aeronautica e ne siano riconosciuti meritevoli da un'apposita Commissione.

« Tale Commissione sarà composta di un generale medico della sanità militare, presidente, e da due ufficiali medici superiori del Regio esercito e da due ufficiali medici superiori della Regia marina.

« Il numero dei posti da coprire come sopra non potrà però eccedere il limite di un terzo di quelli previsti nella tabella unita al presente decreto, tenendo conto, per quanto riguarda i ruoli dei quali gli ufficiali nominati debbono far parte, delle aliquote stabilite nel 1° comma del precedente art. 8.

« Indipendentemente, ed oltre tali limiti numerici, il Ministero della guerra è altresì autorizzato — nella prima applicazione del presente decreto — ad assumere nei ruoli degli ufficiali medici in servizio attivo permanente, alle stesse condizioni e con le stesse modalità stabilite nel primo comma del presente articolo, ufficiali medici inferiori della Croce Rossa, nel numero massimo di tre e col grado conseguito nell'Associazione predetta, purchè già riconosciuto a norma di legge, dal Ministero della guerra. Detti ufficiali saranno tuttavia compresi nel numero massimo di quelli da collocarsi fuori quadro, giusta la predetta tabella ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 148. — COOP.

Numero di pubblicazione 461.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 febbraio 1926, n. 213.

Proroga al 31 marzo 1926 del termine utile per la presentazione delle domande di concessione di anticipazioni per la ricostituzione di beni danneggiati nelle nuove Provincie, in conseguenza di prestazioni di guerra austro-ungariche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico 27 marzo 1919, n. 426, e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti-legge 11 gennaio 1925, n. 50, e 29 luglio 1925, n. 1382;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La presentazione delle domande per la concessione delle anticipazioni per la ricostituzione dei beni danneggiati nelle nuove Provincie in conseguenza di prestazioni di guerra austro-ungariche di cui nel R. decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 50, è ammessa a tutto il 31 marzo 1926, sempre ferma la facoltà, nei casi in cui la domanda di anticipazione trovi comunque corrispondenza con una preesistente denunzia di danni di guerra, di presentare la dichiarazione verbale, di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1382, in qualsiasi momento della procedura e quindi anche oltre il termine del 31 marzo già indicato.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, rimanendo il Ministro per le finanze autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 146. — COOP.

Numero di pubblicazione 462.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 febbraio 1926, n. 215.

Nomina dei direttori didattici centrali nei Comuni che conservano l'amministrazione delle proprie scuole elementari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato col R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei Comuni, che abbiano più di 200,000 abitanti e non meno di 400 classi con maestro proprio, è data facoltà alla Amministrazione comunale di nominare il direttore didattico centrale scegliendolo fra le persone fornite di laurea in lettere o filosofia, anche se sprovviste del titolo di abilitazione all'ufficio, le quali per la loro preparazione e per le cariche coperte diano affidamento di saper degnamente esercitare le funzioni direttive, o fra gli ispettori scolastici in servizio con almeno dieci anni di anzianità.

La deliberazione di nomina non è esecutiva fino a che non sia intervenuta l'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 155. — COOP.

Numero di pubblicazione 463.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 febbraio 1926, n. 218.

Proroga del termine stabilito dal R. decreto 5 aprile 1925, n. 439, sulla assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia degli agricoltori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 46 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia;

Veduto il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 439;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine previsto dal primo comma dell'art. 46 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, già prorogato al 31 dicembre 1925, per effetto del R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 439, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1926.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 152. — COOP.

Numero di pubblicazione 464.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 febbraio 1926, n. 222.

Provvedimenti per il funzionamento del Provveditorato al porto di Venezia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 30 agosto 1919, n. 1712;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1920, n. 1136;

Visto il R. decreto 29 luglio 1920, n. 1149;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro per le comunicazioni di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze e pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo Stato concorre per 5 anni, a datare dal 1° luglio 1925, alle spese occorrenti per l'esercizio del porto di Venezia affidato al Provveditorato, con una somma annua di lire 3,000,000, pagabili in due rate anticipate dal 1° luglio e al 1° gennaio di ogni anno.

Il Ministro per le finanze provvederà con suo decreto alla istituzione di apposito capitolo nel bilancio passivo del Ministero delle comunicazioni (spese per i servizi della marina mercantile).

Per la parte delle spese non coperta dalla predetta assegnazione si provvede con gli introiti diretti o indiretti dell'esercizio.

Resta fermo quanto è stabilito dall'art. 22 del regolamento approvato con R. decreto 29 luglio 1920, n. 1149, per quanto riguarda il rimborso delle anticipazioni fatte in forza del R. decreto-legge 30 agosto 1919, n. 1712, la costituzione di un fondo di riserva e l'impiego degli ulteriori utili netti.

Art. 2.

Il Provveditorato al porto, in deroga a quanto prescrive il regolamento approvato con R. decreto 29 luglio 1920, n. 1149, ha facoltà di disciplinare l'andamento contabile dell'Azienda con norme speciali, che, rispondendo al carattere commerciale dell'Istituto, garentiscono il regolare funzionamento amministrativo.

Tali norme dovranno essere preventivamente approvate dal Ministro per le comunicazioni, sentito il Ministro per le finanze.

Art. 3.

In caso di assenza o d'impedimento il provveditore, o il Regio commissario nel caso di amministrazione straordinaria, sarà sostituito dal comandante del porto di Venezia il quale ne assumerà tutte le funzioni.

Art. 4.

Presso il Provveditorato del porto potrà essere destinato a prestar servizio personale del corpo delle Capitanerie di porto da collocarsi fuori ruolo e le cui competenze saranno dal Provveditorato stesso o pagate direttamente a esso personale ovvero rimborsate alla competente Amministrazione.

Art. 5.

Il provveditore al porto per l'attuazione di servizi ad esso spettanti può emettere ordinanze, anche immediatamente eseguibili, richiedendo, ove occorra, alla competente autorità, l'assistenza della forza pubblica.

Per le contravvenzioni alle ordinanze di cui al precedente comma si applicano le pene stabilite dagli articoli 422 e 423 del Codice per la marina mercantile, rimanendo invariata la competenza stabilita dal capo unico, titolo III, della parte seconda dello stesso Codice.

Art. 6.

Nelle aree di demanio marittimo di cui all'alinea secondo dell'art. 1 del R. decreto-legge 30 agosto 1919, n. 1712, s'intendono compresi gli spazi acquei del porto. Per l'uso di tali aree e per le concessioni previste dall'art. 158 del Codice per la marina mercantile e corrispondenti del relativo regolamento il Provveditorato procederà, d'accordo con la Capitaneria di porto.

Art. 7.

Il Ministro per le comunicazioni nell'esercizio delle facoltà attribuitegli con R. decreto-legge 15 ottobre 1923, numero 2476, potrà autorizzare il Provveditorato al porto di Venezia a stipulare con la Società « Porto industriale di Venezia », quale garante degli industriali della zona di Marghera, speciali convenzioni intese a risolvere particolari questioni attinenti alla regolazione del lavoro sugli spazi acquei e sul territorio demaniale marittimo facenti parte della zona industriale annessa al nuovo porto commerciale in regione Marghera. Le convenzioni non saranno esecutive se non siano approvate dal Ministro per le comunicazioni.

A reintegro delle somme che le convenzioni stesse ponessero a carico della Società « Porto industriale di Venezia », quale garante degli industriali della zona suddetta, la Società stessa è autorizzata a percepire per la durata di 10 anni un contributo non superiore a L. 0.90 a tonnellata, sulle merci imbarcate e sbarcate negli spazi acquei e su territorio demaniale marittimo suindicati, tenuto il debito conto del genere della merce stessa in modo da mantenere la proporzione di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 2101 del 28 dicembre 1924.

La misura del contributo sarà annualmente stabilita con decreto dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze, in base al traffico accertato durante l'anno precedente ed alla somma annua che nel periodo di 10 anni dovrà essere introitata dalla Società « Porto industriale di Venezia ».

Il decreto indicherà anche le norme e le modalità della riscossione.

Il Provveditorato al porto di Venezia è autorizzato a concedere un prestito alla Società « Porto industriale di Venezia » per far fronte al pagamento delle somme di cui sopra.

Le convenzioni indicate nel presente articolo saranno esenti dalle tasse di registro e bollo e dai diritti di segreteria.

Art. 8.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e dal Nostro Ministro proponente sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — FEDERZONI — VOLPI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 *febbraio* 1926.
Atti del Governo, registro 245, *foglio* 156. — COOP.

Numero di pubblicazione 465.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 febbraio 1926, n. 210.

Approvazione della Convenzione aggiuntiva 8 gennaio 1926 conclusa con la Società anonima Navigazione Aerea, per il transitorio esercizio della linea aerea commerciale Roma-Genova-Barcellona su di un diverso itinerario (Genova-Roma-Napoli-Palermo).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, contenente provvedimenti per la navigazione aerea;

Visto il R. decreto-legge 18 ottobre 1923, n. 3176, concernente la concessione dei servizi di trasporto esercitati con aeromobili;

Visto il R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1731, che approva la convenzione per l'impianto e l'esercizio di una linea aerea commerciale fra Roma, Genova e Barcellona;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la annessa Convenzione aggiuntiva stipulata in data 8 gennaio 1926 fra il Ministero dell'aeronautica e la Società anonima Navigazione Aerea di Genova, a complemento della convenzione concernente l'impianto e l'esercizio di una linea commerciale fra Roma, Genova e Barcellona, portante la data del 18 aprile 1925 ed approvata col R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1731.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 *febbraio* 1926.
Atti del Governo, registro 245, *foglio* 147. — COOP.

Convenzione aggiuntiva tra il Ministero dell'aeronautica e la Società anonima Navigazione Aerea, per il transitorio esercizio della linea aerea Roma-Genova-Barcellona su diverso itinerario (Genova-Roma-Napoli-Palermo).

Il Sottosegretario di Stato per l'aeronautica a nome dello Stato;

Ed i signori gr. uff. Rinaldo Piaggio, presidente del Consiglio di amministrazione, ed ing. Emanuele Ferrero De Gu-

bernatis, amministratore delegato, in rappresentanza della Società anonima Navigazione Aerea, con sede in Genova e con capitale versato di L. 1,000,000, in aggiunta e a parziale modificazione della Convenzione 18 aprile 1925 approvata con R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1731, hanno concordato e stipulato la seguente Convenzione addizionale:

Art. 1.

Si conviene di dare inizio alla esecuzione della Convenzione 18 aprile sopra citata, modificandola, come risulta dagli articoli che seguono, in via transitoria e limitatamente al periodo di tempo che sarà richiesto dalle trattative preliminari in corso tra il Governo italiano ed il Governo spagnolo, e sino a quando tra detto Governo spagnolo e la Società intervengano accordi utili circa l'uso dell'idroporto di Barcellona e circa i corrispettivi spettanti alla Società per il servizio postale tra la Spagna e l'Italia.

Salvo le varianti ed aggiunte che risultano dagli articoli seguenti, resta fermo in ogni altra parte la Convenzione 18 aprile sopra citata, le disposizioni della quale, in quanto non siano espressamente modificate dalla presente, dovranno intendersi come ripetute in questa e quindi a questa integralmente applicabili.

Art. 2.

Per il periodo di tempo antecedente al giorno in cui sarà possibile l'inizio del completo servizio giornaliero tra gli idroporti di Genova e Barcellona, la Società accetta di esercitare la linea Genova-Roma prolungandola in via transitoria e di esperimento fino a Palermo con scalo intermedio a Napoli.

Art. 3.

Entro un mese dalla data del Regio decreto-legge che renderà esecutiva la presente Convenzione, la Società eseguirà alcuni viaggi di prova sull'intero percorso e — alla fine dello stesso mese — inizierà il servizio regolare con la frequenza come segue:

a) nel primo mese solare dalla data di inizio del servizio, due viaggi completi di andata e ritorno per settimana;

b) nel secondo mese tre viaggi come sopra;

c) nel terzo mese quattro viaggi come sopra;

d) al principio del quarto mese, servizio giornaliero, esclusi i festivi.

Art. 4.

Agli effetti della sovvenzione chilometrica stabilita dall'art. 5 della Convenzione 18 aprile 1925, e della presente, l'intero viaggio singolo si presumerà di km. 1070 e precisamente:

Genova-Roma (Ostia)	km.	430
Roma (Ostia)-Napoli	»	205
Napoli-Palermo	»	435

Art. 5.

A sollevare in parte la Società assuntrice dagli oneri che vengono a gravare su di essa per la esecuzione dei presenti patti transitori e limitatamente al periodo della loro applicazione, lo Stato si impegna di corrispondere alla Società una sovvenzione suppletiva di L. 3 per chilometro effettivamente volato, con decorrenza dalla data di inizio dei servizi di cui al precedente art. 3 e sino alla data di cessazione completa dei servizi provvisori Roma-Palermo.

La misura della predetta sovvenzione chilometrica è stata determinata in ragione di circa il 37 per cento della differenza mancante e necessaria a completare la spesa dell'esercizio, che le Parti riconfermano ammontare a L. 26.20 per chilometro volato.

Lo Stato, poi, s'impegna di corrispondere, limitatamente ai primi tre mesi di esercizio, la somma fissa di L. 50,000 mensili, quale contributo alle spese d'impianto e di organizzazione provvisoria della linea stessa.

Art. 6.

L'art. 6 della Convenzione 18 aprile 1925 viene così modificato:

« Pagamento sovvenzione chilometrica. — L'ammontare della sovvenzione chilometrica sarà pagata in rate trimestrali posticipate, dietro presentazione dei libri di bordo debitamente vistati e dietro l'accertamento trimestrale, fatto dal Ministero dell'aeronautica, che metà almeno degli aeromobili prescritti per l'esercizio della linea sia pronta a prendere il volo con equipaggio completo a richiesta del Ministero predetto ».

Art. 7.

L'ammontare della sovvenzione suppletiva convenuta all'art. 5 sarà pagato a rate trimestrali posticipate.

Art. 8.

La Società s'impegna di trasportare per conto dello Stato gli effetti postali in partenza ed a destinazione di ciascuno dei singoli scali alle stesse condizioni dell'art. 7 della Convenzione 18 aprile 1925, computando per metà il peso degli effetti trasportati in ogni singolo viaggio tra Genova e Roma e tra Roma e Palermo, e per un quarto il peso degli effetti trasportati rispettivamente per ciascun singolo viaggio tra Roma e Napoli e tra Napoli e Palermo.

Per quanto invece si riferisce al peso di effetti postali trasportato in più del limite di kg. 4250 trimestrali, il computo sarà fatto sommando per intiero il peso degli effetti trasportati, qualunque sia la percorrenza.

Art. 9.

La Società si impegna di iniziare il servizio secondo il precedente art. 3 con numero due idrovolanti Dornier Wal Cabina a due motori Rolle-Royce o Jupiter, oltre a due motori di rispetto.

Gli idrovolanti saranno aumentati a tre alla fine del primo mese di esercizio, a sei alla fine del primo quadrimestre ed a sette alla fine del quinto mese.

Art. 10.

Fermi restando gli obblighi prescritti dall'art. 18 della Convenzione 18 aprile 1925, lo Stato dovrà inoltre provvedere gratuitamente l'uso di un adatto specchio d'acqua, con pontile od altro mezzo di sbarco, sia a Napoli che a Palermo.

Art. 11.

Dal giorno in cui saranno debitamente ratificati e pubblicati gli accordi fra il Governo italiano, la Società ed il Governo spagnolo, per la esecuzione della linea Genova-Barcellona, sarà accordato alla Società un periodo di tre mesi

per iniziare questa ultima linea, durante il quale periodo essa dovrà continuare l'esercizio del tratto Roma-Palermo.

Tale periodo sarà prorogato, quando risulta necessario, per ritardo del Governo spagnolo, nell'allestimento dell'idroporto di Barcellona.

Dopo tale periodo, continuando il servizio giornaliero fra Genova e Roma, la Società dovrà regolare i rispettivi prolungamenti come segue:

a) nel primo mese due viaggi alla settimana tra Genova e Barcellona e quattro tra Roma e Palermo;

b) nel secondo mese tre viaggi alla settimana tra Genova e Barcellona e tre tra Roma e Palermo;

c) nel terzo mese quattro viaggi alla settimana tra Genova e Barcellona e due tra Roma e Palermo;

d) al principio del quarto mese il servizio diventerà giornaliero, esclusi i festivi, tra Genova e Barcellona e cesserà tra Roma e Palermo.

Art. 12.

Stante che, in deroga all'art. 24 della citata Convenzione 18 aprile, le pratiche da esplicarsi dalla Società debbono essere precedute da speciali accordi tra il Governo italiano ed il Governo spagnolo circa la istituzione della linea Genova-Barcellona, si riconosce che la comunicazione data alla Società, ai sensi dell'articolo stesso, non è operativa della decorrenza del termine ivi previsto.

Si riconosce inoltre che, l'eventuale risultato negativo delle trattative da svolgere tra il Governo italiano e quello spagnolo per la istituzione della linea aerea Roma-Genova-Barcellona, non potrà costituire in nessun caso e per qualsiasi motivo ragioni di responsabilità a carico dell'Amministrazione dell'aeronautica.

Art. 13.

L'art. 19 della Convenzione 18 aprile 1925 viene così modificato:

« Lo Stato concede alla Società, a datare dall'effettivo inizio del servizio e per la durata della Convenzione 18 aprile 1925 approvata con R. decreto 15 agosto 1925, n. 1731, modificata dalla presente Convenzione (dieci anni) la somma di L. 800,000 annue a titolo di contributo nelle spese di impianto e normale attrezzatura della Società.

« La somma anzidetta potrà essere devoluta dalla Società concessionaria, in tutto o in parte, al servizio di obbligazioni o di altra operazione finanziaria corrispondente, per il quale servizio lo Stato vincola la detta somma di L. 800,000 annue in conto speciale presso la sede di Roma della Banca d'Italia a garanzia dei creditori.

« Nel caso che venisse a mancare alla Società assuntrice, per qualsiasi causa, il diritto alla sovvenzione, lo Stato verserà egualmente l'ammontare della parte di essa vincolata per il servizio di operazioni di finanziamento o per il servizio delle obbligazioni, rivalendosi verso la Società stessa.

« Il pagamento di tale somma sarà effettuato in quattro rate uguali posticipate alla fine di ogni trimestre.

« Tale concessione nulla innova a quanto è disposto all'art. 5 della presente Convenzione aggiuntiva ».

Art. 14.

Qualora per cause non imputabili alla Società, non potesse perfezionarsi l'accordo col Governo spagnolo, le Parti trasformeranno in definitiva la presente Convenzione temporanea e ne faranno altra relativa ad una linea di navigazione aerea equivalente.

Fatto a Roma, in tre originali, addì 8 gennaio 1926.

EMANUELE FERRERO DE GUBERNATIS.
RINALDO PIAGGIO.
ALBERTO BONZANI.

Numero di pubblicazione 466.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 gennaio 1926, n. 214.

Disposizioni concernenti l'ordinamento dell'istruzione artistica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123;
Visto il R. decreto 21 maggio 1924, n. 1200;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Disposizioni per le scuole e istituti d'arte e per gli istituti superiori per le industrie artistiche.

Art. 1.

Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità e compensi di qualsiasi natura al personale delle scuole ed istituti d'arte e degli istituti superiori per le industrie artistiche è effettuato direttamente dal presidente del Consiglio di amministrazione a carico del bilancio dell'istituto.

Art. 2.

Per le nomine del personale insegnante e tecnico delle scuole ed istituti d'arte è applicabile, oltre l'articolo 52, 1° comma del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, anche l'art. 7 della legge 6 luglio 1912, n. 734.

Art. 3.

Nelle scuole e istituti d'arte (comprese le scuole industriali con finalità prevalentemente artistica) è applicabile il disposto dell'art. 57, 1° comma del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, modificato con R. decreto 31 marzo 1925, n. 363. Tuttavia per gli incarichi di direzione, di segreteria e amministrazione, di laboratorio e di servizio il Ministro ha facoltà di concedere una retribuzione complessiva in misura non superiore, per ciascun anno scolastico, allo stipendio annuo minimo del grado iniziale inerente al posto di ruolo.

Art. 4.

I fondi stanziati nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per contributi all'istituzione e mantenimento di scuole ed istituti d'arte e di istituti superiori per le industrie artistiche (compresi gli istituti e le scuole industriali con finalità prevalentemente artistica), per viaggi di istruzione, premi e medaglie, per sussidi a scuole professionali ed altre istituzioni libere di istruzione tecnica industriale con finalità prevalentemente artistica sono corrisposti dal Ministero sotto forma di assegno.

I contributi ordinari sono pagati in due rate semestrali anticipate.

Art. 5.

Il personale amministrativo e di servizio delle scuole ed istituti d'arte e degli istituti superiori per le industrie artistiche fa parte del ruolo proprio di ciascuna scuola od istituto; il numero, il titolo, il grado e il trattamento economico dei singoli posti sono stabiliti nello statuto di cui agli articoli 42 e 43 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123. Al personale anzidetto, salvo le disposizioni del presente decreto, sono del resto applicabili le disposizioni dei Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, numero 2960, e relative estensioni e modificazioni.

Art. 6.

Il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di trasferire il personale delle scuole ed istituti d'arte e degli istituti superiori per industrie artistiche dall'uno all'altro istituto; per tali trasferimenti sono applicabili le disposizioni dei commi 5, 6 e 7 dell'art. 4 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084.

Art. 7.

Il personale amministrativo delle Regie scuole e istituti d'arte è nominato esclusivamente in seguito a concorso bandito dal Ministro, il quale forma la Commissione giudicatrice e promuove gli atti del giudizio.

Per l'ammissione al concorso occorre aver compiuto studi medi di secondo grado e possedere il relativo diploma. Per il resto sono applicabili le disposizioni comuni di cui ai Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, e relative modificazioni.

Disposizioni per i Regi licei artistici.

Art. 8.

Nel liceo artistico si impartiscono gli insegnamenti delle seguenti materie:

a) materie artistiche: figura disegnata, ornato disegnato, figura modellata, ornato modellato, disegno geometrico, prospettiva, elementi di architettura, anatomia artistica;

b) materie di cultura: letteratura e storia, storia dell'arte, matematica e fisica, storia naturale, chimica e geografia.

Art. 9.

Il liceo artistico comprende due sezioni.

La prima sezione ha il fine di preparare allo studio della pittura, scultura, decorazione, scenografia nelle scuole dell'Accademia.

La seconda sezione ha il fine di preparare allo studio dell'architettura nelle scuole superiori ed all'insegnamento del disegno nelle scuole medie.

Le due sezioni hanno comune il primo biennio.

Art. 10.

Nel primo biennio del liceo artistico l'insegnamento di ciascuna materia di cultura è comune alle due sezioni, nel secondo biennio sono comuni solo i due insegnamenti di letteratura e storia e di storia dell'arte.

Art. 11.

Gli alunni iscritti a ciascuna sezione del liceo artistico hanno l'obbligo della frequenza per tutte le materie d'insegnamento.

Art. 12.

Con l'esame di maturità dalla prima sezione del liceo artistico si accede all'accademia di belle arti.

Con l'esame di maturità dalla seconda sezione del liceo artistico si accede alla scuola superiore di architettura.

Art. 13.

L'abilitazione all'insegnamento del disegno negli istituti di istruzione media si consegue per esame di Stato al quale è ammesso chi abbia superato l'esame di maturità dalla seconda sezione del liceo artistico o sia provveduto della licenza da istituto d'arte o da liceo femminile.

Art. 14.

La disposizione dell'art. 28 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, è applicabile anche alle cattedre di materie artistiche, di fisica, storia naturale e chimica del Liceo artistico.

Disposizioni per le Regie scuole superiori di architettura.

Art. 15.

Lo stato giuridico ed economico del personale insegnante delle Regie scuole superiori di architettura, di cui all'articolo 32 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, è identico a quello del personale insegnante delle Regie università ed istituti superiori; in tale materia, come in quelle dell'ordinamento degli studi, dell'insegnamento, degli studenti e degli esami nelle anzidette scuole si applicano esclusivamente le disposizioni generali vigenti per le Regie università ed istituti superiori, ai quali le Regie scuole superiori anzidette sono a tutti gli effetti equiparate.

Salvo il disposto dell'art. 12, secondo comma, del presente decreto, nulla è innovato alle norme degli articoli 64, 65 e 81 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e del R. decreto 29 giugno 1924, n. 1239, circa l'ammissione degli studenti alle Regie scuole superiori di architettura.

Ogni altra norma speciale relativa al funzionamento delle Regie scuole superiori di architettura è determinata nella convenzione di cui al 2° comma dell'art. 32 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

Disposizioni per la Regia scuola di recitazione.

Art. 16.

Alla Regia scuola di recitazione di Roma è preposta una Commissione artistica di cinque persone nominate per due anni dal Ministro per la pubblica istruzione.

La predetta Commissione esercita anche le funzioni di Consiglio di amministrazione, aggregandosi a tal fine il direttore della Scuola ed un insegnante di ruolo designato dal Consiglio delle scuole.

Disposizioni comuni.

Art. 17.

Il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di promuovere presso gli istituti di istruzione artistica ogni ini-

ziativa che sia riconosciuta utile all'incremento delle arti e delle industrie ad esse collegate.

Al fine anzidetto il Ministro per la pubblica istruzione, accordandosi ove occorra con altri Ministri competenti ed entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio, è autorizzato:

1° ad istituire corsi speciali, temporanei o permanenti, facoltativi od obbligatori, per insegnamenti che pur non essendo compresi nei programmi ordinari siano riconosciuti necessari ai fini dell'incremento dell'arte e delle industrie artistiche;

2° a favorire l'organizzazione di esposizioni artistiche ed industriali presso istituti di istruzione artistica od altri Enti disposti a tale organizzazione;

3° a promuovere comitati o consorzi temporanei o permanenti per particolari imprese a favore dell'arte e delle industrie artistiche.

Gli istituti di istruzione artistica possono contribuire alle attività di cui ai numeri 2 e 3 anche con fondi forniti dal proprio bilancio.

Art. 18.

Il servizio di cassa degli istituti di istruzione artistica è affidato, previa autorizzazione del Ministero, a un istituto di emissione oppure a una cassa di risparmio postale o ad altra cassa o istituto di credito.

Le somme sono depositate possibilmente in conto corrente fruttifero; i frutti sono iscritti in entrata nel bilancio dell'esercizio successivo alla loro maturazione ed erogati ai fini di ciascun istituto secondo le norme dell'art. 46 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

I pagamenti a carico del conto corrente suddetto sono effettuati mediante ordini a firma del presidente del Consiglio di amministrazione o di altro consigliere da lui delegato e del capo dell'istituto o di altro insegnante di ruolo da lui delegato. Quando il presidente del Consiglio di amministrazione è lo stesso capo d'istituto, la seconda firma sarà apposta dal funzionario amministrativo di grado più elevato o da altri da lui delegato. Anche la custodia dei valori dovrà affidarsi ad uno degli Enti e istituti di cui al primo comma.

Art. 19.

Il Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze ha facoltà di autorizzare istituti di istruzione artistica ed Enti che amministrano tali istituti o contribuiscono al loro mantenimento a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito per provvedere ad acquisto di aree, a costruzione od acquisto, adattamento, restauro, ed arredamento di edifici per gli istituti suddetti.

La estinzione di tali mutui si effettua al massimo in cinquanta anni.

Il pagamento degli interessi può essere assunto in tutto o in parte dal Ministero a seconda della disponibilità dei fondi sull'apposito capitolo del bilancio in esercizio. La quota di ammortamento del capitale dato a mutuo e quella di interesse eventualmente non assunta dal Ministero della pubblica istruzione fanno carico al bilancio dell'Ente mutuatario.

Nulla è mutato, salvo quanto è disposto dal presente decreto, alle norme che regolano i mutui della Cassa depositi e prestiti.

Art. 20.

I progetti dei lavori e forniture, per cui viene contratto il mutuo a norma dell'articolo precedente, sono approvati dal Ministro per l'istruzione, sentita la competente Soprintendenza alle opere d'arte medioevale e moderna od altro ufficio tecnico governativo, e su conforme parere di una speciale Commissione tecnica da nominarsi ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1726.

Art. 21.

L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità agli effetti della legge 25 giugno 1865, numero 2359. Alle espropriazioni occorrenti si applicheranno le norme degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli. Tutti gli atti e contratti relativi all'acquisto delle aree, alla costruzione, all'adattamento, restauro ed arredamento degli edifici sono registrati con il diritto fisso di L. 10 ed occorrendo formalità ipotecarie sarà dovuta la tassa fissa di L. 10.

Art. 22.

Chi riesca vincitore di un concorso a posto di insegnante in istituti di istruzione artistica e non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi della stessa materia sino a tre anni dalla data della rinuncia.

Art. 23.

L'insegnante in esperimento, nominato ad altra cattedra della stessa materia in seguito a concorso, può conseguirvi la stabilità nei modi prescritti dagli articoli 4 e 13 della legge 6 luglio 1912, n. 734, quando sia compiuto il triennio dalla nomina in esperimento alla cattedra precedentemente occupata.

L'insegnante stabile nominato ad altra della stessa materia in seguito a concorso vi conserva la stabilità; però, dopo un anno di insegnamento nella nuova cattedra, può essere sottoposto ad una o più ispezioni, dopo le quali, e in ogni caso entro tre anni dalla ultima nomina, il Ministro ha facoltà di restituirlo al posto precedentemente occupato o di destinarlo ad altro di egual grado, pel quale, a giudizio insindacabile del Ministro, sia ritenuto idoneo.

Art. 24.

L'obbligo d'orario di ciascun insegnante di ruolo è determinato dalle speciali disposizioni proprie di ciascun ordine di scuole o dei singoli istituti.

Entro i limiti dell'orario obbligatorio ciascun insegnante di ruolo può essere obbligato ad assumere insegnamento diverso da quello indicato dal titolo del posto occupato.

Art. 25.

Per i servizi di custodia e di vigilanza alle scuole, negli istituti di istruzione artistica, in aggiunta al personale subalterno di ruolo, i capi di istituto hanno facoltà di assumere in servizio inservienti giornalieri da scegliersi, ove occorra, anche fra donne.

Tali inservienti sono compensati a carico del bilancio dell'istituto nella misura stabilita dal capo di esso.

I medesimi sono licenziati così quando risultino deficienti per operosità, diligenza e condotta, come quando non sia più necessaria la loro opera.

Disposizioni transitorie.

Art. 26.

Sino a quando non sia provveduto all'emanazione di speciali regolamenti per l'esecuzione del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, nei Regi istituti d'istruzione artistica con-

tinueranno ad osservarsi, in quanto siano applicabili e non contrastino col suddetto Regio decreto e col presente, le disposizioni del regolamento approvato decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, del decreto-legge Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1826, del R. decreto-legge 31 ottobre 1919, n. 2211, e del R. decreto 9 dicembre 1923, n. 2849.

Art. 27.

Sino a tanto che non siano approvati gli statuti e i ruoli organici dei Regi istituti d'arte di Lucca, Massa, Modena, Parma ed Urbino, il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato alla gestione degli istituti anzidetti in base ai ruoli organici preesistenti e secondo le norme comuni vigenti per gli istituti d'istruzione artistica, fermo restando il disposto dell'art. 79, 3° comma, del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, ed escluse ulteriori assegnazioni ai predetti istituti di altro personale dei ruoli delle accademie e degli istituti di belle arti.

Al fine di avviare il funzionamento dei suddetti istituti, il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di assumere senza concorso personale di esperimento, e di destinare temporaneamente personale di ruolo di istituti di istruzione artistica e di altre Amministrazioni dello Stato; le spese per il personale in parola sono a carico del bilancio dei singoli istituti.

Il personale anzidetto potrà, dopo almeno un anno di servizio, essere nominato stabilmente a posti dei ruoli organici degli istituti indicati, sentito il parere di speciale Commissione, da nominarsi ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1726.

Art. 28.

Le disposizioni relative allo stato giuridico dei direttori e dei professori, contenute nel R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e nel presente, sono applicabili, in deroga all'art. 5 del R. decreto 21 maggio 1924, n. 1200, nelle scuole ed istituti industriali con finalità prevalentemente artistica indicate nell'elenco annesso all'anzidetto decreto.

Art. 29.

Nei casi, in cui a norma dell'art. 5, 1° comma, del R. decreto 21 maggio 1924, n. 1200, sia da promuoversi il parere o il giudizio del Consiglio superiore per l'istruzione agraria industriale e commerciale o del suo Comitato amministrativo, il Ministro per la pubblica istruzione promuoverà invece il parere o il giudizio di una speciale Commissione da nominarsi ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1726.

Art. 30.

I professori di architettura delle Regie accademie di belle arti di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Venezia, qualora vengano assegnati alle Regie scuole superiori di architettura in virtù dell'art. 81, primo comma, del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, non potranno essere successivamente assegnati ad università o istituti superiori escluse le altre Regie scuole superiori di architettura che saranno eventualmente istituite.

Per effetto della soppressione del corso speciale di architettura nella Regia accademia di belle arti di Roma, il professore di ruolo di architettura della Regia accademia predetta, passerà dal 1° novembre 1926, a far parte, come professore stabile, della Regia scuola superiore di architettura di Roma. Il medesimo sarà considerato in soprannumero ai posti di ruolo dei professori assegnati alla detta Scuola con la tabella *D*, annessa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e modificata dall'art. 21 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604, sino a che non si renda vacante uno di tali posti, che sarà occupato dal professore suddetto.

Art. 31.

Al professore di plastica della figura della Regia accademia di belle arti di Carrara, ai professori di disegno di figura e di decorazione pittorica, di plastica decorativa, di architettura e prospettiva del Regio istituto di belle arti di Lucca in servizio di ruolo alla data dell'entrata in vigore del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, è accordato come beneficio personale il grado e il trattamento economico assegnato, in virtù del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ai professori dello stesso o di analogo titolo nelle altre accademie ed istituti di belle arti, di cui alla legge 6 luglio 1912, n. 734; è computato nel nuovo grado il servizio riconosciuto nel grado precedentemente occupato, diminuito di tanti anni quanti ne sono prescritti per il conseguimento di tutti gli aumenti periodici nel grado medesimo.

Art. 32.

Il Ministro per la pubblica istruzione, prescindendo dall'osservanza del 2° comma dell'art. 52 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, ha facoltà di nominare a posti di ruolo del personale insegnante di cui alla tabella n. 38 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, i due professori straordinari in servizio anteriormente al 1912 presso l'Istituto di belle arti di Napoli.

Per i suddetti insegnanti e per quelli di cui all'articolo precedente la disposizione dell'art. 55, 2° comma del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, è sospesa, se non sia già stata applicata, per un triennio dalla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 33.

Nella prima applicazione del presente decreto gli attuali alunni del secondo biennio dei licei artistici dichiareranno a quale delle due sezioni di cui all'art. 9 del presente decreto intendano essere iscritti.

Art. 34.

Il personale di cui al 2° e 3° comma dell'art. 79 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 che venga assegnato nel ruolo del nuovo istituto d'arte ad un grado superiore a quello occupato nei ruoli del personale delle accademie e degli istituti di belle arti conseguirà la differenza di stipendio a titolo di assegno personale pensionabile da corrispondersi a carico del bilancio dell'istituto d'arte e direttamente da esso. La quota di pensione relativa a detto assegno sarà parimenti a carico del bilancio dell'istituto.

Art. 35.

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Le disposizioni degli articoli 26 e 27, 1° comma, hanno effetto dal 1° novembre 1924.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 *febbraio* 1926.
Atti del Governo, registro 245, *n.* 154. — COOP.

Numero di pubblicazione 467.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 febbraio 1926, n. 224.

Trasporto di fondi dallo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra in quello dell'interno per l'esercizio finanziario 1925-26 per spese di funzionamento del servizio automobilistico della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'interno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta l'opportunità che alle spese per le vetture automobili in servizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'Amministrazione centrale dell'interno provveda il Ministero dell'interno con la speciale organizzazione di cui dispone;

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1795;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la guerra, e col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento di L. 1,304,000 del capitolo n. 42 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1925-26 è diminuito della somma di L. 285,000.

La predetta somma è passata in aumento al capitolo n. 79 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo alla cui denominazione verrà aggiunto: « Spese automobili per i servizi centrali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'Amministrazione dell'interno ». A quest'ultimo capitolo verranno imputate le spese finora sostenute per il servizio stesso.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 *febbraio* 1926.
Atti del Governo, registro 245, *foglio* 158. — COOP.

Numero di pubblicazione 468.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 febbraio 1926, n. 217.

Miglioramento economico del personale delle Regie scuole medie professionali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e le sue successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, concernente l'ordinamento gerarchico delle Regie scuole medie industriali;

Visto il R. decreto 15 maggio 1924, n. 749, sull'ordinamento dell'istruzione media commerciale;

Visti i Regi decreti 31 dicembre 1923, n. 3127, e 21 maggio 1924, n. 1200;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con quelli per l'istruzione e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tabella di classificazione per gradi dei professori titolari delle Regie scuole medie industriali e commerciali stabilita con l'allegato VIII del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed applicata con i Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3144, e 15 maggio 1924, n. 749, viene modificata, a decorrere dal 1° gennaio 1926, in conformità degli articoli seguenti.

Art. 2.

I professori titolari dei Regi istituti industriali e commerciali (ruolo *A*) raggiungono il settimo grado dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato conseguendo la promozione dal nono grado all'ottavo dopo otto anni e la promozione dall'ottavo grado al settimo dopo altri otto anni. Durante la permanenza nei gradi, usufruiscono degli aumenti di stipendio previsti dall'allegato III del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, in conformità dei periodi stabiliti per il personale del gruppo *A* a cui essi appartengono.

Art. 3.

I profesori titolari delle Regie scuole di tirocinio, delle Regie scuole professionali femminili, delle Regie scuole commerciali (ruolo *B*) raggiungono l'ottavo grado dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato conseguendo la promozione dal decimo grado al nono dopo cinque anni e la promozione dal nono grado all'ottavo dopo altri cinque anni. Durante la permanenza nei gradi usufruiscono degli aumenti di stipendio previsti dall'allegato III del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, in conformità dei periodi stabiliti per il personale del gruppo *A* a cui essi appartengono.

Art. 4.

I professori titolari delle Regie scuole di avviamento (ruolo *C*) raggiungono il nono grado dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato conseguendo la promozione dall'undecimo grado al decimo dopo cinque anni e la

promozione dal decimo grado al nono dopo altri sei anni. Durante la permanenza nei gradi usufruiscono degli aumenti di stipendio previsti dall'allegato III del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, in conformità dei periodi stabiliti per il personale del gruppo *B* a cui essi appartengono.

Art. 5.

All'atto dell'applicazione del presente decreto il personale titolare delle Regie scuole medie industriali e commerciali sarà collocato nel grado e con lo stipendio che ad esso compete in base all'anzianità precedentemente conseguita.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili anche al personale insegnante delle scuole ed istituti di cui all'allegato *A* del R. decreto 21 maggio 1924, n. 1200, in quanto il medesimo sia compreso nell'allegato VIII al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 7.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto allo stanziamento nei bilanci rispettivamente del Ministero dell'economia nazionale e di quello dell'istruzione delle somme necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Art. 8.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 *febbraio* 1926.
Atti del Governo, registro 245, *foglio* 151. — COOP.

Numero di pubblicazione 469.

REGIO DECRETO 11 febbraio 1926, n. 219.

Proroga dei termini stabiliti dagli articoli 16 e 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, pel riesame dei diritti esclusivi di pesca.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 16 e 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, sulla pesca e sui pescatori;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2726;
Visti i Regi decreti legge 25 aprile 1922, n. 557; 7 giugno 1923, n. 1450; 20 marzo 1924, n. 635, e 22 febbraio 1925, n. 388;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto, per le comunicazioni, per i lavori pubblici e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine stabilito dagli articoli 16 e 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca, è prorogato al 31 dicembre 1927.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — FEDERZONI — ROCCO — CIANO — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 *febbraio* 1926.
Atti del Governo, registro 245, *foglio* 153. — COOP.

Numero di pubblicazione 470.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 gennaio 1926, n. 216.

Preferenza ai prodotti delle industrie nazionali negli acquisti da effettuarsi da parte delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti autarchici, o sottoposti alla tutela o vigilanza dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Primo Ministro di concerto con i Ministri per l'economia nazionale, per le finanze e per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle Amministrazioni civili e militari dello Stato, agli Enti autarchici, agli Enti sottoposti alla tutela o vigilanza dello Stato, nonchè alle aziende annesse o comunque dipendenti dalle Amministrazioni ed Enti predetti, è fatto obbligo di dare la preferenza ai prodotti delle industrie nazionali, negli acquisti da effettuare sia direttamente sia per conto proprio o per commissione, di materiali, di apparecchi, di macchine e strumenti e di manufatti e prodotti finiti o semi-lavorati di ogni genere, semprechè concorrano le seguenti due condizioni:

1° si tratti di materiali, di apparecchi, di macchine e strumenti, di manufatti e prodotti finiti e semi-lavorati di qualsiasi specie, che l'industria nazionale è in grado di produrre nei limiti di tempo, con le caratteristiche tecniche e

con le garanzie, richieste in base a criteri normali, avuto riguardo al genere della fornitura;

2° il prezzo della merce nazionale, di cui trattasi, risulti equo in confronto al prezzo offerto dalla concorrenza estera e in ogni caso non ecceda quest'ultimo prezzo, accresciuto del dazio doganale e delle spese di trasporto a destino di una percentuale superiore al 5 per cento. In casi eccezionali, e previo assenso del Ministro per le finanze d'accordo col Ministro per l'economia nazionale, tale percentuale potrà essere fissata in misura maggiore del 5 per cento e fino al 10 per cento.

Per prodotti delle industrie nazionali si intendono le merci di qualsiasi genere, che siano prodotte in Italia, sia adoperando materie prime o semi-lavorati di produzione italiana, sia adoperando in tutto o in parte materie prime e semi-lavorati di produzione estera, purchè in quest'ultimo caso il prodotto finito presenti un aumento di valore di almeno il 60 per cento in confronto al valore delle materie prime e dei semi-lavorati di produzione estera adoperati per la fabbricazione di esso.

Art. 2.

I funzionari dello Stato o degli Enti autarchici o sottoposti alla tutela o vigilanza dello Stato, nonchè i capi delle aziende annesse o dipendenti, che contravvengono o contribuiscano a contravvenire all'obbligo, di cui all'art. 1, sono passibili delle sanzioni previste dagli ordinamenti delle rispettive Amministrazioni per gravissime negligenze in servizio, senza pregiudizio delle eventuali maggiori sanzioni per responsabilità diverse.

I Consigli di amministrazione delle aziende di cui sopra possono essere sciolti, e per ciascun componente di essi può essere vietata, per tre anni, la rinnovazione della nomina. Lo scioglimento è pronunciato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente.

Art. 3.

Entro il 30 giugno 1926 saranno resi tecnicamente uniformi, ai fini del presente decreto, i capitolati delle Amministrazioni e degli Enti indicati nell'art. 1, sul parere tecnico di una Commissione scelta nel seno del Comitato generale per la unificazione della industria meccanica ed in cui saranno rappresentate le Amministrazioni pubbliche più interessate.

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni riguardanti le forme di preferenza finora accordate, negli acquisti di pubbliche Amministrazioni, all'industria nazionale ed è parimenti abrogata ogni disposizione contraria a quelle del presente decreto.

Con decreto del Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze, potranno essere emanate le norme occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto, senza che occorra apposita disposizione estensiva, sarà applicato alle Colonie.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Primo Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — LANZA DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 *febbraio* 1926.
Atti del Governo, registro 245, *foglio* 150. — COOP.

Numero di pubblicazione 471.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 febbraio 1926, n. 221.
Trattamento doganale delle merci importate dalla Sarre.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 aprile 1925, n. 473, che ha approvato la tariffa generale dei dazi doganali emanata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e le sue successive modificazioni;

Ritenuto che le merci italiane sono ammesse all'importazione nel territorio della Sarre al regime doganale della nazione più favorita, e che analogo trattamento conviene accordare, per reciprocità, alle merci della Sarre all'entrata in Italia, per favorire lo sviluppo dei traffici con quella regione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quelli per gli affari esteri e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle merci di origine e provenienza dal territorio della Sarre sarà applicato, a titolo di reciprocità all'importazione in Italia, il trattamento doganale della nazione più favorita, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Godranno del trattamento, di cui all'art. 1, anche le merci, di origine e provenienza dalla Sarre, già introdotte nel Regno con la precedenza del dazio sospeso.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 *febbraio* 1926.
Atti del Governo, registro 245, *foglio* 157. — COOP.

Numero di pubblicazione 472.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 febbraio 1926, n. 223.

Modificazioni al R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 967, relativo alla indennità per servizi collettivi della M. V. S. N.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Nostri decreti-legge 14 gennaio 1923, n. 31, e 15 marzo 1923, n. 967, convertiti in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra e della marina, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 6 ed 8 del R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 967, sono abrogati.

Art. 2.

In occasione di chiamate e concentramenti di reparti della M. V. S. N. per servizi collettivi inerenti al mantenimento dell'ordine pubblico o per istruzioni, riviste e funzioni di carattere statale, agli ufficiali spetta l'indennità di carica e l'indennità militare stabilità per i pari grado che prestano servizio permanente presso il Comando generale, i Comandi di zona, i Comandi di gruppo di legioni ed i Comandi di legione. Le indennnità stesse sono corrisposte commisurandole alle effettive giornate di servizio prestato e previa detrazione delle corrispondenti pro-rata di stipendio, pensione indennità di posizione ausiliaria ed altri assegni fissi di cui gli ufficiali stessi sono eventualmente provvisti a carico dello Stato o di altri Enti pubblici, in conformità di quanto è stabilito all'art. 4 del citato R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 967.

Art. 3.

Per i servizi di cui all'articolo precedente sono inoltre stabilite le seguenti indennità eventuali giornaliere:

a) L. 20 agli ufficiali e L. 12 ai capi squadra ed alle camicie nere, quando il servizio è compiuto nella loro stessa residenza;

b) L. 24 agli ufficiali e L. 14 ai capisquadra ed alle camicie nere, quando comandati a prestar servizio fuori della loro abituale residenza, vi facciano ritorno nella stessa giornata;

c) L. 36 agli ufficiali e L. 18 ai capisquadra ed alle camicie nere, quando per il servizio di cui alla lettera *b*) sono costretti a pernottare fuori residenza.

Non compete alcun compenso chilometrico per i percorsi sulle vie ordinarie e le spese di trasporto sulle ferrovie sono a carico dell'Amministrazione.

Art. 4.

Quando la durata dei servizi collettivi compiuti, senza interruzione, in una stessa località è superiore ad un mese, gli ufficiali non in servizio permanente hanno diritto a percepire le indennità eventuali di cui all'articolo precedente soltanto per il primo mese.

Nessuna indennità eventuale compete agli ufficiali ed ai militi di truppa, in servizio permanente, per i servizi collettivi dai medesimi prestati nella località ove ha sede il Comando al quale sono addetti.

Art. 5.

Agli ufficiali ed ai militi di truppa, non in servizio permanente, che vengono chiamati a prestar servizio di pattuglia o di pattuglione notturno di pubblica sicurezza compete, rispettivamente, l'indennità di L. 20 e di L. 12. L'indennità stessa non è cumulabile con quelle di cui al precedente articolo 3 e viene ridotta alla metà quando il servizio non si protrae oltre la mezzanotte.

Il presente decreto verrà presentato al Parlamento per la conversione in legge, avrà effetto dal 1° gennaio 1926 ed è autorizzata la presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 159. — COOP.

Numero di pubblicazione 473.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 febbraio 1926, n. 227.

Modificazioni al R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 1166, relativamente alla concessione delle licenze al personale delle legioni libiche permanenti di M. V. S. N.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data 1° maggio 1924, n. 1166, convertito nella legge in data 24 dicembre 1925, n. 2301, col quale è regolato il trattamento del personale delle legioni libiche permanenti di M. V. S. N;
Considerata la necessità di modificare le norme relative alla concessione della licenza straordinaria;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la guerra e per la marina, e coi Ministri per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ultimo comma del n. 1 (ufficiali) dell'art. 22 del R. decreto 1° maggio 1924, n. 1166, è abrogato e sostituito col seguente:
« Il viaggio dal luogo di residenza in Colonia al Comune designato per fruire della licenza di cui al precedente comma, e viceversa, è a carico dell'Amministrazione.

«L'ufficiale che allo scadere della licenza ordinaria per motivi di salute, comunque concessa, non ritenga poter proseguire nel servizio coloniale è sottoposto, a cura del più vicino Comando di distretto, a vista medico-collegiale militare e, soltanto nel caso che sia ritenuto non idoneo, s'intende definitivamente rimpatriato dalla data in cui ha termine la licenza straordinaria concessa. I Comandi di distretto informano il Governo coloniale dell'esito della visita medica.

« Il viaggio per recarsi all'ospedale militare e pel ritorno è a carico dell'Amministrazione del Regio corpo di appartenenza ».

Art. 2.

Il comma *b*) del n. 2 (graduati e militi) dell'art. 22 del R. decreto 1° maggio 1924, n. 1166, è abrogato e sostituito col seguente:

« *b*) Licenza straordinaria coloniale. — Può essere concessa, quando non competa la licenza ordinaria, per gravi motivi di famiglia debitamente comprovati o per malattie non dipendenti da cause di servizio, abbisognevoli di speciali cure, in seguito a parere dell'autorità medica militare coloniale. E' della durata massima di giorni 30, non compreso il viaggio di andata e ritorno.

« Il periodo di licenza non è compreso nel computo della ferma o della rafferma.

« Durante tale licenza si applicano, per quanto riguarda la corresponsione della paga, le norme vigenti pel Regio esercito in Italia, e gli assegni dovuti pel servizio in Colonia cessano dalla data d'imbarco per ricominciare da quella di sbarco per ritorno in Colonia.

« Non è dovuta la razione viveri, ed è a carico dell'Amministrazione il solo viaggio per mare tanto all'andata che al ritorno.

« Vale pei graduati e pei militi quanto è sopra detto per gli ufficiali circa le modalità pel riconoscimento delle condizioni di salute per la cessazione dagli impegni coloniali nei casi di inabilità a proseguire il servizio in Colonia, per quanto riguarda le proroghe e le segnalazioni ai distretti.

« I militari non riconosciuti idonei che abbiano servizio militare di leva da compiere vengono subito inviati, per cura dei distretti, al corpo di destinazione nel Regio esercito.

« Agli effetti delle licenze ordinarie posteriori alla prima, il periodo di licenza ordinaria trascorso, si calcola come servizio; tale norma vale per gli ufficiali e per la truppa ».

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI SCALEA — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 *febbraio* 1926.
Atti del Governo, registro 245, *foglio* 160. — COOP.

Numero di pubblicazione 474.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1926, n. 228.

Avanzamento normale del personale appartenente alle legioni libiche permanenti della M. V. S. N.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge, approvato con Nostro decreto 31 luglio 1907, n. 625, e successive modificazioni;

Visti i Nostri decreti-legge 16 ottobre 1919, n. 1986; 7 marzo 1920, n. 351, e 10 febbraio 1921, n. 125, stati convertiti nella legge n. 473 del 17 aprile 1925;

Visto il Nostro decreto-legge 1° maggio 1924, n. 1166, convertito nella legge 24 dicembre 1925, n. 2301, riguardante la costituzione, il funzionamento ed il trattamento delle due legioni libiche permanenti di M. V. S. N. della Tripolitania e della Cirenaica;

Visto il Nostro decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3111, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, relativo agli obblighi di servizio militare per gli appartenenti alla M. V. S. N. dislocata nelle Colonie;

Riconosciuta l'opportunità di stabilire le modalità per l'avanzamento normale degli ufficiali, dei graduati e militi di truppa delle legioni libiche permanenti della Tripolitania e Cirenaica, giusta l'art. 12 del R. decreto-legge citato n. 1166;

Sentito il Consiglio supremo coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la guerra e per la marina, e coi Ministri per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Ufficiali.

Art. 1.

L'ufficiale della Milizia libica permanente, all'atto del conseguimento di una promozione nei ruoli del Regio esercito, può conseguire normalmente la promozione, nella Milizia, al grado superiore — corrispondente al nuovo grado conseguito nel Regio esercito — a meno che egli non rivesta già nella Milizia tale grado superiore.

Art. 2.

L'avanzamento normale nei gradi della Milizia, in base all'articolo precedente, viene effettuato dal Comando generale della Milizia volontaria sicurezza nazionale, su proposta delle autorità gerarchiche coloniali, e con modalità analoghe a quelle in vigore per gli ufficiali del Regio esercito.

Art. 3.

L'ufficiale che, per effetto di promozione, venisse a risultare esuberante agli organici della legione libica cui appartiene, verrà rimpatriato.

Graduati e militi di truppa.

Art. 4.

Le promozioni normali nei gradi di vice-caposquadra e di caposquadra nelle legioni libiche permanenti della M. V. S. N. della Tripolitania e della Cirenaica, sono fatte a scelta, ed in base ai posti disponibili di ciascuna legione.

Art. 5.

L'anzianità minima di servizio e di grado ed i requisiti di idoneità, che si richiedono per l'avanzamento a vice-caposquadra ed a caposquadra, sono quelli stessi richiesti per l'avanzamento al grado di caporale e di sergente nel Regio esercito.

Art. 6.

Come anzianità di servizio viene computato il servizio prestato nella Milizia in Colonia, nonchè il servizio militare eventualmente prestato nel Regio esercito.

L'anzianità di grado decorre dalla data di arruolamento nelle legioni libiche (per i graduati arruolati tali) ovvero dalla data di promozione nelle legioni suddette (per quelli promossi durante la ferma o rafferma coloniale).

Art. 7.

Per le promozioni di cui sopra, si svolgeranno, in ciascuna Colonia, dei corsi speciali di allievi vice-caposquadra e di allievi capo squadra, con modalità analoghe a quelle stabilite per i corsi allievi caporali e allievi sergenti nel Regio esercito.

Art. 8.

Le promozioni sono fatte, in ciascuna legione, dal Comando del Regio corpo di truppe coloniali della rispettiva Colonia.

Norme comuni.

Art. 9.

Per ogni altro riguardo attinente all'avanzamento nella Milizia libica permanente, si applicano norme analoghe a quelle in vigore presso il Regio esercito.

Art. 10.

Il presente decreto dovrà essere presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANZA DI SCALEA — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 161. — COOP.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio idraulico a ponente di Viareggio.

Il Ministero dei lavori pubblici, con decreto dell'8 febbraio 1926, n. 88, ha approvato le modifiche allo statuto del Consorzio idraulico a ponente di Viareggio, deliberato dall'assemblea degli interessati il 31 maggio 1925.

Tali modifiche riguardano l'attribuzione del voto plurimo per le delibere dell'assemblea e l'abrogazione del reparto dei consiglieri delegati per sezioni.

MINISTERO DELLE FINANZE

Destituzione dall'impiego del primo procuratore del registro Centonze Nicola.

Centonze Nicola, primo procuratore del registro, sospeso a tempo indeterminato dal grado e dallo stipendio dal 3 maggio 1921, è destituito dall'impiego con effetto dal 19 dicembre 1923 per condanna riportata in giudizio penale, con perdita del diritto a pensione, nel senso che in seguito a riabilitazione, questa non importi anche il ripristino del diritto a pensione se non sia stata sentita, di nuovo la Commissione per il diritto a trattamento di quiescenza degli impiegati civili destituiti circa la revoca di tale clausola.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di certificato.

(2ª *pubblicazione*). (Elenco n. 40).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dello sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dal certificato di deposito della ricevuta provvisoria: 12884 — Data del certificato di deposito della ricevuta provvisoria: 17 luglio 1924 — Ufficio che rilasciò il certificato di deposito della ricevuta provvisoria: Sezione R. tesoreria di Napoli — Intestazione del certificato di deposito della ricevuta provvisoria: Pollice Antonino fu Gennaro — Titoli del debito pubblico certificato di deposito: 1 — Capitale L. 10,000 con godimento 1° luglio 1924.

Numero ordinale portato del certificato di deposito della ricevuta provvisoria: 8756 — Data del certificato di deposito della ricevuta provvisoria: 17 luglio 1925 — Ufficio che rilasciò il certificato di deposito della ricevuta provvisoria. Sezione di R. tesoreria di Napoli — Intestazione di deposito della ricevuta provvisoria: Di Lorenzo Gaetano fu Agostino — Titoli del debito pubblico certificato di deposito: 1 — Capitale 2500 con godimento omesso.

Numero ordinale portato del certificato di deposito della ricevuta provvisoria: 44 — Data del certificato di deposito della ricevuta provvisoria: 24 settembre 1924 — Ufficio che rilasciò il certificato di deposito della ricevuta provvisoria. Sezione di R. tesoreria di Napoli — Intestazione del certificato di deposito della ricevuta provvisoria: Aventino Cardona fu Tommaso — Titoli del Debito pubblico certificato di deposito: 1; 3.50 per cento (1906) — Capitale L. 500 con godimento omesso.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione del relativo certificato di deposito il quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 30 gennaio 1926

Il direttore generale: CIRILLO.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.